



Dott. VITO GUGLIELMI

NOTAIO

Via Achille Papa n° 20
36071 ARZIGNANO (Vicenza)
Telefono (0444) 450808

N. 57306 del REPERTORIO N. 18088 della RACCOLTA

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

-----CONVENZIONE-----

Il ventuno dicembre duemilasedici,-----
in Arzignano, nel mio studio;-----

-----Il 21 dicembre 2016;-----

Avanti a me dottor Vito Guglielmi, Notaio in Arzignano, con
studio in via Achille Papa n. 20, iscritto al Collegio Nota-
rile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa,--

-----sono presenti i signori:-----

- SERAFIN ALBERTO, nato a Vicenza il 18 agosto 1976, domici-
liato per la carica presso la sede sociale, quale Amministra-
tore Unico e legale rappresentante della società "ACQUE DEL
CHIAMPO S.P.A.", con sede in Arzignano, via Ferraretta n. 20,
capitale sociale EURO 33.051.890,62, iscritta nel Registro
delle Imprese di Vicenza con il numero di codice fiscale
81000070243, a quanto qui in seguito autorizzato in virtù dei
poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a lui
conferiti in sede di nomina, di seguito "Gestore";-----

- GENTILIN GIORGIO, nato ad Arzignano il 29 luglio 1946, do-
miciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presi-
dente e legale rappresentante del "CONSIGLIO DI BACINO VALLE
DEL CHIAMPO", costituito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 27
aprile 2012, n. 17, con sede in Arzignano, piazza Libertà n.
12 (codice fiscale: 00928820240), a quanto qui in seguito au-
torizzato in virtù dei poteri a lui conferiti con verbale di
assemblea d'ambito in data 21 giugno 2016, n. 7, che in copia
conforme al presente atto si allega sotto la lettera "A", di-
spensando i costituiti me Notaio dal darne lettura (la sua
nomina a Presidente è avvenuta in data 19 settembre 2014, co-
me da delibera n. 11 in pari data, che in copia conforme al
presente atto si allega sotto la lettera "B", dispensando i
costituiti me Notaio dal darne lettura), di seguito "Consi-
glio di Bacino".-----

I costituiti, delle cui identità personali, capacità e poteri
io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente
atto al quale premettono:-----

- ai sensi dell'art. 151 del T.U. n. 152/2006, il rapporto
tra l'Ente di governo dell'ambito ed il soggetto gestore del
servizio idrico integrato è regolato da una convenzione pre-
disposta dall'Ente di governo dell'ambito sulla base delle
convenzioni tipo e relativi disciplinari adottati dall'Auto-
rità per l'energia elettrica, il gas e sistema idrico;-----

- attualmente è vigente la convenzione tra l'Autorità d'ambi-
to - oggi Consiglio di bacino - ed il Gestore del servizio i-
drico integrato - oggi Acque del Chiampo S.p.A., stipulata
dal Notaio Giuseppe Giardina in data 29 febbraio 2000, N.
135365 del Repertorio;-----

- a seguito della Legge Regionale Veneta n. 17/2012, gli enti
locali compresi nell'A.T.O. Valle del Chiampo hanno costitui-

COPIA

REGISTRATO A VALDAGNO

il 23 DICEMBRE 2016

al N. 10519 SERIE 1T



Acque del Chiampo S.p.A.

Prot. 03004/2017 del 06/02/2017

Convenzione

Dest.Princ.: Giovanna Girardi

Altri Dest: Michela Dalla Benetta - Alberto Serafin -
Alberto Piccoli - Paola Mistrorigo

to il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, attuale ente di governo (atto in data 29 ottobre 2012, N. 3396 del Repertorio del Segretario Generale del Comune di Arzignano);-----
- l'assemblea d'ambito, con la delibera n. 7 del 1^ dicembre 2015, ha confermato che il piano d'ambito vigente prevede l'affidamento del servizio, con la forma di gestione in house, ad Acque del Chiampo S.p.A. quale gestore unico (avviando un percorso per l'integrazione con il Gestore conforme Medio Chiampo S.p.A.);-----
- a seguito della novella del T.U. n. 152 cit., introdotta con il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con Legge n. 164/2014, le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle indicazioni normative ed alle modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e sistema idrico;-----
- l'autorità ha deliberato con atto n. 656/2015/IDR del 23 dicembre 2015 la "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato disposizioni sui contenuti minimi essenziali";-----
- il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo ed il Gestore del SII Acque del Chiampo S.p.A. provvedono quindi con il presente atto ad integrare ed aggiornare la convenzione vigente del 29 febbraio 2000, come di seguito meglio identificata;-----
- entrambe le parti danno atto che un settore dell'attività affidata dagli enti soci ad Acque del Chiampo S.p.A. riguarda l'erogazione del servizio di fognatura e depurazione industriale, che è inserito tra le "attività diverse" e non è considerato nel piano tariffario del piano d'Ambito, in quanto tale servizio viene svolto per fini di pubblica utilità con specifica rete esclusiva separata ed efficientata di proprietà della società Acque del Chiampo S.p.A., non compresa nella ricognizione della infrastrutture degli enti soci affidate al Gestore di cui al Piano d'Ambito; detta rete è specificamente destinata alla fognatura di acque reflue industriali con apposito impianto di depurazione in Comune di Arzignano. Questo specifico aspetto della erogazione del servizio è stato oggetto di relazione metodologica inviata dal Consiglio di Bacino all'AEEGSI, per ottemperare alla delibera AEEGSI n. 585/2012 metodo tariffario transitorio;-----

---TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:---

-----Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI-----

-----Art. 1 - Definizioni-----

1. In via preliminare si prende atto del cambio di denominazione sociale della società "F.I.C. S.P.A." in "ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.", come da verbale di assemblea straordinaria da me Notaio ricevuto in data 17 febbraio 2000, N. 26569 del Repertorio, iscritto nel Registro delle Imprese di Venezia.--
1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente atto, si applicano le seguenti definizioni:-----
Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, ge-



stione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;-----

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti;-----

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato ed in particolare:--

a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;-----

b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pretrattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;-----

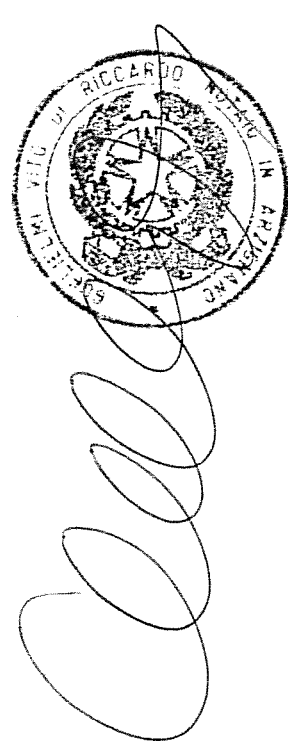
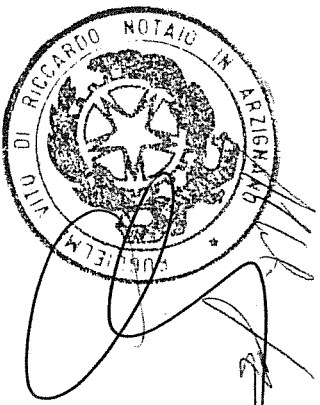
c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;-----

d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering ed altri lavori e servizi similari;-----

e) la riscossione;-----

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche, e comprende la gestione della fognatura e depurazione industriale con infrastrutture dedicate di proprietà del Gestore del SII;-----

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per



l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento;-----

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi;-----

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;-----

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici - condominiali o singoli - e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;-----

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;-----

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a u-



si multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;-----

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;-----

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;-----

Finanziatori sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo al Consiglio di Bacino e previa verifica da parte di quest'ultimo;-----

Gestione conforme sono soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex legge, come individuati dal Consiglio di Bacino.-----

1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente.-----

-----Art. 2 - Oggetto-----

2.1 Le parti si impegnano con la presente convenzione, quale aggiornamento e integrazione della vigente Convenzione stipulata con atto del Notaio Giuseppe Giardina in data 29 febbraio 2000, N. 135365 del Repertorio, come di seguito indicato all'art. 23, a proseguire nella realizzazione delle attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato ed i servizi del perimetro delle attività affidate, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.-----

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, il Consiglio di Bacino, costituito con la Convenzione N. 3396 del Repertorio del Segretario Generale in data 29 ottobre 2012, ai sensi della L.R. n. 17/2012, si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:-----

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;-----

b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il programma degli interventi e il piano Economico-Finanziario;-----

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di i-

struttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.-----

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, il Gestore - individuato come in premessa in Acque del Chiampo S.p.A. - si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:-----

- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dal Consiglio di Bacino in attuazione della normativa vigente;-----
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;-----
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;-----
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.-----

---Art. 3 - Regime giuridico per la gestione del servizio---

3.1 Il Gestore Acque del Chiampo S.p.A. provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di società in house providing in adempimento alla vigente Convenzione, stipulata con atto del Notaio Giuseppe Giardina in data 29 febbraio 2000, N. 135365 del Repertorio, alla deliberazione della Autorità d'Ambito n. 10/83 del 2 agosto 1999, del Consiglio di Bacino n. 7 del 1° dicembre 2015, ai sensi degli artt. 149-bis e 172 del D.Lgs. n. 152/2006, e ss.mm.ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.-----

-----Art.4 - Perimetro delle attività affidate-----

4.1 Il Consiglio di Bacino è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro della gestione conforme.

4.2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è:-----

- 1) il Servizio Idrico Integrato di cui all'art. 141, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;----
- 2) Altre attività idriche, ovvero l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato, ed in

particolare:-----

a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate di acqua ad uso agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;-----

b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pretrattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi;-----

c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;-----

d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione, l'engineering e altri lavori e servizi similari;-----

e) la riscossione.-----

3) **Attività diverse**, ovvero attività diverse da quelle idriche relative all'attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche, e comprende la gestione della fognatura industriale con infrastrutture dedicate di proprietà del Gestore del SII;-----

4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato a seguito di delibera del Consiglio di Bacino, includendovi ulteriori servizi correlati all'attività del Servizio Idrico Integrato, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.-----

4.4 L'esercizio del servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni: Altissimo, Arzignano, Brendola, Chiampo, Crespadoro, Lonigo, Montecchio Maggiore, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino.-----

4.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.-----

4.6 Il Consiglio di Bacino ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO opera il



gestore conforme:-----
"MEDIO CHIAMPO S.P.A." per i Comuni di Zermeghedo, Montebello
Vicentino, Gambellara.-----

-----Art.5 - Durata della convenzione-----

5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del piano Economico-Finanziario, di cui al successivo articolo, la durata dell'affidamento prosegue per come indicata dalla convenzione, stipulata con atto del Notaio Giuseppe Giardina in data 29 febbraio 2000, N. 135365 del Repertorio, fissata con durata di anni 30 (trenta).-----

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo di durata della Convenzione pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:-----

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2 bis dell'art. 3-bis del D.L. 138/11;-----

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).-----

5.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza al Consiglio di Bacino, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI.-----

Il Consiglio di Bacino decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.-----

-----Titolo II - PIANO D'AMBITO-----

-----Art. 6 - Contenuto del Piano d'Ambito-----

6.1 Il Piano d'Ambito, allegato alla delibera n. 7 in data 21 giugno 2016 dell'assemblea d'ambito, delibera a sua volta allegata sotto la lettera "A" al presente atto, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del D.Lgs. 152/2006, dai seguenti atti:-----

a) la **ricognizione delle infrastrutture**, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;-----



b) il **Programma degli Interventi (PdI)**, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione;-----

c) il **Modello gestionale ed organizzativo**, che definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;-----

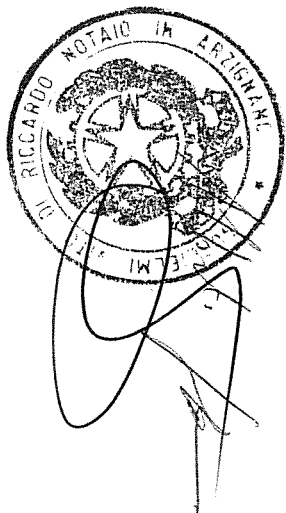
d) il **Piano Economico-Finanziario (PEF)**, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'**AEEGSI** - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente metodo tariffario adottato dall'**AEEGSI**. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento.-----

Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.-----

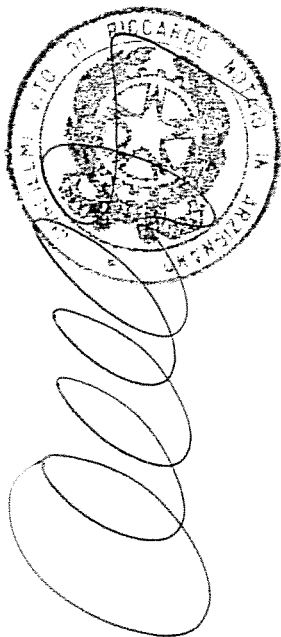
Fa parte dell'attività affidata dal Consiglio di Bacino ad Acque del Chiampo S.p.A. l'erogazione del servizio di fognatura e depurazione industriale, che è inserito tra le "attività diverse" e non è considerato nel piano tariffario del piano d'ambito, in quanto tale servizio viene svolto per fini di pubblica utilità con specifica rete esclusiva separata ed efficientata di proprietà della società "Acque del Chiampo S.p.A.", non compresa nella ricognizione della infrastrutture degli enti soci affidate al Gestore di cui al piano d'ambito; detta rete è specificamente destinata alla fognatura di acque reflue industriali con apposito impianto di depurazione in Comune di Arzignano.-----

e) Il Consiglio di Bacino assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del piano d'ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.-----

6.2 Il Consiglio di Bacino assicura che, all'inizio e per



Riccardo



tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.-----

-----Art. 7 - Aggiornamento del Piano d'Ambito-----

7.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, il Consiglio di Bacino - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:-----

a) l'aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi.-----

Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza.----

Il Consiglio di Bacino individua un ambito finanziario e/o dimensionale degli interventi, in cui il gestore può operare autonome variazioni e adeguamenti rispetto al programma, in coerenza con la programmazione e dandone motivazione, e di cui il Consiglio di Bacino prende atto nel successivo aggiornamento.-----

b) l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente.-----

c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.---

7.2 Il Consiglio di Bacino assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.-----

7.3 Il Consiglio di Bacino assicura che l'aggiornamento del piano d'ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in re-

lazione agli investimenti programmati.-----

Titolo III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO-----

Art. 8 - Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario-----

8.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI ed a quanto precisato nella presente convenzione.-----

---Art. 9 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario---

9.1 Qualora si verificino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il gestore presenta al Consiglio di Bacino istanza di riequilibrio.-----

9.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.-----

9.3 E' obbligo del gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.-----

-Art. 10 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario-----

10.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:-----

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:-----

- trattamento dei costi di morosità;-----
- allocazione temporale dei conguagli;-----
- rideterminazione del deposito cauzionale;-----
- revisione dell'articolazione tariffaria;-----
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.-----

b) Revisione del programma degli interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;-----

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;-----

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;-----

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.-----

10.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.-----

-Art. 11 - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio-----

11.1 Il Consiglio di Bacino decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, il Consiglio di Bacino, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.-----

11.2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dal Consiglio di Bacino non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.-----

-----Titolo IV - CESSAZIONE E SUBENTRO-----

Art. 12 - Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente---

12.1 Il Consiglio di Bacino è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.-----

12.2 Il Consiglio di Bacino verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.-----

12.3 Il Consiglio di Bacino dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.-----

12.4 Il Consiglio di Bacino individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento.-----

A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione;

il Consiglio di Bacino delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.-----

12.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dal Consiglio di Bacino il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.-----

12.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con il Consiglio di Bacino sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del Gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del Codice Civile.-----

12.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulta alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse al Consiglio di Bacino, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.-----

12.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dal Consiglio di Bacino, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dal Consiglio di Bacino unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi attraverso la proroga della convenzione; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.-----

-----Titolo V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI-----

---Art. 13 - Ulteriori obblighi del Consiglio di Bacino-----

13.1 Il Consiglio di Bacino è obbligato a:-----
a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;-----

- b) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;---
- c) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;-----
- d) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per l'erogazione e la qualità del servizio;-----
- e) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.-----

-----Art. 14 - Ulteriori obblighi del Gestore-----

- 14.1 Il Gestore è obbligato a:-----
- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla convenzione;-----
 - b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dal Consiglio di Bacino in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;-----
 - c) aggiornare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;-----
 - d) provvedere alla realizzazione del programma degli interventi;-----
 - e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del D.Lgs. 152/2006;---
 - f) trasmettere al Consiglio di Bacino le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;-----
 - g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Consiglio di Bacino ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;-----
 - h) dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Bacino del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonchè assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni del Consiglio di Bacino medesimo;
 - i) restituire al Consiglio di Bacino alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;-----
 - j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;-----

- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;-----
 - l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;-----
 - m) curare l'aggiornamento dell'atto di ricognizione;-----
 - n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla convenzione;-----
 - o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.-----
- Art. 15 - Delega alla convocazione della conferenza di servizi-----**

Il Consiglio di Bacino si impegna ad approvare con la necessaria tempestività i progetti definitivi delle opere, degli interventi nel programma degli interventi (PdI) del piano d'ambito, tutte le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi e impianti che gli sono sottoposti dal Gestore (art. 158 bis T.U. 152/2006).-----

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/1990 e sue integrazioni e modifiche, nel caso di realizzazione di lavori pubblici ed opere di pubblica utilità, la conferenza di servizi prevista dall'art. 158 bis e dalle norme del settore è convocata dal Gestore previo assenso del Consiglio di Bacino, fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di lavori pubblici e di valutazione di impatto ambientale. Quando la conferenza è convocata ad istanza del Gestore spettante in ogni caso al Consiglio di Bacino, o suo rappresentante/delegato, il diritto di voto.-----

Il Consiglio di Bacino ha facoltà di individuare il Gestore quale soggetto delegato in modo permanente a convocare la conferenza di servizi.-----

-----Art. 16 - Delega dei poteri espropriativi-----

Il Consiglio di Bacino, ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001, e s.m.i., ed in applicazione dell'art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., dispone con la presente convenzione la delega al Gestore per l'esercizio dei poteri espropriativi di cui la medesima autorità risulti titolare ai sensi di Legge.-----

La delega riguarda tutti i casi di espropriazione ed asservimento per pubblica utilità che si rendessero necessari per l'attuazione del programma degli interventi e per l'esatto adempimento degli obblighi conseguenti alla presente convenzione e alla gestione del SII.; il Gestore ha le funzioni e i poteri di "Autorità espropriante" per tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento ablativo di espropriazione per pubblica utilità/imposizione di servitù, e ogni atto del procedimento deve riportare gli estremi della delega stessa. La delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento ablativo di espropriazione per pubblica utilità, inclusa la indicazione e la conduzione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 327/2001, e s.m.

i., e ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990, e s.m.i., finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, dell'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità.-----

E' in capo al Gestore anche l'onere relativo allo svolgimento delle procedure espropriative, il pagamento dell'indennità, la legittimazione ad agire in giudizio e a resistere nel giudizio di opposizione alla stima, nonché la stipula a propria cura e spese degli eventuali atti di acquisizione della proprietà e/o costituzione di servitù per la posa di nuove condotte ed altre opere.-----

La titolarità dei beni espropriati è intestata al Gestore.---

Tali beni seguono la disciplina generale dei beni strumentali al SII e, pertanto, alla scadenza della presente convenzione, o in caso di risoluzione della stessa, riscatto o recesso saranno restituiti al Consiglio di Bacino o al/i soggetto/i da questa indicato/i ai sensi della presente convenzione ed il Gestore ne otterrà la integrale remunerazione. Resta escluso l'impianto e la rete di depurazione industriale, quale opera privata di pubblica utilità, che resta in proprietà del Gestore.-----

-Art. 17 - Delega per attività amministrativa, tecnica e di controllo complementare alla gestione del Servizio Idrico Integrato-----

Allo scopo di semplificare la realizzazione degli interventi, il Consiglio di Bacino agevola i rapporti tra il Gestore e gli enti locali anche con strumenti di concertazione e autorizza le deleghe, gli accordi e le intese per l'esercizio delle competenze in materia ambientale.-----

-Art. 18 - Rapporti tra grossista, Consiglio di Bacino e Gestore-----

18.1 Il Consiglio di Bacino provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza.-----

Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e al Consiglio di Bacino.-----

18.2 Il grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dal Consiglio di Bacino in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.-----

18.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria il Consiglio di Bacino nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, del Consiglio di Bacino competen-

te per il Gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, il Consiglio di Bacino competente procede.-----

-----Titolo VI - PENALI E SANZIONI-----

-----Art. 19 - Penali-----

19.1 Il Consiglio di Bacino, in caso di mancato raggiungimento da parte del gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Consiglio di Bacino, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicarle, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità.-----

19.2 Il Consiglio di Bacino comunica all'AEEGSI le penali applicate al gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.-----

-----Art. 20 - Sanzioni-----

20.1 Il Consiglio di Bacino è tenuto a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguenti sanzionatori di competenza.-----

-----Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI-----

-----Art. 21 - Garanzie-----

21.1 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia fidejussoria, assicurativa o bancaria, che sia utile per coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio come indicati nel piano degli interventi, in base alle disposizioni di Legge.-----

21.2 Il gestore si impegna a dare comunicazione al Consiglio di Bacino del rinnovo di detta fidejussione ovvero a consegnare la fidejussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.-----

21.3 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fidejussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del Consiglio di Bacino entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta del Consiglio di Bacino, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.-----

21.4 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.-----

-----Art. 22 - Assicurazioni-----

22.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:-----

a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di: limite di risarcimento per sinistro EURO 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per ogni sinistro e serie di sinistri; limite di risarcimento annuo EURO 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per l'insieme dei sinistri di una annualità assicurativa.-----

b) Protezione degli impianti contro i rischi di eventi atmo-

sferici e naturali, per il massimale di EURO 50.000.000,00 (cinquantamiloni/00) per sito assicurato e per anno; per i rischi da terremoto, maremoto, inondazione, allagamento EURO 20.000.000,00 (ventimiloni/00) per sito assicurato per anno.

-Art. 23 - Coordinamento con la convenzione per la gestione del servizio e disciplinare allegato "A" all'atto avente N. 135365 del Repertorio del Notaio Giuseppe Giardina del 29 febbraio 2000-----

La presente convenzione vale quale integrazione e aggiornamento della precedente, che prosegue.-----

In relazione al disciplinare allegato sotto la lettera A) al predetto atto valgono le seguenti indicazioni di coordinamento:-----

- art. 1: l'oggetto dell'affidamento è confermato, con le precisazioni di cui agli artt. 2, 3, 4 della presente convenzione integrativa;-----
- artt. 2, 3 e 4 sono confermati;-----
- art. 5 è abrogato ed è sostituito dagli artt. 21 e 22 della odierna convenzione, ed il gestore provvederà ad adeguare il rapporto alle nuove previsioni entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente integrazione;-----
- art. 6 è confermato;-----
- art. 7 abrogato, e sostituito dalla indicazione degli obblighi del Gestore di cui alla odierna convenzione, in particolare art. 2 ed art. 14;-----
- art. 8 è confermato;-----
- art. 9 è abrogato;-----
- art. 10 è confermato;-----
- art. 11 è abrogato e sostituito dalle norme della presente convenzione in ordine agli obblighi reciproci tra Consiglio di Bacino e Gestore;-----
- art. 12 è confermato;-----
- art. 13 è confermato;-----
- art. 14 è confermato il primo comma, è abrogato il secondo comma;-----
- art. 15 è confermato;-----
- art. 16 è confermato;-----
- art. 17 è abrogato e sostituito dagli artt. 19 e 20 (titolo VI) della presente convenzione integrativa;-----
- art. 18 è confermato, si applicano inoltre in quanto compatibili le norme dell'art. 12 della convenzione integrativa per il caso di cessazione anticipata;-----
- artt. 19, 20 e 21 sono abrogati e sostituiti dagli articoli del titolo IV in materia di cessazione e subentro della presente convenzione integrativa;-----
- art. 22 la clausola compromissoria è abrogata;-----
- artt. 23 e 24 sono confermati.-----

Gli allegati indicati nella convenzione stipulata con atto del Notaio Giuseppe Giardina in data 29 febbraio 2000, N. 135365 del Repertorio, sono integrati e sostituiti dal piano

d'ambito, allegato e redatto ai sensi dell'art. 149 del T.U. 152/2006 e s.m.i.-----

La carta dei servizi sarà aggiornata nei termini previsti dall'AEEGSI.-----

---Art. 24 - Modalità di aggiornamento della convenzione---

Le parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi dell'art. 7 della presente convenzione integrativa.-----

La presente convenzione integra la precedente convenzione, stipulata con atto del Notaio Giuseppe Giardina in data 29 febbraio 2000, N. 135365 del Repertorio; per tutte le parti non compatibili prevale la presente convenzione.-----

Tutte le spese della convenzione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc) sono a totale carico del Gestore.-----

Qualsiasi controversia in ordine al rapporto disciplinato dalla presente convenzione sarà sottoposto al Tribunale di Vicenza ovvero al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.-----

---Art. 25 - Allegati-----

Alla delibera n. 7 in data 21 giugno 2016 dell'assemblea d'ambito sono allegati, costituendo quindi indirettamente allegati della presente convenzione:-----

a) Deliberazione della Autorità d'Ambito n. 10/83 del 2 agosto 1999 (scelta della forma di gestione);-----

b) deliberazione del Consiglio di Bacino n. 7 del 1° dicembre 2015 (affidamento del servizio);-----

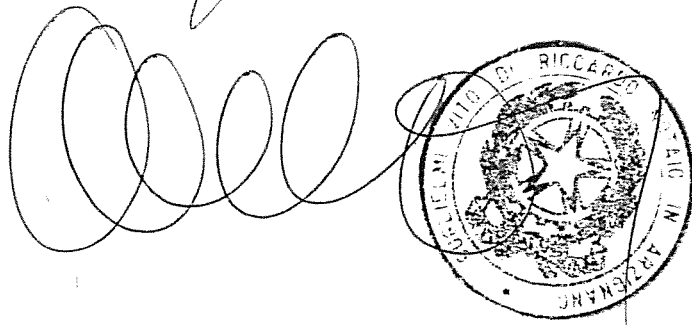
c) convenzione di affidamento del servizio, stipulata con atto del Notaio Giuseppe Giardina in data 29 febbraio 2000, N. 135365 del Repertorio, ed allegato disciplinare sub A) e carta dei servizi sub B);-----

d) piano d'ambito e relativa deliberazione di adozione da parte del Consiglio di Bacino n. 9 del 29 dicembre 2011;-----

e) regolamento di utenza per il servizio di somministrazione dell'acqua potabile; regolamento di utenza per il servizio di somministrazione dell'acqua industriale; regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane.-----

All
fatto sotto dell'ille la piena d'è piena la
fatto sotto a me la cui solo in acqua f'è la
fatto d'essere la il tutto a volte b'è f'essere
e lo ottenuto alla ne d'è -

Alb. A. G.
Puntelice



RICCARDO
2
n
Mu
e c
ste
di
Mc
Ge
Ce
Ma
Fra
Po
Re
Ma
Ce
Tor
Bau
Tas
Alb

blica
nuta



CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI DELL'ASSEMBLEA D'AMBITO

N. 07

DEL: 21.06.2016

OGGETTO:

ADEGUAMENTO DELLA CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL GESTORE AFFIDATARIO, ETRA SPA, AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO (AEEGSI) N. 655/2015/R/IDR E N. 17/2016/R/IDR. APPROVAZIONE SCHEMA.

L'anno ~~due~~ ^{dieci} ~~milas~~ ^{sedici}, il giorno **26** del mese di **LUGLIO**, alle ore **14.30** presso la sala consiliare del Municipio di Arzignano convocati dal Sindaco di Arzignano, Presidente del Consiglio di bacino Valle del Chiampo, con lettera in data 20.07.2016 prot. n. XXX, si è riunita l'Assemblea d'Ambito.

Assiste alla seduta il Direttore dott.ssa **Alessandra Maule**.

Fatto l'appello risultano: presenti |p| - assenti |a|

p Monchelato Liliana Teresa	Sindaco del Comune di Altissimo
p Gentilin Giorgio	Sindaco del Comune di Arzignano
p Ceron Renato	Sindaco del Comune di Brendola
p Macilotti Matteo	Sindaco del Comune di Chiampo
p Franchetti Cinzia Maria	Consigliere delegato del Comune di Crespadoro
p Poli Michele	Sindaco del Comune di Gambellara
p Restello Luca	Sindaco del Comune di Lonigo
p Magnabosco Dino	Sindaco del Comune di Montebello Vicentino
a Cecchetto Milena	Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore
p Tonello Antonio	Sindaco del Comune di Montorso Vicentino
p Bauce Romina	Sindaco del Comune di Nogarole Vicentino
p Tasso Gabriele	Sindaco del Comune di San Pietro Mussolino
p Albiero Luca	Sindaco del Comune di Zermeghedo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio il 22/06/2016
Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott.ssa Alessandra Maule



A.A. n. 7 del 21.06.2016

DECRETAMENTO DELLE CONVENZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN HOUSE PROVINDING AI SENSI DELLE DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E IL SERVIZIO IDRICO 656/2015 E 664/2015- APPROVAZIONE SCHEMI.

L'ASSEMBLEA

Il Presidente illustra ai Sindaci quanto segue:

“ Il D.Lgs. 152/2006, Parte III^A, detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio idrico Integrato (SII) comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue, in particolare l'art. 147 prevede che i SII siano riorganizzati sulla base di Ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'art. 142 comma 3, prevede, che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito svolgano le funzioni di organizzazione del S.I.I., di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento del servizio e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III^A del decreto stesso.

La Regione Veneto con L.r. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare il S.I.I..

In data 29 ottobre 1998 è stato costituito l'Ambito Territoriale Ottimale “Valle del Chiampo” e con provvedimento dell'Assemblea d'ambito n° 10 in data 2 agosto 1999, secondo i principi contenuti nella legge n. 36/1994 e della legge regionale Veneto n.5/98, è stata approvata l'organizzazione del S.I.I..

Con deliberazioni dell'Assemblea d'Ambito n. 4 in data 4 febbraio 2000 e n. 9 in data 4 aprile 2000 sono state approvate la convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Ambito e l'ente gestore, sottoscritte con la società F.I.C. S.p.A. (ora Acque del Chiampo S.p.A.) in data 29 febbraio 2000 per una durata complessiva di anni 30 e con la società Medio Chiampo S.p.A. in data 25 maggio 2000 per la medesima durata.

L'art. 2 comma 186-bis della L. 191/2009 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31.12.2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 216/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14/2012, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito.

La Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012, parzialmente modificata dalla Legge regionale n. 52 del 31 dicembre 2012, ha disciplinato l'istituzione dei nuovi enti (Consigli di Bacino), confermando l'ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo nel quale ricadono i 13 comuni già facenti parte dell'AATO Valle del Chiampo e la formale costituzione del nuovo Consiglio di Bacino Valle del Chiampo è avvenuta in data 29 ottobre 2012 a seguito della sottoscrizione da parte di tutti i Comuni ricadenti nell'ATO della convenzione istitutiva.

L'Assemblea d'Ambito con provvedimento n. 7 in data 1 dicembre 2015 ha confermato che il Piano d'ambito vigente prevede l'affidamento del servizio, con la forma della gestione in house, alla società Acque del Chiampo S.p.A. quale gestore unico, avviando un percorso per l'integrazione con il gestore conforme Medio Chiampo S.p.A. prima della scadenza delle concessioni in essere.

L'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), alla quale con DL nr. 201/2011 sono stati affidati i compiti di controllo e indirizzo a livello nazionale del S.I.I., con deliberazione nr. 656/2015/R/Idr del 23 dicembre 2015 avente ad oggetto: “ Convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – Disposizioni sui contenuti minimi essenziali” ha disposto che *“tutte le gestioni in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile secondo le modalità previste dal metodo tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.*

Con deliberazione nr. 664/2015/R/Idr del 28 dicembre 2015 l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) ha approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), prevedendo che entro il 30 aprile 2016, l'Ente di governo dell'Ambito trasmetta ai fini dell'approvazione da

ADEGUAMENTO DELLE CONVENZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN HOUSE PROVINCIALE AI SENSI DELLE DELIBERAZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS E IL SERVIZIO IDRICO 656/2015 E 664/2015- APPROVAZIONE SCHEMI.

parte dell'Autorità lo schema regolatorio, inviando tra l'altro la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la nuova disciplina introdotta dall'Autorità.

alla luce delle disposizioni contenute nei provvedimenti citati, risulta necessario adeguare le convenzioni in essere alle disposizioni dell'Autorità e, pertanto, questo Consiglio di Bacino ha predisposto gli schemi di convenzione di affidamento delle gestioni con l'integrazione dei contenuti minimi essenziali secondo quanto previsto nell'Allegato A della delibera AEEGSI 656/2015 con l'abrogazione o le modifiche delle parti non più conformi a seguito delle integrazioni effettuate.

quanto sopra premesso

terminata la discussione, i cui termini sono riportati in apposito verbale, il Presidente pone ai voti l'argomento che viene approvato, per alzata di mano, con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 12
VOTANTI	N. 12
FAVOREVOLI	N. 12
QUOTE DI RAPPRESENTANZA PRESENTI:	N. 778
QUOTE A FAVORE:	N. 778

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

Adito e fatto proprio ciò che precede

rispetto il Testo unico ambientale, Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

rispetta la convenzione istitutiva dell'A.A.T.O.

rispetta l'allegato parere favorevole espresso dal Direttore Generale, previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

rispetta la L.R. 27 aprile 2012, nr. 17;

DELIBERA

1. di approvare l'adeguamento delle Convenzioni per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), nr. 656/2015 e 664/2015 secondo gli schemi allegato A e B del presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Direttore del Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo" di porre in essere tutto quanto necessario per dare piena e completa attuazione alla presente deliberazione e, in particolare, di incaricare il Presidente a sottoscrivere l'adeguamento delle Convenzioni per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato alle società Acque del Chiampo S.p.A. e Medio Chiampo S.p.A.;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento.

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Giorgio Gentilin

IL DIRETTORE

f.to Dott.ssa Alessandra Maule

Parere tecnico espresso:

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE

f.to Dott.ssa Alessandra Maule

Parere contabile espresso:

NON DOVUTO

IL DIRETTORE

f.to Dott.ssa Alessandra Maule

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

20 DIC. 2016

IL DIRETTORE

Dott.ssa Alessandra Maule



...che
ai sensi dell'art 151 del TU 152/2006, il rapporto tra l'Ente di governo dell'ambito e il soggetto Gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall'Ente di governo dell'ambito sulla base delle convenzioni tipo e relativi disciplinari adottati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed sistema idrico;

Attualmente è vigente la convenzione tra l'Autorità d'ambito – oggi Consiglio di bacino - e il Gestore del servizio idrico integrato – oggi Acque del Chiampo spa¹, nr 135.365 di Rep. e nr. 8573 Racc. Notaio Giardina, del 29 febbraio 2000;

A seguito della legge regionale veneta nr 17/2012, gli enti locali compresi nell'A.T.O. Valle del Chiampo hanno costituito il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, attuale ente di governo (con atto del 29.10.2012 nr. 3396 rep Segretario generale di Arzignano).

L'assemblea d'Ambito con la delibera 07 del 01.12.2015 ha confermato che il Piano d'ambito vigente prevede l'affidamento del servizio, con la forma di gestione in house, ad Acque del Chiampo spa quale gestore unico (avviando un percorso per l'integrazione con il gestore conforme Medio Chiampo spa)

A seguito della novella del T.U. nr. 152 cit. introdotta con il DL 12 settembre 2014 n. 133, conv. con l. 164/2014, le convenzioni esistenti devono essere integrate in conformità alle indicazioni normative e alle modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed sistema idrico;

L'Autorità ha deliberato con atto nr 656/2015/IDR del 23 dicembre 2015 la "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato – disposizioni sui contenuti minimi essenziali".

Il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo e il Gestore del SII Acque del Chiampo spa provvedono quindi col presente atto ad integrare e aggiornare la convenzione vigente del 29.02.2000, come di seguito meglio identificata;

Entrambe le parti danno atto che un settore dell'attività affidata dagli enti soci ad Acque del Chiampo spa riguarda la erogazione del servizio di fognatura e depurazione industriale, che è inserito tra le "attività diverse" e non è considerato nel piano tariffario del Piano d'Ambito, in quanto tale servizio viene svolto per fini di pubblica utilità con specifica rete esclusiva separata ed efficientata di proprietà di Acque del Chiampo spa, non compresa nella ricognizione della infrastrutture degli enti soci affidate al Gestore di cui al Piano d'Ambito; detta rete è specificamente destinata alla fognatura di acque reflue industriali con apposito impianto di depurazione in Arzignano. Questo specifico aspetto della erogazione del servizio è stato oggetto di Relazione metodologica inviata dal Consiglio di Bacino all'AEEGSI, per ottemperare alla Delibera AEEGSI n.585/2012 Metodo tariffario Transitorio.

Tutto ciò premesso e richiamato

L'anno, il giorno...del mese di, inpresso la sede del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo sito in...

Tra

Il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, costituito ai sensi 3 della l.r. 27 aprile 2012 n. 17, con sede in..... in persona di in qualità di Presidente nominato dall'Assemblea con deliberazione nr (di seguito **Consiglio di Bacino**)

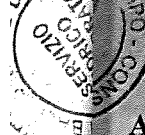
E

La società Acque del Chiampo spa.... con sede in, CF/ P.IVA., in persona di nella qualità di Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore (di seguito **Gestore**)

Si conviene e stipula quanto segue

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.

¹ A seguito del cambio di denominazione sociale di F.I.C. spa in Acque del Chiampo spa, con atto ricevuto dal Notaio Guglielmi nr 26569 del 17 febbraio 2000, iscritto successivamente al registro delle imprese.



Art 1 - Definizioni

1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente atto, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti

Altre attività idriche è l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- 
- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
 - b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
 - c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
 - d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
 - e) la riscossione;

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche, e comprende la gestione della fognatura e depurazione industriale con infrastrutture dedicate di proprietà del Gestore del SII;

Captazione l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento,

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi ;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;



Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito;

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo al Consiglio di Bacino e previa verifica da parte di quest'ultimo;

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dal Consiglio di Bacino.

1.2 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ratione temporis vigente.

Art.2 – Oggetto

2.1. Le parti si impegnano con la presente convenzione, quale aggiornamento e integrazione della vigente Convenzione nr 135.365 rep. e nr. 8.573 racc. Notaio Giardina di Arzignano, del 29.02.2000 come di seguito indicato all'art.23, a proseguire nella realizzazione delle attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato ed i servizi del perimetro delle attività affidate, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, il Consiglio di Bacino costituito con la Convenzione nr. Rep. 3.396 del 29.10.2012, ai sensi della l. r. 17/2012, si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;

c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, il Gestore - individuato come in premessa in Acque del Chiampe spa - , si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dal Consiglio di Bacino in attuazione della normativa vigente;

b) sostenere i rischi connessi alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;

c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

Art.3 - Regime giuridico per la gestione del servizio

3.1 Il Gestore Acque del Chiampe spa provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di società in house providing in adempimento alla vigente Convenzione nr 135.365 rep. e nr. 8.573 racc. Notaio Giardina di Arzignano, del 29.02.2000, alla deliberazione della Autorità d'Ambito n. 10/83 del 02.08.1999, del Consiglio di Bacino nr 07 del 01.12.2015 ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

Art.4 - Perimetro delle attività affidate

4.1 Il Consiglio di Bacino è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro della gestione conforme.

4.2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è:

1) **il Servizio Idrico Integrato di cui all'art 141 comma 2 del d.lgs. 152/2006**, ovvero insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione ad usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;

2) **Altre attività idriche**, ovvero l'insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:



lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate di acqua ad uso agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;

b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;

c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;

d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;

e) la riscossione.

3) Attività diverse, ovvero attività diverse da quelle idriche relative all'attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche, e comprende la gestione della fognatura industriale con infrastrutture dedicate di proprietà del Gestore del SII;

4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato a seguito di delibera del Consiglio di Bacino, includendovi ulteriori servizi correlati all'attività del Servizio Idrico Integrato, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

4.4 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni:

ALTISSIMO, ARZIGNANO, BRENDOLA, CHIAMPO, CRESPADORO, LONIGO, MONTECCHIO MAGGIORE, MONTORSO VICENTINO, NOGAROLE VICENTINO, SAN PIETRO MUSSOLINO.

4.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.

4.6 Il Consiglio di Bacino ed il Gestore prendono atto che all'interno del perimetro amministrativo dell'ATO opera il gestore conforme:

MEDIO CHIAMPO SPA per i Comuni di ZERMEGHEDO, MONTEBELLO VICENTINO, GAMBELLARA

Art.5 - Durata della convenzione

5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo, la durata dell'affidamento prosegue per come indicata dalla Convenzione nr. 135.365 rep., nr. 8573 racc. Notaio Giardina di Arzignano, del 29.02.2000 fissata con durata di anni 30 (trenta).

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo di durata della Convenzione pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2 bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).

5.3 Nei casi di cui al comma 5.2, il Gestore presenta motivata istanza al Consiglio di Bacino, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. Il Consiglio di Bacino decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Titolo II PIANO D'AMBITO

ART.6 - Contenuto del Piano d'Ambito

6.1 Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

a) la **Ricognizione delle infrastrutture**, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

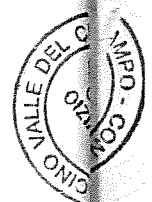
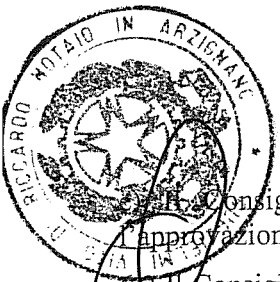
b) il **Programma degli Interventi (PdI)**, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione.

c) il **Modello gestionale ed organizzativo**, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

d) il **Piano Economico-Finanziario (PEF)**, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento.

Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

Fa parte dell'attività affidata dal Consiglio di Bacino ad Acque del Chiampo spa la erogazione del servizio di fognatura e depurazione industriale, che è inserito tra le "attività diverse" e non è considerato nel piano tariffario del Piano d'Ambito, in quanto tale servizio viene svolto per fini di pubblica utilità con specifica rete esclusiva separata ed efficientata di proprietà di Acque del Chiampo spa, non compresa nella ricognizione delle infrastrutture degli enti soci affidate al Gestore di cui al Piano d'Ambito; detta rete è specificamente destinata alla fognatura di acque reflue industriali con apposito impianto di depurazione in Arzignano.



Il Consiglio di Bacino assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

6.2 Il Consiglio di Bacino assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

ART.7 Aggiornamento del Piano d'Ambito

7.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, il Consiglio di Bacino - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "specifico schema regolatorio" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

a) **l'aggiornamento del Programma degli Interventi**, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuare su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi.

Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

Il Consiglio di Bacino individua un ambito finanziario e /o dimensionale degli interventi, in cui il Gestore può operare autonome variazioni e adeguamenti rispetto al programma, in coerenza con la programmazione e dandone motivazione, e di cui il Consiglio di Bacino prende atto nel successivo aggiornamento.

b) **l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario**, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente.

c) **la convenzione di gestione**, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.

7.2 Il Consiglio di Bacino assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

7.3 Il Consiglio di Bacino assicura che l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art.8 - Raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

8.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli

rumo
onve

rt.9

1 Q
revis
equil

2 L
ell'ec
nanz
er le
ormu

3 E'
resse

rt.1

0.1 I
ndica

) rev
egola

tratt

alloc

ridel

revis

rimo

) rev
ivelli

) m
icorr

) ric
imiti

) ev

0.2

Art.1

1.1

giorr

prop

ipor

nelle

sotto

parte

strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.

Art.9 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

9.1 Qualora si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta al Consiglio di Bacino istanza di riequilibrio.

9.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

9.3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Art.10 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

10.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell'articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

10.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

Art.11 - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

11.1 Il Consiglio di Bacino decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, il Consiglio di Bacino, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.



L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dal Consiglio di Bacino non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO

Art. 12 - Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente.

12.1 Il Consiglio di Bacino è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

12.2 Il Consiglio di Bacino verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio, e quelli da trasferire al Gestore entrante.

12.3 Il Consiglio di Bacino dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

12.4 Il Consiglio di Bacino individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, sentiti i Finanziatori, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; il Consiglio di Bacino delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.

12.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dal Consiglio di Bacino il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

12.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con il Consiglio di Bacino sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore subentrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

12.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse al Consiglio di Bacino, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.

12.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dal Consiglio di Bacino, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore - limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dal Consiglio di Bacino unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi - attraverso la proroga della convenzione; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Art. 13 Ulteriori obblighi del Consiglio di Bacino

13.1 Il Consiglio di Bacino è obbligato a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- c) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- d) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- e) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.

Art.14 Ulteriori obblighi del Gestore

14.1 Il Gestore è obbligato a:

- 
- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla convenzione;
 - b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dal Consiglio di Bacino in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
 - c) aggiornare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
 - d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
 - e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
 - f) trasmettere al Consiglio di Bacino le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
 - g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Consiglio di Bacino ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
 - h) dare tempestiva comunicazione al Consiglio di Bacino del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni del Consiglio di Bacino medesimo;
 - i) restituire al Consiglio di Bacino alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;
 - j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
 - k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;



...modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;

m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;

n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla convenzione;

o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.

Art 15 Delega alla convocazione della conferenza di servizi

Il Consiglio di Bacino si impegna ad approvare con la necessaria tempestività i progetti definitivi delle opere, degli interventi nel Programma degli Interventi (PdI) del Piano d'Ambito, tutte le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi e impianti che gli sono sottoposti dal Gestore (art 158 bis T.U.152/2006).

Ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/1990 e sue integrazioni e modifiche, nel caso di realizzazione di lavori pubblici ed opere di pubblica utilità, la conferenza di servizi prevista dall'art 158 bis e dalle norme del settore è convocata dal Gestore previo assenso del Consiglio di Bacino, fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di lavori pubblici e di valutazione di impatto ambientale. Quando la conferenza è convocata ad istanza del Gestore spetta in ogni caso al Consiglio di Bacino, o suo rappresentante/delegato, il diritto di voto.

Il Consiglio di Bacino ha facoltà di individuare il Gestore quale soggetto delegato in modo permanente a convocare la conferenza di servizi.

Art. 16 Delega dei poteri espropriativi

Il Consiglio di Bacino, ai sensi degli artt. 3 comma 2, e 6 comma 8 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. ed in applicazione dell'articolo 158 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dispone con la presente convenzione la delega al Gestore per l'esercizio dei poteri espropriativi di cui la medesima autorità risulti titolare ai sensi di legge.

La delega riguarda tutti i casi di espropriazione ed asservimento per pubblica utilità che si rendessero necessari per l'attuazione del programma degli interventi e per l'esatto adempimento degli obblighi conseguenti alla presente Convenzione e alla gestione del S.I.I.; il Gestore ha le funzioni e i poteri di "Autorità espropriante" per tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento ablativo di espropriazione per pubblica utilità/imposizione di servitù, e ogni atto del procedimento deve riportare gli estremi della delega stessa.

La delega comprende tutte le fasi e gli atti amministrativi del procedimento ablativo di espropriazione per pubblica utilità inclusa la indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.10 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e ai sensi dell'art 14 della legge 241/1990 e s.m.i., finalizzata, ove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, dell'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità.

E' in capo al Gestore anche l'onere relativo allo svolgimento delle procedure espropriative, il pagamento dell'indennità, la legittimazione ad agire in giudizio e a resistere nel giudizio di opposizione alla stima, nonché la stipula a propria cura e spese degli eventuali atti di acquisizione della proprietà e/o costituzione di servitù per la posa di nuove condotte ed altre opere.



La titolarità dei beni espropriati è intestata al Gestore. Tali beni seguono la disciplina generale dei beni strumentali al S.I.I. e, pertanto, alla scadenza della presente Convenzione, o in caso di risoluzione della stessa, riscatto o recesso saranno restituiti al Consiglio di Bacino o al/i soggetto/i da questa indicato/i ai sensi della presente Convenzione ed il Gestore ne otterrà la integrale remunerazione. Resta escluso l'impianto e la rete di depurazione industriale, quale opera privata di pubblica utilità, resta in proprietà del Gestore.

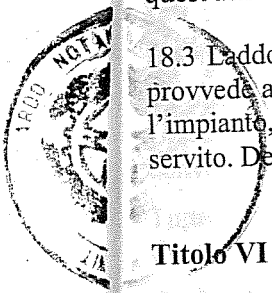
Art 17 – Delega per attività amministrativa, tecnica e di controllo complementare alla gestione del Servizio Idrico Integrato.

Allo scopo di semplificare la realizzazione degli interventi, il Consiglio di Bacino agevola i rapporti tra il gestore e gli Enti locali anche con strumenti di concertazione e autorizza le deleghe, gli accordi e le intese per l'esercizio delle competenze in materia ambientale.

Articolo 18 Rapporti tra grossista, Consiglio di Bacino e Gestore

18.1 Il Consiglio di Bacino provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e al Consiglio di Bacino.

18.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dal Consiglio di Bacino in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.



18.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria il Consiglio di Bacino nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, del Consiglio di Bacino competente per il gestore servito. Decorso 30 giorni senza che il parere sia stato reso, il Consiglio di Bacino competente procede.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Art 19 Penali

19.1 Il Consiglio di Bacino in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo Consiglio di Bacino, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità.

19.2 Il Consiglio di Bacino comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

Art. 20- Sanzioni

20.1 Il Consiglio di Bacino è tenuto a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI



Art.21 - Garanzie

21.1 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria, che sia utile per coprire gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio come indicati nel Piano degli Interventi, in base alle disposizioni di legge.

21.2 Il Gestore si impegna a dare comunicazione al Consiglio di Bacino del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

21.3 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte del Consiglio di Bacino entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta del Consiglio di Bacino, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

21.4 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Art.22 - Assicurazioni

22.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per

a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di: limite di risarcimento per sinistro € 5.000.000,00 (cinque milioni euro) per ogni sinistro e serie di sinistri; limite di risarcimento annuo € 10.000.000,00 (dieci milioni euro) per l'insieme dei sinistri di una annualità assicurativa.

b) Protezione degli impianti contro i rischi di eventi atmosferici e naturali, per il massimale di 50.000.000,00 € (cinquanta milioni euro) per sito assicurato e per anno; per i rischi da terremoto, maremoto, inondazione, allagamento 20.000.000,00 € (venti milioni euro) per sito assicurato per anno.

Art. 23 - Coordinamento con la Convenzione per la gestione del servizio e disciplinare allegato nr 135.365 rep e nr.8.573 racc. Notaio Giardina del 29.2.2000.

La presente Convenzione vale quale integrazione e aggiornamento della precedente, che prosegue. In relazione al Disciplinare allegato sub A alla stessa, valgono le seguenti indicazioni di coordinamento:

- art. 1: l'oggetto dell'affidamento è confermato, con le precisazioni di cui agli art. 2,3,4 della presente Convenzione integrativa;
- artt. 2, 3 e 4 sono confermati;
- art. 5 è abrogato ed è sostituito dagli artt. 21 e 22 della odierna Convenzione, ed il Gestore provvederà ad adeguare il rapporto alle nuove previsioni entro 6 mesi dalla sottoscrizione della presente integrazione.
- art.6 è confermato;
- art. 7 abrogato, e sostituito dalla indicazione degli obblighi del Gestore di cui alla odierna convenzione, in particolare art.2 e art. 14 .
- art 8 è confermato;
- art 9 è abrogato;
- art.10 è confermato.
- art 11 è abrogato e sostituito dalle norme della presente Convenzione in ordine agli obblighi reciproci tra Consiglio di Bacino e Gestore.

- Art. 12 è confermato;
- art. 13 è confermato;
 - art. 14 è confermato il primo comma, è abrogato il secondo comma;
 - art. 15 è confermato;
 - art. 16 è confermato;
 - art. 17 è abrogato e sostituito dagli art 19 e 20 (titolo VI) della presente Convenzione integrativa;
 - art. 18 è confermato; si applicano inoltre in quanto compatibili le norme dell'art 12 della Convenzione integrativa per il caso di cessazione anticipata.
 - art 19, 20 e 21 sono abrogati e sostituiti dagli articoli del titolo IV in materia di cessazione e subentro della presente Convenzione integrativa.
 - art. 22, la clausola compromissoria è abrogata.
 - art. 23 e 24 sono confermati.

Gli allegati indicati nella Convenzione nr 135.365 rep. e nr. 8.573 racc. Notaio Giardina di Arzignano, del 29.02.2000 sono integrati e sostituiti dal Piano d'Ambito, allegato e redatto ai sensi dell'art. 149 del T.U. 152/2006 e s.m. i.

La Carta dei servizi sarà aggiornata nei termini previsti dalla AEEGSI.

Art.24- Modalità di aggiornamento della convenzione

19.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi dell'art. 7 della presente Convenzione integrativa.

La presente convenzione integra la precedente Convenzione nr 135.365 rep e nr 8573 racc. Notaio Giardina di Arzignano del 29.2.2000; per tutte le parti non compatibili prevale la presente convenzione.

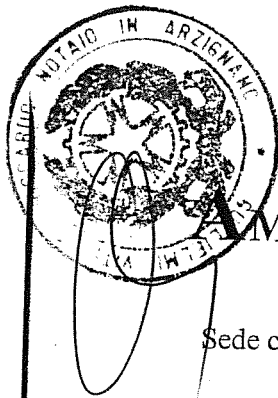
Tutte le spese della convenzione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc) sono a totale carico del Gestore.

Qualsiasi controversia in ordine al rapporto disciplinato dalla presente convenzione sarà sottoposto al Tribunale Vicenza ovvero al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto.

Art.25 - Allegati

22.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:

- a) Deliberazione della Autorità d'Ambito nr.10/83 del 02.08.1999 (scelta della forma di gestione);
- b) Deliberazione del Consiglio di Bacino n. 07 del 01.12.2015 (affidamento del servizio);
- c) Convenzione di affidamento del servizio nr.135.365 rep. e nr. 8.573 racc. Notaio Giardina di Arzignano, del 29.02.2000 ed allegato Disciplinare sub A e Carta dei Servizi sub.B.
- d) Piano d'Ambito e relativa Deliberazione di adozione da parte del Consiglio di Bacino n. 9 del 29.12.2011;
- e) Regolamento di utenza per il servizio di somministrazione dell'acqua potabile; Regolamento di utenza per il servizio di somministrazione dell'acqua industriale; Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane.



Pag.1

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

"VALLE DEL CHIAMPO"

Sede c/o Comune di Arzignano Piazza Libertà, 12 - c.a.p. 36071 Arzignano
(Provincia di Vicenza)

REGISTRO DEGLI ATTI DELL'ASSEMBLEA D'AMBITO

N. 10/83

DEL: 02.08.1999

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE, INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE, SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI ESISTENTI.

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno due del mese di agosto, alle ore 17:00 presso la sede dell'Ambito Territoriale Ottimale convocati dal Sindaco responsabile del coordinamento dell'A.T.O. con lettera in data 27/07/1999 prot. N. 74 si è riunita l'Assemblea d'Ambito.

Presiede, il Presidente Sig. **Signorin Gianfranco**.

Assiste alla seduta il Vice Direttore Generale dell'A.T.O. dott. **Scarpari Emilio**.

Fatto l'appello risultano: presenti [p] - assenti [a]

[p] Formenton Walter	Assessore delegato Amm.ne Prov.le di Vicenza
[p] Dalla Gassa Dario Cornelio	Vice Sindaco Comune di Altissimo
[p] Signorin Gianfranco	Sindaco Comune di Arzignano
[p] Fontanella Giuliana	Sindaco Comune di Chiampo
[p] Dalla Costa Giovanni Pietro	Sindaco Comune di Crespadoro
[p] Vignato Giuseppe	Sindaco Comune Gambellara
[p] Casaro Raffaele	Assessore delegato Comune Montebello Vicentino
[p] Curti Armando	Vice Sindaco Comune Montorso Vicentino
[p] Negro Marcegaglia Mario	Sindaco Comune Nogarole Vicentino
[p] Negro Marcegaglia Ernesto	Sindaco Comune San Pietro Mussolino.
[a] Sterluti Antonio	Sindaco Comune di Zermeghedo.

Sono nominati scrutatori i sigg.ri : Negro Marcegaglia Ernesto, Fontanella Giuliana, Sterluti Antonio.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio il 28.08.1999

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

Li, 28.08.1999

IL DIRETTORE GENERALE
Trenissin dott. Ugo

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE, INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE, SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI ESISTENTI.

SE/lg

Presidente dell'A.T.O. Valle del Chiampo **SIGNORIN** Gianfranco espone quanto segue:

MESSO CHE :

Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) Valle del Chiampo, costituitosi con convenzione notarile data 29 ottobre 1998, atto notaio Michele Colasanto di Arzignano n. 93412 di repertorio, comprende il territorio dei seguenti comuni: Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Montebello, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Zermeghedo;

Il detto territorio operano, nei servizi ricompresi nel ciclo integrato dell'acqua, i seguenti gestori e le forme istituzionali di seguito indicate:

FIC S.p.a. di Arzignano - opera nei servizi di fognatura civile, ma soprattutto industriale e nella depurazione civile/industriale per gran parte della Valle del Chiampo, (sette comuni). La S.p.a. è a capitale pubblico locale con possibilità di privatizzare il 32 per cento del capitale sociale. Opera nella depurazione e per la gran parte dei restanti servizi con una serie di appalti e/o affidamenti a trattativa privata.

Consorzio F.I.C. Montebello e Zermeghedo, ora trasformatosi in Consorzio servizi pubblici integrati «Medio Chiampo» di Montebello Vicentino - opera, tra l'altro, nei servizi di fognatura civile ed industriale e relativa depurazione nonché nel settore dell'acqua potabile. E' un'azienda speciale (scrittura privata autenticata in data 1° giugno 1999, repertorio notaio Paolo Dianese di Vicenza) dei comuni di Montebello Vicentino e Zermeghedo.

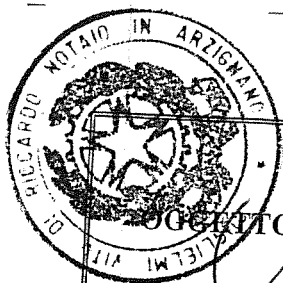
Il Comune di Gambellara ne è escluso pur essendo servito quale utente convenzionato; serve, inoltre, parte del territorio del Comune di Montorso.

Consorzio acquedotto Alta Valle - opera nel servizio del civico acquedotto a favore, parzialmente, del territorio dei Comuni di Arzignano, Chiampo, San Pietro Mussolino, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino. Gli organi istituzionali sono stati recentemente costituiti dopo un commissariamento di tre anni circa. Ha la forma organizzativa del Consorzio di Comuni ex art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Opera prevalentemente in economia e, per quanto riguarda lavori relativi agli investimenti, mediante contratti d'appalto.

Comune di Gambellara - gestisce in economia e con affidamento al Consorzio di Montebello Vicentino varie attività del servizio idrico integrato.

ATO ATTO che i primi tre soggetti hanno presentato domanda di salvaguardia;

46



A.T.O. n°10/02.08.1999

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE, INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE, SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI ESISTENTI.

RICHIAMATE :

- la legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- la legge regionale del Veneto 27 marzo 1998, n. 5 «Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- la deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 388 del 17 febbraio 1999, che approva la convenzione tipo e il disciplinare relativi ai rapporti fra Autorità d'ambito e gestori dei servizi idrici integrati;
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 29 aprile 1999 «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato»;

RICORDATO CHE :

l'articolo 7 della legge regionale n. 5/1998 dispone:

- al comma 1, che gli enti locali partecipanti all'ambito, attraverso la forma di cooperazione individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, organizzano il servizio idrico integrato al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- al comma 2, che l'Autorità d'ambito provvede, di norma, alla organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato con unico gestore;
- al comma 4, per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'ambito e di qualità del servizio prestato all'utenza l'A.T.O. può organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo più soggetti gestori;
- al comma 5, che il soggetto gestore deve provvedere, per la porzione di territorio servita, alla gestione di tutte le fasi del servizio idrico integrato;
- al comma 7, che l'Autorità d'ambito deve, nel termine di sessanta giorni dalla sua costituzione, approvare l'organizzazione del servizio idrico integrato, individuando per le gestioni non salvaguardate o mantenute, la forma di gestione scelte tra le seguenti: concessione a terzi, azienda speciale, società per azioni, società a responsabilità limitata;
- al comma 9, che qualora non si pervenga all'approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato entro 60 giorni la Giunta Regionale, previa diffida provvede in luogo dell'A.T.O. inadempiente;

l'articolo 8, della legge regionale 5/1998 stabilisce:

- ai commi 1 e 2 che l'organizzazione del servizio idrico integrato può prevedere «anche la salvaguardia di una o più delle gestioni esistenti» purchè tale salvaguardia abbia carattere di temporaneità;
- al comma 5 che con gli enti gestori eventualmente salvaguardati l'Autorità d'ambito deve stipulare la «convenzione» regolante i reciproci rapporti ed entro diciotto mesi dalla stipula di tale convenzione gli enti salvaguardati devono provvedere «per la porzione di territorio servita, all'intera gestione del servizio idrico integrato», comprensivo dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue;

46

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE, INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE, SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI ESISTENTI.

RITENUTO CHE nell'ipotesi si proceda alla salvaguardia, in via transitoria, di gestioni esistenti, appare necessario - per analogia con quanto stabilito dall'articolo 7, comma 6 - individuare il «soggetto cui compete il compito di coordinamento fra gli enti gestori»;

RILEVATO CHE:

- l'articolo 13 della legge regionale prevede che «gli enti locali partecipanti all'ambito, entro 60 giorni dalla costituzione dell'Autorità d'ambito, operano la ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione esistenti» e che l'Autorità d'ambito, entro 180 giorni dalla sua costituzione «approva il programma pluriennale degli interventi articolato per gestioni ed il relativo piano finanziario»;
- l'articolo 5 comma 7, lettera b) della legge regionale attribuisce all'Assemblea dell'Ambito la competenza ad approvare l'organizzazione e a scegliere la forma di gestione del servizio idrico integrato e ad individuare le gestioni da salvaguardare o mantenere, determinandone la durata;
- che l'Assemblea dell'A.T.O. dovrà approvare la convenzione e il relativo disciplinare regolanti i rapporti tra Autorità d'Ambito e soggetti gestori, ex art. 10 comma 1 della legge regionale 5/1998 - sulla base della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 388/1999;

CONSIDERATO CHE:

- nell'A.T.O. Valle del Chiampo, l'Autorità d'ambito si è costituita già in data 29 ottobre 1998, atto Notaio Colasanto Rep. N. 93412 e pertanto, essendo scaduto il termine, peraltro ordinatorio, previsto dalla legge, è urgente provvedere agli adempimenti volti all'organizzazione ed alla gestione del servizio;
- non sussistono quelle «particolari ragioni di natura territoriale ed amministrativa» richieste dalla legge per derogare, in via definitiva, al criterio normale della unicità del soggetto gestore;
- si rende necessario, pertanto, scegliere la miglior forma di gestione tra quelle previste dalla legge, nonché individuare l'unico soggetto gestore;
- tuttavia, la possibilità di prevedere «anche» la salvaguardia, in via transitoria, di una o più delle gestioni attualmente esistenti nel territorio di competenza dell'A.T.O. deve essere attentamente valutata al fine di consentire il graduale e progressivo raggiungimento dell'organizzazione del servizio secondo i nuovi criteri voluti dalla legge;

RICHIAMATO l'articolo 1 della convenzione del 29 ottobre 1998 «Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale «Valle del Chiampo», che prevede i principi, i criteri e le modalità a cui deve ispirarsi la cooperazione tra gli enti locali facenti parte dell'Ambito e l'organizzazione del servizio;

VALUTATO CHE:

- tra le forme di gestione indicate dall'articolo 7, comma 7 della legge regionale, quella delle società per azioni, di cui all'articolo 23 della legge 142/1990, è la più idonea a garantire l'erogazione del servizio secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità in ragione delle maggiori potenzialità gestionali assicurate dall'assetto organizzativo privatistico, nonché in ragione delle opportunità derivanti dalla possibile partecipazione azionaria minoritaria di soggetti privati, ed infine in ragione delle garanzie in ordine al necessario controllo sulla

8



A.T.O. n°10/02.08.1999

PROGETTO. APPROVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE, INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE, SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI ESISTENTI.

gestione da parte degli enti locali rappresentate dalla loro partecipazione azionaria di maggioranza;

- nel territorio dell'A.T.O. Valle del Chiampo, tra le gestioni esistenti, la F.I.C. s.p.a. appare quella dotata della più articolata struttura organizzativa, del più ampio territorio servito, dei più importanti impianti di collettamento e depurazione e garantisce i criteri di gestione imprenditoriale, economica ed efficiente;
- la F.I.C. S.p.a. è stata costituita appositamente da sette dei dieci enti facenti parte dell'Ambito «Valle del Chiampo» con oggetto sociale la gestione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 36/1994 con capitale pubblico locale maggioritario;
- non vi è la necessità di ricorrere a procedure concorsuali di evidenza pubblica per la individuazione nella F.I.C. s.p.a. del soggetto gestore del servizio idrico integrato, essendo tale modalità riservata ai casi in cui, come prevede l'art. 7, comma 8, della legge regionale, «la forma di gestione prescelta sia la concessione»;
- nel territorio dell'A.T.O. Valle del Chiampo esistono due altre gestioni, il «Consorzio servizi pubblici integrati Medio Chiampo» di Montebello Vicentino ed il Consorzio Acquedotto Alta Valle;
- che non vi sono i presupposti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 5/1998 per poter procedere alla salvaguardia del Consorzio Acquedotto Alta Valle in considerazione della struttura organizzativa dell'Ente, nonché del numero di utenti serviti che non garantiscono criteri di efficienza, efficacia ed economicità né la capacità di addivenire alla gestione del servizio idrico integrato per l'intero territorio dei comuni consorziati;
- che vi sono i presupposti giuridici per procedere alla salvaguardia del «Consorzio servizi pubblici integrati Medio Chiampo» di Montebello Vicentino;
- è individuabile nella F.I.C. s.p.a., oltre che il soggetto unico gestore per la fase a regime del servizio, anche il soggetto cui affidare il compito di coordinamento per la fase transitoria nella quale sarà disposta la salvaguardia;
- si rende necessario predisporre le convenzioni ed i relativi disciplinari, strutturati sulla base di quelli contenuti nella deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 388/1999 e nel Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 29 aprile 1999 «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato» al fine di regolare i rapporti tra l'Autorità d'ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato, nonché - per la fase transitoria - tra l'Autorità d'ambito e le gestioni salvaguardate;
- è opportuno invitare la gestione salvaguardata a provvedere, nel termine di diciotto mesi dalla stipula della convenzione, all'intera gestione del servizio idrico integrato nella porzione di territorio da loro servita;
- è opportuno invitare gli enti locali partecipanti all'A.T.O. ad operare sollecitamente la ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione esistenti;
- si renderà necessario approvare altrettanto sollecitamente il programma pluriennale degli interventi, articolato per gestioni, ed il relativo piano finanziario che dovranno essere predisposti dalla struttura operativa alle dipendenze del direttore dell'Autorità d'ambito;

PRESO ATTO del parere espresso dal Vice direttore dell'A.T.O., che ritiene, per motivi di economicità, efficacia ed efficienza, sia da salvaguardare una sola gestione per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, per un periodo di anni due, eventualmente

46

A.T.O. n°10/02.08.1999

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE, INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE, SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI ESISTENTI.

orogabile con successivo provvedimento, per concentrare le risorse disponibili nella creazione e el mantenimento dell'unico gestore dell'A.T.O. individuato, così come prevede la legge 36/1994 e legge regionale 5/1998 e che non è possibile salvaguardare le gestioni in economia e che nel territorio dovrà essere mantenuto un unico gestore".

i propone pertanto all'Assemblea l'approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato alla base di quanto sopra esposto.

Presidente **SIGNORIN** Gianfranco chiede all'Ing. Redi Hermes, Direttore Generale della F.I.C. p.A., di presenziare alla seduta.

Presidente, esposto quanto sopra, sottolinea i motivi per i quali è urgente giungere all'individuazione dell'ente gestore ed in particolare spiega che in Parlamento è in corso di discussione la riforma del sistema dei servizi pubblici locali, la quale prevede che il gestore dei servizi sia individuato mediante gara e che quindi non si possa più procedere con l'affidamento diretto.

Assessore delegato dell'Amministrazione Provinciale, **FORMENTON** Walter, giustifica la salvaguardia del Consorzio di Montebello.

Sindaco del Comune di san Pietro Mussolino, **NEGRO MARCIGAGLIA** Ernesto, chiede che venga salvaguardato anche il Consorzio Alta Valle con sede nel Comune di Altissimo.

A questo punto della seduta entra in aula il Sindaco del Comune di Zermeghedo, dott. **STERLUTI** Antonio.

Dopo ampia discussione si concorda di togliere il punto due del dispositivo, che appare nella proposta di delibera inviata a tutti i componenti dell'Assemblea, che riguarda l'autorizzazione al Consorzio acquedotto Alta Valle ad esercitare la propria attività fino al 31.12.1999; si decide quindi di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea la proposta togliendo preventivamente tale punto in quanto non pertinente con l'oggetto della delibera. Nella delibera si individuano solo l'Ente Gestore e l'Ente da salvaguardare. Il Consorzio Alta Valle potrà continuare la sua attività con altri scopi.

Terminata la discussione, preso atto della nomina a scrutatori dei Signori: Negro Marcigaglia Ernesto, Fontanella Giuliana, Sterluti Antonio e nessun altro componente l'Assemblea avendo chiesto ulteriormente la parola, il Presidente, dopo avere letto il dispositivo della proposta pone ai voti la delibera che viene approvata in forma palese con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 11
VOTANTI	N. 11
FAVOREVOLI	N. 11

QUOTE DI RAPPRESENTANZA PRESENTI 100 %

8



A.T.O. n°10/02.08.1999

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE, INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE, SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI ESISTENTI.

Pertanto,

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

Udito e fatto proprio quanto precede;

VISTA la legge n. 36/94;

VISTA la legge R.V. n.5/98;

VISTA la convenzione istitutiva dell'A.T.O.;

In conformità all'esito, debitamente accertato e proclamato, della votazione;

DELIBERA

1. Di approvare l'organizzazione del servizio idrico integrato dell'A.T.O. «Valle del Chiampo» attraverso la forma di gestione della s.p.a. a capitale pubblico integrale o prevalente individuando, quale gestore, la F.I.C. s.p.a. con sede in Arzignano, Via dei Mille 2/bis e procedendo alla salvaguardia, per il periodo transitorio di anni due prorogabile per altri due, della gestione rappresentata dal «Consorzio servizi pubblici integrati Medio Chiampo.
2. Di individuare nella F.I.C. s.p.a. il soggetto cui competerà il compito di coordinamento fra gli enti gestori nella fase transitoria in cui sarà mantenuto il regime della salvaguardia.
3. Di invitare il soggetto gestore e l'ente salvaguardato a porre in atto i processi necessari al fine di pervenire, in quanto possibile, all'integrazione delle loro strutture gestionali ed operative così da assicurare il più efficace passaggio, al termine del periodo transitorio, alla forma di gestione unica prescelta;
4. Di invitare gli enti locali partecipanti all'ambito a procedere urgentemente alla ricognizione delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione esistenti, anche a mezzo della struttura operativa che a tale scopo sarà messa a disposizione dalla F.I.C. s.p.a. soggetto coordinatore.
5. Di richiedere al Direttore dell'Autorità d'ambito la predisposizione attraverso la struttura operativa, delle convenzioni che dovranno essere stipulate con il soggetto gestore e con la gestione salvaguardata, in conformità alle previsioni di cui al disciplinare predisposto dalla Regione Veneto ed allegato sub. B) alla deliberazione n. 388 del 17.02.1999, nonché del D.P.C.M. 29 aprile 1999 «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato» e del programma pluriennale degli interventi, articolato per gestioni, e del relativo piano finanziario, con individuazione delle risorse finanziarie da destinare all'attuazione del programma medesimo.
6. Di dare atto che la stipula della convenzione è condizione necessaria e preliminare per l'attribuzione e l'esercizio della gestione del ciclo integrato dell'acqua da parte dell'Ente gestore prescelto e dell'ente salvaguardato temporaneamente.
7. Di stabilire che il Consorzio servizi pubblici integrati Medio Chiampo gestisca il servizio integrato anche per il Comune di Gambellara.
8. Che l'Ente gestore salvaguardato comunichi all'A.T.O. la carta del servizio, come previsto

A.T.O. n°10/02.08.1999

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE, INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE, SALVAGUARDIA DELLE GESTIONI ESISTENTI.

dall'art. 4, comma 1, della legge 36/1994, ed oggi disciplinato dal D.P.C.M. del 29 aprile 1999, provveda, entro diciotto mesi alla stipula della convenzione con l'A.T.O., per la porzione di territorio servita, all'intera gestione del servizio idrico integrato, cessi, con la stipula della citata convenzione, di svolgere le funzioni e le competenze attribuite all'A.T.O. dalla legge.

Di stabilire che la convenzione tra enti locali ed enti gestori è soggetta ad approvazione dell'Assemblea dell'ambito, come previsto dall'art. 5, comma 7, lettera d) della legge regionale 5/1998 e sarà formalizzata previa valutazione dei beni e del personale da trasferire e secondo i criteri, uniformi per tutto il territorio, emanati dall'A.T.O..

0. Gli enti gestori dovranno proporre la tariffa all'esame dell'Assemblea dell'A.T.O. in base alla normativa vigente e comunque nel rispetto di quanto disposto dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, con deliberazione n. 8 del 19 febbraio 1999 e la richiesta di revisione della tariffa unica deve essere accompagnata dalla dimostrazione dei costi e dei ricavi che ne giustificano, dal punto di vista economico, l'opportunità.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Gianfranco Signorin

IL VICE DIRETTORE GEN.LE
Emilio Scarpari

Parere tecnico espresso:

Favorevole

02.08.1999

IL VICE DIRETTORE GEN.LE
Emilio Scarpari

Parere contabile espresso:

Favorevole

02.08.1999

IL VICE DIRETTORE GEN.LE
Emilio Scarpari



CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI DELL'ASSEMBLEA D'AMBITO

N. 07

DEL: 01/12/2015

OGGETTO:

**RICOGNIZIONE SUGLI AFFIDAMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN
ATTUAZIONE DELLE NORME INTRODOTTE DAL D.L. 133/2014 CONVERTITO IN L.
164/2014**

L'anno duemilaquindici, il giorno 01 del mese di dicembre, alle ore 15.45 presso la sala consiliare del Municipio di Arzignano convocati dal Sindaco di Arzignano, Presidente del Consiglio di bacino Valle del Chiampo, con lettera in data 20/11/2015 prot. n. 321, si è riunita l'Assemblea elettiva del Comitato Istituzionale.

Assiste alla seduta il Direttore dott.ssa Alessandra Maule.

Fatto l'appello risultano: presenti |p| - assenti |a|

a Monchelato Liliana Teresa	Sindaco del Comune di Altissimo
p Gentilin Giorgio	Sindaco del Comune di Arzignano
p Ceron Renato	Sindaco del Comune di Brendola
p Macilotti Matteo	Sindaco del Comune di Chiampo
a Dalla Costa Giovanni Pietro	Sindaco del Comune di Crespadoro
a Doro Michela	Sindaco del Comune di Gambellara
p Restello Luca	Sindaco del Comune di Lonigo
p Magnabosco Dino	Sindaco del Comune di Montebello Vicentino
p Peripoli Gianluca	Vice Sindaco delegato del Comune di Montecchio Maggiore
p Tonello Antonio	Sindaco del Comune di Montorso Vicentino
p Corato Enrico	Vicesindaco delegato del Comune di Nogarole Vicentino
p Rancan Sara	Assessore delegato del Comune di San Pietro Mussolino
a Carletti Renata	Commissario del Comune di Zermeghedo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio il - 2 DIC. 2015
Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Maule



RICOGNIZIONE SUGLI AFFIDAMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN ATTUAZIONE DELLE NORME INTRODOTTE DAL D.L. 133/2014 CONVERTITO IN L. 164/2014

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa in materia di gestione del Servizio idrico integrato (S.I.I.) è stata interessata da un recente e importante intervento normativo, introdotto con il d.l. 133/2014, convertito con modificazioni in L. 164/2014, che, modificando l'art. 147 e l'art. 172 del d.Lgs 152/2006, ha stabilito, tra l'altro, il principio dell'unicità di gestione del servizio idrico integrato in luogo di quello dell'unitarietà.

Il nuovo art. 172, comma 1, del d.Lgs. 152/2006 dispone che "gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'art. 149, ovvero, non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente."

Circa la disciplina della fase transitoria, il successivo comma 2 dell'articolo citato precisa che *"al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del S.I.I. subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto"*.

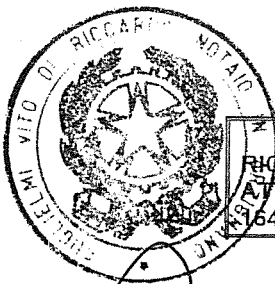
Continua, poi, il successivo comma 3, affermando che *"in sede di prima applicazione, al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all'interno dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma 1, dispone l'affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell'art. 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell'ambito territoriale di cui al comma 2, ultimo periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per cento della popolazione ricadente nell'ambito territoriale ottimale di riferimento. Il gestore unico così individuato subentra agli ulteriori soggetti che gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto"*.

Dalla lettura delle norme richiamate si ricavano due ipotesi:

- quella di cui al comma 1 dell'articolo 172, secondo la quale, qualora l'ente di governo dell'ambito *"non abbia già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'art. 149, ovvero, non abbia scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento"*, l'affidamento del servizio secondo il principio del gestore unico debba avvenire entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, *"con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente"*;
- quella di cui al comma 2, secondo la quale, qualora esistano dei soggetti che gestiscano il servizio in forza di un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarati cessati ex lege, il gestore subentra ai predetti soggetti operanti all'interno dell'ambito alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, comunque nei termini di cui al successivo comma 3.

L'EVOLUZIONE DEGLI AFFIDAMENTI NELL'AMBITO DELL'ATO VALLE DEL CHIAMPO

1. In data 29 ottobre 1998 è stato costituito l'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo" e con provvedimento dell'Assemblea d'ambito n° 10 in data 2 agosto 1999, secondo i principi contenuti nella legge n. 36/1994 e della legge regionale Veneto n.5/98, è stata approvata l'organizzazione del S.I.I. prevedendo:
 - come forma di gestione la Società per azioni a capitale pubblico integrale o prevalente;
 - l'individuazione quale gestore della F.I.C. S.p.A. (oggi Acque del Chiampo S.p.A.), con il compito di coordinamento, in fase transitoria, anche degli enti gestori in regime di salvaguardia;
 - l'invito a porre in atto i processi necessari all'integrazione.
2. In data 2 febbraio 2000, con deliberazione dell'assemblea dell'ATO n. 3, è stato approvato il piano d'ambito, con la previsione, tra l'altro, di una articolazione tariffaria unica su tutto il territorio dell'ambito.
3. Con le deliberazioni dell'assemblea n. 4 e n. 9 del 2000, sono state approvate le convenzioni per la regolazione dei rapporti tra l'Ambito e gli enti gestori, sottoscritte rispettivamente il 29 febbraio 2000 con



A.A. n. 7 del 01.12.2015

**RICOGNIZIONE SUGLI AFFIDAMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN
ATTUAZIONE DELLE NORME INTRODOTTE DAL D.L. 133/2014 CONVERTITO IN L.
164/2014**

la società "F.I.C. S.p.A." e il 25 maggio 2000 con il "Consorzio Servizi Pubblici Integrati Medio Chiampo" (oggi Medio Chiampo S.p.A.), per la durata di anni trenta dalla data di sottoscrizione.

4. Con deliberazione dell'Assemblea dell'ATO n. 5 del 26 gennaio 2006 è stata operata la scelta del modello gestionale ed organizzativo previsto dall'art. 113, comma 5, lettera c), del TUEL, ossia mediante l'affidamento a società a capitale interamente pubblico, modello che è stato confermato anche nella revisione triennale del Piano d'ambito, approvata con deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 29 dicembre 2011 (cfr. paragrafo 2.5.4 della relazione tecnica allegato 1 al piano approvato).
5. Con deliberazione dell'Assemblea n. 9 del 30 maggio 2006, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 152/2006, è stato confermato quanto previsto con il provvedimento n°5/2006 in ordine all'individuazione del modello gestionale ed è stato stabilito che l'affidamento del servizio idrico integrato sia fatto ad un unico gestore nel rispetto del principio di unicità della gestione, recata dall'art. 150, comma 1, del D.lgs. 152/2006 (articolo abrogato dal d.l. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 164/2014), pur ribadendo che l'integrazione deve tenere conto delle peculiarità degli enti affidatari del servizio, dei patrimoni dei singoli Comuni e dei diversi sistemi depurativi dei reflui industriali.
6. Con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 110 del 26 luglio 2006, sono stati inclusi nell'A.T.O. Valle del Chiampo i Comuni di Brendola, Lonigo e Montebelluna Maggiore, il cui servizio idrico integrato era gestito da M.B.S. S.p.A..
7. Con deliberazione dell'Assemblea dell'ATO n. 9 del 13 luglio 2007 nel corso dell'anno 2007, anche a seguito dell'inclusione dei tre nuovi Comuni di Montebelluna Maggiore, Brendola e Lonigo, è stato aggiornato il Piano degli Investimenti allegato al Piano d'Ambito, contestualmente revisionato. Nel citato provvedimento dell'assemblea si osserva quanto segue: *"per quanto attiene, inoltre, alle criticità riscontrate nella prima applicazione del Piano, si rileva che la frammentazione delle gestioni comporta un effetto negativo sui costi operativi complessivi e un mancato conseguimento di possibili economie di scala e ha consentito soltanto parzialmente l'integrazione delle infrastrutture idriche e la realizzazione delle sinergie attese. Inoltre, sempre con riferimento alle più rilevanti previsioni normative che inducono alla revisione del Piano, occorre riferirsi alla previsione di cui all'art. 150 del già citato D. Lgs. n. 152/2006, che ribadisce il criterio dell'unicità del gestore, senza più prevedere ipotesi di salvaguardia o mantenimento di ulteriori gestioni (se non per ipotesi marginali non interessanti questo Ambito). Già questa assemblea, ed ancora di recente e con le delibere n. 9 del 30.05.2006, ha ribadito la scelta per cui l'affidamento del Servizio Idrico Integrato deve avvenire ad un unico ente gestore, nel rispetto del principio di unicità gestionale: sistema che dovrà risultare "a regime" già dal prossimo anno. La previsione di un unico gestore fin dall'inizio dell'anno 2008, come evidente, comporta anche l'esigenza di adeguare il Piano d'Ambito a tale realtà, ed in effetti il Piano revisionato, come proposto all'approvazione, risulta strutturato con riferimento ad un unico ente gestore. L'integrazione delle gestioni oggi esistenti deve tenere conto della peculiarità degli enti attualmente affidatari dei servizi, deve tutelare i patrimoni dei singoli Comuni e deve potere prevedere un'articolazione tariffaria (in particolare per gli usi industriali) che tenga conto dei diversi sistemi depurativi e dei diversi piani di investimento per l'adeguamento e o il miglioramento dei sistemi di trattamento dei reflui industriali".*
8. La scelta di addivenire ad una gestione unitaria è stata riconfermata con la revisione triennale e aggiornamento del piano d'ambito, approvato con provvedimento dell'assemblea n. 9 in data 29 dicembre 2011, ed in quella sede è stato, altresì, ribadendo, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lettera c), e comma 5, del d.lgs n. 152/2006, il modello gestionale ed organizzativo individuato nella società di gestione a capitale interamente pubblico, a norma dell'art. 113, comma 5, lettera c), del TUEL 267/2000.
9. Con provvedimento dell'Assemblea dell'ATO n. 9 del 29 giugno 2012, è stato adottato un atto di indirizzo per l'integrazione della gestione del S.I.I., nel quale si ribadisce la necessità di individuare un percorso *"che sviluppi le sinergie che servono per collocare le attuali due società di gestione del servizio idrico integrato dentro il mercato ed affrontare le sopravvenute difficoltà del sistema economico, che investono anche il settore conciaro, con una visione orientata sia alle realtà imprenditoriali presenti nella zona nonché alle esigenze di sviluppo ambientale sostenibile, che garantiscano condizioni di benessere alle comunità governate", nonché "di ritenere che l'individuazione del percorso che le società di gestione del SII dovranno seguire ... dovrà essere realizzata entro il 31/12/2012 da una struttura multidisciplinare munita di carattere di terzietà e pari dignità rispetto agli attuali due gestori, che sia in grado di individuare le più opportune strategie sul piano imprenditoriale, la quale dopo un'analisi finanziaria, impiantistica e tecnologica delle società di gestione in relazione all'attuale situazione del mercato, supporti i comuni*

A.A. n. 7 del 01.12.2015

**RICOGNIZIONE SUGLI AFFIDAMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN
ATTUAZIONE DELLE NORME INTRODOTTE DAL D.L. 133/2014 CONVERTITO IN L.
164/2014**

proprietari e le società stesse di gestione a realizzare nel minor tempo possibile l'integrazione delle gestioni esistenti e a consentire il successivo affidamento del SII da parte del soggetto competente ad un solo gestore".

10. La Legge Regionale n. 17 del 27 aprile 2012, parzialmente modificata dalla Legge regionale n. 52 del 31 dicembre 2012, ha disciplinato l'istituzione dei nuovi enti (Consigli di bacino), confermando l'ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo nel quale ricadono i 13 comuni già facenti parte dell'AATO Valle del Chiampo e la formale costituzione del nuovo Consiglio di Bacino Valle del Chiampo è avvenuta in data 29 ottobre 2012 a seguito della sottoscrizione da parte di tutti i Comuni ricadenti nell'ATO della convenzione istitutiva.

INDIRIZZO IN ORDINE ALLA GESTIONE

Avendo il Consiglio di Bacino già approvato il Piano d'Ambito, scelta la forma di gestione "in house" e affidato il servizio antecedentemente all'entrata in vigore del d. L. n. 133 del 2014 (in data 13 settembre 2014), si ritiene che la fattispecie da applicare sia quella di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 172 del d.Lgs 152/2006, così come modificato dall'art. 7 del d.l. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 164/2014.

Le citate disposizioni disciplinano il subentro del gestore unico qualora, *"alla data di entrata in vigore della presente (leggasi del d. L. n. 133 del 2014) disposizione",* esistano *"ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale",* facendo comunque *salve le gestioni operanti "in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege".* In tale ultima ipotesi, il decreto posticipa il subentro *"alla data di scadenza prevista dal contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto".*

Nel caso del Consiglio di Bacino Valle Chiampo, come risulta dalla ricostruzione fatta precedentemente, il piano d'ambito vigente ha già individuato quale gestore unico la società Acque del Chiampo Spa, pur riconoscendo che gli attuali gestori, Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa, sono affidatari diretti del servizio idrico integrato, ciascuno per il territorio di propria competenza, in virtù di convenzioni che hanno scadenza nel 2029.

In considerazione di tale circostanza, l'Assemblea dell'ATO, contenstualmente alla revisione del piano d'ambito operata nel 2012, dava indicazione alle due società affinché si individuasse un percorso per addvenire all'integrazione dei due gestori, percorso che *"dovrà essere realizzata entro il 31/12/2012 da una struttura multidisciplinare munita di carattere di terzietà e pari dignità rispetto agli attuali due gestori, che sia in grado di individuare le più opportune strategie sul piano imprenditoriale, la quale dopo un'analisi finanziaria, impiantistica e tecnologica delle società di gestione in relazione all'attuale situazione del mercato, supporti i comuni proprietari e le società stesse di gestione a realizzare nel minor tempo possibile l'integrazione delle gestioni esistenti e a consentire il successivo affidamento del SII da parte del soggetto competente ad un solo gestore".*

Considerato, quindi, che il processo di integrazione è già stato riconosciuto dal decisore politico, ancorchè la mancata individuazione del percorso possa essere ascritta a circostanze fattuali contingenti al particolare momento economico e ad un quadro normativo non così stringente, si ritiene opportuno rinnovare la richiesta ai due gestori di avviare un percorso condiviso per l'integrazione dei due attuali soggetti gestori nel rispetto del principio di unicità di cui all'articolo 147 del d. Lgs. 152 del 2006, così come modificato dal d.l. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 164/2014, al fine di addvenire prima della scadenza delle concessioni in essere all'effettiva integrazione degli stessi.

Si ritiene, infatti, che, al di là dell'obbligo giuridico di dare attuazione al dettato normativo entro i termini naturali di scadenza delle concessioni, il mercato entro il quale si muovono le due realtà societarie, così come le risposte che il distretto Conciario si attende dai gestori, rendano urgente ed improrogabile la necessità di fare massa critica, sfruttando al meglio le opportunità alle quali un gestore unico più strutturato può accedere.

A tal fine, si ritiene opportuno costituire un tavolo tecnico formato da:

- i componenti del Comitato Istituzionale ed il Direttore del Consiglio di Bacino,
- l'Amministratore ed il Direttore di Acque del Chiampo Spa,



A.A. n. 7 del 01.12.2015

**RICOGNIZIONE SUGLI AFFIDAMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN
ATTUAZIONE DELLE NORME INTRODOTTE DAL D.L. 133/2014 CONVERTITO IN L.
164/2014**

- dal Presidente e dal Direttore di Medio Chiampo Spa,

funzionale alla redazione, entro 6 mesi dalla data di adozione della presente deliberazione, di un cronoprogramma delle attività e delle azioni da intraprendere per addivenire alla integrazione dei due soggetti prima della scadenza delle concessioni in essere.

quanto sopra premesso

Terminata la discussione, i cui termini sono riportati in apposito verbale, il Presidente pone ai voti l'argomento che viene approvato, per alzata di mano, con il seguente risultato:

PRESENTI N. 9

VOTANTI N. 9

FAVOREVOLI N. 9

QUOTE DI RAPPRESENTANZA PRESENTI: N. 919

QUOTE A FAVORE: N. 919

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

Udito e fatto proprio ciò che precede

Visto il Testo unico ambientale, Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

Visto il d.l. 133/2014 convertito con modificazione nella L. 164/2014;

Vista la convenzione istitutiva dell'A.A.T.O.

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Direttore Generale, previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di prendere atto che il Consiglio di Bacino ha già approvato il piano d'ambito, scelta la forma di gestione "in house" e affidato il servizio precedentemente all'entrata in vigore del d. L. n. 133 del 2014 (in data 13 settembre 2014),
2. di prendere atto che, come risulta dalla ricostruzione fatta in narrativa, il piano d'ambito vigente ha già individuato quale gestore unico la società Acque del Chiampo Spa, pur riconoscendo che gli attuali gestori, Acque del Chiampo Spa e Medio Chiampo Spa, sono affidatari diretti del servizio idrico integrato, ciascuno per il territorio di propria competenza, in virtù di convenzioni che hanno scadenza nel 2029.
3. di chiedere ai due gestori di avviare un percorso condiviso per l'integrazione dei due attuali soggetti gestori nel rispetto del principio di unicità di cui all'articolo 149 del D. Lgs. 152 del 2006, così come modificato dal d.l. 133/2014, convertito con modificazioni dalla L. 164/2014, al fine di addivenire prima della scadenza delle concessioni in essere all'effettiva integrazione degli stessi.
4. di costituire un tavolo tecnico formato dai componenti del Comitato Istituzionale e dal Direttore del Consiglio di Bacino, dall'Amministratore ed dal Direttore di Acque del Chiampo Spa, dal Presidente e dal Direttore di Medio Chiampo Spa, funzionale alla redazione, entro 6 mesi dalla data di adozione della presente deliberazione, di un cronoprogramma delle attività e delle azioni da intraprendere per addivenire alla integrazione dei due soggetti prima della scadenza delle concessioni in essere.
5. di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento.

IL PRESIDENTE
Dott. Giorgio Gentilin



IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

FAVOREVOLE

Parere tecnico espresso:

01/12/2015

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule



A.A. n. 7 del 01.12.2015

RICOGNIZIONE SUGLI AFFIDAMENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN
ATTUAZIONE DELLE NORME INTRODOTTE DAL D.L. 133/2014 CONVERTITO IN L.
164/2014

Parere contabile espresso:

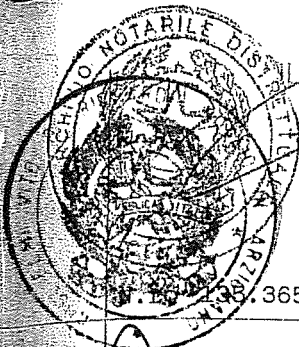
NON DOVUTO

01/12/2015

IL DIRETTORE

Dot.ssa Alessandra Maule





CAPO DELL'ARCHIVIO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
ARCA DA BOLLO
€14,62
Genzia QUATTORDICI/62
Entrate
00003083 00007244 WOTSRDD1
00039447 23/11/2011 09:17:41
0001-00009 143CF7857A438C13
IDENTIFICATIVO : 01093656574651



3

365 di Rep. _____ N.ro 8.573 di Racc.

CONVENZIONE TRA AUTORITA' D'AMBITO E GESTORE DEL SERVIZIO

IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE -

VALLE DEL CHIAMPO - DELLA REGIONE VENETO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila, il giorno ventinove del mese di febbraio

29 - 2 - 2000

In Arzignano (VI), nel mio studio in via T. Dal Molin n.6,

avanti a me dottor Giuseppe Giardina Notaio in Arzignano,

iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti Di Vicen-

za e Bassano del Grappa, senza l'assistenza dei testi, per

espressa rinuncia fattavi di comune accordo, col mio consen-

so, dalle parti, aventi i requisiti di legge, _____

sono presenti i Signori _____

SIGNORIN GIANFRANCO, impiegato, nato ad Arzignano (VI) il 16

dicembre 1949 ed ivi domiciliato via Fiume n.61 _____

TREVISAN DOTT. UGO, dirigente, nato a San Germano Dei Berici

(VI) l'1 dicembre 1946 e domiciliato a Creazzo (VI) via Vene-

zia n.24 _____

i quali dichiarano di agire nella loro qualità di Presidente

il primo e Direttore Generale il secondo dell' "Ambito Terri-

toriale Ottimale - Valle del Chiampo", con sede presso il

Comune di ARZIGNANO, Piazza Libertà n.12, Partita I.V.A. nu-

mero 00928820240, in esecuzione della Delibera numero 4 del 4

febbraio 2000 di detto Ambito, muniti degli occorrenti poteri



UFFICIO DEL REGISTRO ARZIGNANO

7 MAR 2000

REGISTRATO N.

AL N° 287

CASSE LONDATE L. 28/03/00

IN CUI L. PER INVIA



al riguardo a sensi degli articoli 14 e 15 della Convenzione per la Cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale "Valle del Chiampo"; _____

ORSETTI GIULIANO, impiegato, nato a Vicenza il 13 settembre 1954 e domiciliato ad Arzignano (VI) via Fiume n.10 _____

il quale dichiara di agire nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "F.I.C. S.p.A.", con sede in Arzignano (VI) via Dei Mille n.2, capitale sociale Lire 62.000.000.000.=-, iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza al n. 24598, Partita I.V.A. numero 02728750247, munito degli occorrenti poteri al riguardo in forza di Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 23 febbraio 2000. _____

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, _____

_____ dichiarano e convengono quanto segue: _____

L'Autorità dell'Ambito dell'A.T.O. Valle del Chiampo della Regione Veneto di cui all'art. 3 della legge regionale del Veneto 29 marzo 1998 n. 5, con sede in Arzignano, in persona del Presidente Signor GIANFRANCO SIGNORIN e del Direttore Generale Dottor UGO TREVISAN, _____

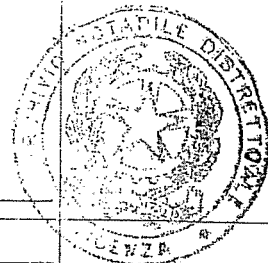
_____ attribuisce _____

alla società "F.I.C. S.p.A." costituita ai sensi dell'art. 22, comma III, lettera e) della legge 8 giugno 1990 n. 142, con sede in Arzignano, via Dei Mille n. 2/bis, in persona del



IL CAPO DELL'ARCHIVIO

Dr. Lorenzo C. AENINI



GIULIANO ORSETTI, _____

_____ che ne assume l'obbligo _____

la gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5
gennaio 1994 n. 36 e alla legge regionale del Veneto 27 marzo
1998 n. 5 nei limiti di oggetto e alle condizioni indicate

dal disciplinare che allego sotto la lettera "A" al presente
atto di cui forma parte integrante e sostanziale. _____

Le parti prendono atto e approvano altresì la carta del ser-
vizio idrico integrato e la bozza di concessione in uso di
beni e impianti che disciplina i rapporti tra Enti Locali e
soggetto gestore che allego al presente atto rispettivamente
sotto le lettere "B" e "C". _____

Le parti danno atto inoltre che il coordinamento fra gli Enti
Gestori spetta alla Società "F.I.C. S.p.A." con sede in Arzi-
gnano, in virtù della Delibera dell'Ambito n.10 del 2 agosto
1999. _____

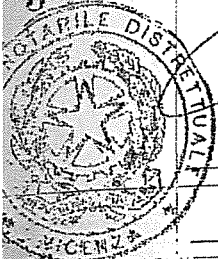
Le parti tutte dispensano me Notaio dalla lettura degli alle-
gati dichiarando di esserne a perfetta conoscenza.

NOTA

Repertorio	L.	
Carta	2000	
Scrittura	4000	
Onorario	2000	
Cassa Naz. Not.		
Tassa Arch.	2000	
Copia reg.	329	
Copia volt.		
TOTALE L.	5739	

[Signature]

10



IL CAPODEL L'ARCHIVIO
D. L. 1000/1970

D. L. 10/18/88 CHAFFAGNINI

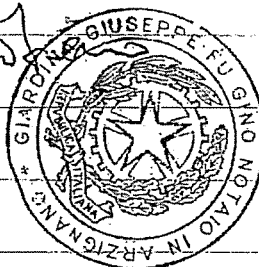
TO VALLE
SERVIZIO
IDRIS

Richiesto

io Notaio ho ricevuto quest'atto ed ho dello stesso dato let-
tura alle Parti che, approvandolo e confermandolo assieme a
me lo sottoscrivono.

Consta di un foglio scritto da persona di mia fiducia sotto mia direzione per tre — facciate e parte della presente.

Mariano Leguain
 Gustavo Ego
 Luciano Ines
 Andres M. Andres M.



Ministero dell'Economia e delle Finanze
 Dipartimento per lo Sviluppo Economico
 Direzione Generale per lo Sviluppo Economico
 Ufficio per lo Sviluppo Economico
 Via della Spina, 1
 00187 Roma
 Tel. 06/498001
 Fax 06/498002
 E-mail: info@sviluppo.gov.it
 Web: www.sviluppo.gov.it

Disciplinare allegato alla "Convenzione tra Autorità d'Ambito e Gestore del servizio idrico integrato del Territorio Ottimale - Valle del Chiampo - della Regione Veneto"

Capo I

Elementi essenziali del rapporto

Art. 1 - Oggetto -

1. Il presente disciplinare, anche a mezzo dei relativi allegati, definisce nel territorio di cui all'allegato A) la modalità della gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e alla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, e successive ed eventuali modificazioni, comprensivo della captazione, adduzione e distribuzione di acqua, del servizio di fognatura e depurazione di acque reflue, nonché della loro riutilizzazione e del controllo sugli scarichi in pubbliche fognature.
2. Per tutta la durata della gestione il Gestore ha il diritto esclusivo di esercitare il servizio affidato all'interno del territorio di cui all'allegato A, fatta salva la gestione salvaguardata, secondo quanto riportato nel Capo V del presente disciplinare. La gestione decorrerà dal momento della sottoscrizione da parte del Gestore e della Autorità d'Ambito del presente disciplinare. I Sindaci di ciascun Comune, dovranno sottoscrivere gli atti di "concessione in uso dei beni e degli impianti e relativa loro ricognizione", previsti dal terzo comma dell'art. 12 del presente disciplinare, che ad esso saranno allegati (come allegato H1, H2, H3 ecc.) improrogabilmente entro la data del 29.02.2000.
3. La gestione del servizio idrico integrato, oltre al reperimento delle risorse finanziarie necessarie a dare attuazione al Programma pluriennale degli interventi di cui al Piano d'Ambito (all. B), approvato dalla Autorità d'Ambito, comprende anche la progettazione, lo svolgimento delle procedure di appalto e direzione dei lavori in esso previsti, e per la cui costruzione il Gestore è tenuto al rispetto delle norme vigenti.
4. La gestione del servizio è definita dalle direttive degli organi statali, regionali e dell'Autorità d'Ambito.

Art. 2 - Destinatari del servizio -

1. I residenti, abitanti, o domiciliati nel territorio di cui all'allegato A, fatta salva la gestione salvaguardata, possono pretendere dal Gestore le prestazioni inerenti al servizio idrico integrato secondo la relativa disciplina giuridica, ivi compresa l'osservanza del presente atto e delle direttive statali, regionali e dell'Autorità d'Ambito.
2. Il Gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso gli utenti della gestione del servizio idrico integrato, anche se attuata in esecuzione del presente atto, delle direttive, degli atti di controllo e vigilanza dell'Autorità d'Ambito, sollevando quest'ultima da ogni responsabilità.
3. Il Gestore eroga i servizi affidati secondo le migliori condizioni tecnico imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando gli standards definiti dal presente atto e dai relativi allegati, dalle direttive statali, regionali e dell'Autorità d'Ambito.

Art. 3 - Tariffe e condizioni di fornitura -

1. Le tariffe, i prezzi, le condizioni di fornitura ed i contributi di allacciamento alla rete da parte degli utenti sono determinati dall'Autorità d'Ambito in conformità alle vigenti norme in materia, osservando comunque l'uniformità degli standards minimi di servizio pubblico e garantendo la parità di trattamento tra gli utenti. A tal fine il Gestore è tenuto a fornire i necessari elementi conoscitivi di carattere tecnico - economico.

Art. 4 - Qualità del servizio e rapporti con l'utenza -

1. Il Gestore si impegna a verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, trasmettendo i risultati e le relative procedure all'Autorità d'Ambito e alle associazioni dei consumatori.
2. Il Gestore è tenuto verso gli utenti e le loro associazioni all'osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti al servizio pubblico stabiliti dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; si impegna a mantenere per tutta la durata della concessione uffici di relazione con il pubblico e le associazioni dei consumatori, a recepire denunce di disservizio e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità di sviluppo del servizio idrico integrato, nonché sul rispetto da parte del Gestore della disciplina tecnica.

STUDIO DI R. OTTAVIO

vigente, nonché sulla conciliazione delle controversie. Il Gestore si impegna, inoltre, a pubblicizzare, nelle bollette o nelle fatture emesse, il numero della linea telefonica degli uffici di relazione con il pubblico.

Il Gestore si impegna a dare immediato corso alle denunce degli utenti mantenendo un servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni di emergenza, in conformità alle direttive dell'Autorità d'Ambito.

Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è regolato dalla Carta dei Servizi (allegato C) e dal regolamento di somministrazione approvati dall'Autorità d'Ambito sulla scorta delle vigenti normative.

La Carta dei Servizi prevede i termini e i tempi di risposta e le penali dovute dal Gestore all'utente per eventuali disservizi imputabili al primo.

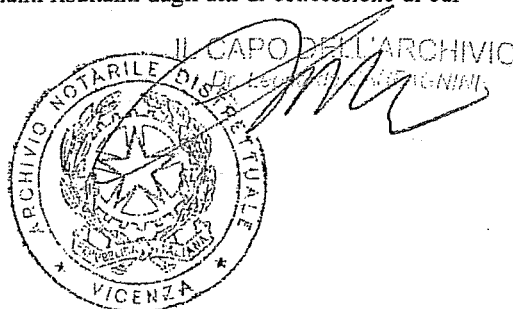
Art. 5 - Garanzia -

A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, il Gestore presenta polizza fideiussoria per un importo pari al 5% del valore dei beni e degli impianti risultanti dagli atti di concessione di cui al terzo comma dell'art. 12 del presente disciplinare.

Capo II

Poteri dell'Autorità d'Ambito

Art. 6 - Atti dell'Autorità -



L'Autorità d'Ambito determina gli indirizzi di gestione del servizio idrico integrato con l'approvazione di piani e programmi e con l'emanazione di direttive, nonché compie atti di ispezione, controllo e vigilanza sulla gestione stessa.

Gli atti dell'Autorità d'Ambito e le relative modificazioni vincolano il Gestore, salva l'individuazione degli eventuali oneri di servizio pubblico di cui al successivo art. 11.

Art. 7 - Controllo e vigilanza -

L'Autorità d'Ambito effettua i controlli e le verifiche opportune sull'attuazione dei propri atti.

Fermo restando il potere di vigilanza e controllo previsto dalla legge, il Gestore presenta all'Autorità d'Ambito, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione nell'anno precedente degli atti dell'Autorità d'Ambito, ed in particolare del Programma pluriennale degli interventi e del relativo Piano finanziario, allegando i documenti al tal fine necessari e gli altri documenti espressamente richiesti.

Nella relazione sono indicati anche i dati tecnici, economici e statistici di gestione idonei a rappresentare il possibile sviluppo del sistema di erogazione del servizio, nonché proposte anche alternative, riguardanti il Programma pluriennale degli interventi e la gestione, volte ad un progressivo miglioramento dei servizi.

L'Autorità d'Ambito può procedere ad ispezioni e ad ogni altro atto utile a verificare la gestione dei servizi in relazione agli standards generali e specifici, di qualità e quantità. Dei risultati delle ispezioni va redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.

Il Gestore si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria, nonché ad inviare le informazioni richieste dall'Autorità d'Ambito.

Capo III

Obblighi, oneri e legittimazione del Gestore.

Art. 8 - Obblighi di gestione -

Il Gestore conforma la propria attività ai criteri di efficienza ed efficacia del servizio, obbligandosi a mantenere l'equilibrio economico - finanziario e ad attuare le direttive, i piani e i programmi dell'Autorità d'Ambito.





IL CAPO DEL ARCHIVIO
DI L. CONSIGLIO C. ARZIGNANO

321

Il Gestore si obbliga a dare attuazione al Programma pluriennale degli interventi, garantendo le risorse a tal fine necessarie in conformità al Piano finanziario ed assume gli obblighi e gli oneri relativi alle garanzie finanziarie ed assicurative.
Il Gestore ha l'obbligo di mantenere in condizioni di efficienza, sopra e sotto il suolo pubblico, tutte le opere e la canalizzazione esistenti necessarie al servizio e quelle che saranno successivamente realizzate per l'attuazione del Programma pluriennale degli interventi.

Art. 9 - Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia -

1. Il Gestore verserà annualmente agli aventi causa la quota di tariffa riferita alle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al d.p.r. 24 maggio 1988, n. 236, eventualmente definite di concerto con l'Autorità d'Ambito e gli enti interessati.

Art. 10 - Controllo degli scarichi nelle fognature -

1. Il Gestore esercita il controllo sugli scarichi nelle fognature pubbliche e private relative al servizio ad esso affidato, definisce le necessarie norme tecniche ed è legittimato al rilascio delle relative autorizzazioni.
2. Dell'esercizio dei compiti sopra indicati il Gestore risponde ai terzi e alle autorità competenti secondo le norme vigenti, manlevando l'Autorità d'Ambito e gli enti che la costituiscono da ogni responsabilità.

Art. 11 - Oneri di servizio pubblico -

1. Il Gestore può opporsi agli atti dell'Autorità d'Ambito quando gli stessi importino indebite limitazioni alla propria autonomia imprenditoriale, ovvero per eventuali aggravii economici nella gestione del servizio, con particolare riferimento sia alla definizione delle attività che costituiscono oneri di servizio pubblico, sia al valore dei conseguenti costi sociali.
2. Costituiscono oneri di servizio pubblico quelle attività affidate dall'Autorità d'Ambito al Gestore, dopo la stipula della convenzione, estranee alle strategie di gestione contenute nel piano (all. B) e caratterizzate da costi superiori ai ricavi.
3. Qualora non vi sia accordo tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore circa la definizione degli oneri di servizio pubblico, la loro definizione avviene secondo la procedura di risoluzione delle controversie previste dall'art. 22.

Art. 12 - Beni oggetto di concessione in uso -

1. Al Gestore, con esclusione dei beni e degli impianti di sua esclusiva proprietà come risultanti dall'allegato I, è dato l'uso dei beni e degli impianti necessari all'erogazione del servizio secondo il regime giuridico di ciascuno di essi ed in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente atto.
2. Il Gestore garantisce l'efficienza degli impianti e delle apparecchiature concessi in uso, nonché il rispetto delle norme giuridiche e tecniche di sicurezza, apportandovi le migliorie e le sostituzioni necessarie, con obbligo, al venire meno della gestione, di trasferirli in conformità al presente atto.
3. Il Gestore dichiara con la contestuale sottoscrizione degli atti di "concessione in uso dei beni e degli impianti e relativa ricognizione degli stessi", ad essi allegati, di avere preso visione dei beni destinati al pubblico servizio e di accettarli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi compresi opere, provviste e materiali di magazzino.
4. Per le immobilizzazioni materiali ed immateriali affidate al Gestore, lo stesso sarà tenuto a versare all'Autorità d'Ambito, quale corrispettivo della concessione in uso, la somma di Lire 1.917.703.376 (di cui lire 717.703.376 per utilizzo acquedotti civili e lire 1.200.000.000= per utilizzo acquedotto industriale) che corrisponde ai seguenti canoni annui che saranno corrisposti all'A.T.O. per l'intera durata dell'affidamento della gestione:
- canone di concessione, per l'utilizzo degli acquedotti civili, di lire 717.703.376 = così articolato:

Comune	Canone proposto
Arzignano	252.125.824=
Montorso Vicentino	41.147.699=
S. Pietro Mussolino	40.222.950=
Altissimo	79.022.511=
Crespadoro	113.176.902=



Arzignano

Arzignano

Arzignano

Arzignano

tali canoni verranno trasferiti ai vari Comuni in base ai singoli atti concessori;

- **canone per l'utilizzo dell'acquedotto industriale di lire 1.200.000.000=** da corrispondere tramite l'A.T.O. al Comune di Arzignano Ente proprietario;

o somma di importo pari alla frazione di anno in cui viene effettuata la gestione, somma eventualmente modificabile con l'accordo di tutte le parti.

L'Autorità d'Ambito trasferirà tali somme ai Comuni partecipanti in ragione degli accordi con essi intervenuti ed all'entità dei relativi conferimenti come risultanti dagli atti di concessione in uso di cui agli allegati sub H.

I canoni concessori, come il Piano, sono soggetti a verifica trascorso un anno dalla approvazione e di norma soggetti a revisione ogni due anni.

1. Il Gestore tiene un registro degli inventari ove sono annotati tutti gli impianti e le immobilizzazioni materiali e immateriali, relativi alla gestione del servizio. Eventuali sostituzioni, dismissioni ed attivazioni di nuovi impianti ed ogni vicenda relativa ai beni sopraindicati vengono annotate sul registro degli inventari e producono effetto con la comunicazione all'Autorità d'Ambito.
2. Il registro è redatto tenuto conto dei beni accettati e della ricognizione degli impianti, derivanti dalle sottoscrizioni dei vari atti di "concessione in uso dei beni e degli impianti e relativa ricognizione degli stessi".

1. Per tutta la durata del rapporto gli enti costitutivi dell'Autorità d'Ambito non permettono a terzi il collocamento di beni in aree occupate dagli impianti di gestione del servizio idrico integrato senza il preventivo assenso del Gestore, con esclusione delle aree interessate dalle condotte.
2. Le tasse, imposte o corrispettivi di occupazione di suolo pubblico sono pagati dal Gestore direttamente agli enti proprietari in conformità alle leggi vigenti.

1. Il Gestore subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi delle gestioni preesistenti ad esso trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi comprese le imposte, tasse ed ogni altra obbligazione pubblica conseguente all'erogazione del servizio, e sarà legittimato a chiedere ai terzi le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni o gli assensi comunque denominati, necessari alla gestione del servizio, subentrando agli enti e per essi all'Autorità d'Ambito nelle procedure relative a pratiche ancora in corso.
2. Il Gestore subentrerà nei rapporti di lavoro secondo quanto indicato nell'accordo sindacale allegato al presente disciplinare (all. L).
3. Il Gestore sarà esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per danni conseguenti all'attività di gestione dei servizi affidati, anche ove svolta in attuazione del presente atto, dei piani o dei programmi, delle direttive o degli altri atti, anche di controllo o vigilanza, dell'Autorità d'Ambito, manlevando questa e gli enti che l'hanno costituita da ogni responsabilità.
4. In caso di danni recati ai beni destinati al servizio, il Gestore provvederà all'immediata rimessa in efficienza degli impianti e sarà legittimato a promuovere nei confronti dei responsabili le azioni necessarie a propria tutela.

Vicende del rapporto di gestione

1. La gestione del servizio idrico integrato ha la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla sottoscrizione disciplinare.

by way

John J. Owens

Amesbury





IL CAPO DELL'ARCHIVIO
DI ... RAGNINI

325



Il presente atto integra la disciplina giuridica della forma di gestione del servizio prescelta dall'Autorità d'Ambito e segue le relative vicende giuridiche, ivi compreso il compimento del termine indicato per ciascuna attività. L'attribuzione del servizio pubblico non può essere oggetto di cessione o di concessione a terzi.

Art. 17 - Inadempimento parziale -

1. Eventuali inadempimenti ai Piani, Programmi e direttive dell'Autorità d'Ambito sono contestati per iscritto al Gestore, fissando un congruo termine per la possibile eliminazione, nonché per la presentazione delle necessarie giustificazioni.
2. Salvo il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno, il Gestore è tenuto comunque al pagamento di una penale che sarà determinata dall'Autorità d'Ambito in relazione all'inadempimento e che comunque non potrà essere inferiore a £. 1.000.000 e non superiore a £. 10.000.000 per ogni mese di ritardo nell'adempimento degli atti dell'Autorità d'Ambito o in proporzione alla frazione - mese..

Art. 18 - Decadenza e risoluzione del rapporto -

1. Il rapporto cessa per decadenza ed è risolto di diritto per dismissione del servizio, per cessione o concessione a terzi, per il venire meno della forma di gestione e delle altre condizioni previste dalla legge per l'attribuzione della gestione del servizio idrico, nonché a seguito di sentenza che dichiara il fallimento e per le altre cause che determinano lo scioglimento o il venire meno del Gestore, ovvero per impossibilità di questi di proseguire l'attività.
2. L'Autorità d'Ambito può risolvere il rapporto qualora il Gestore sia posto in liquidazione, o se non è stata osservata la diffida ad adempiere alla rimozione o riparazione entro congruo termine delle cause di interruzione dei servizi per tempi superiori a 3 giorni consecutivi, imputabili a dolo o colpa del Gestore, nonché per ripetute o gravi violazioni delle disposizioni di legge o di regolamento, ovvero per ripetute o gravi inadempienze del presente disciplinare o delle legittime disposizioni dell'Autorità d'Ambito.

Art. 19 - Continuità del servizio dopo la scadenza -

1. L'Autorità d'Ambito avrà la facoltà di prolungare la durata della convenzione di 12 (dodici) mesi dopo la scadenza senza che da ciò derivi alcun diritto ed indennità aggiuntiva da parte del Gestore, che dovrà garantire la continuità del servizio.

Art. 20 - Obblighi e garanzie -

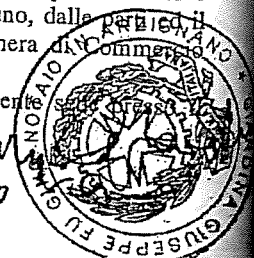
1. Alla cessazione del rapporto i contratti d'utenza ed i beni necessari alla gestione del servizio sono trasferiti senza oneri o corrispettivi all'Autorità d'Ambito o ad altri dalla stessa indicati, in buono stato di conservazione o ripristino, comunque in condizioni idonee all'uso cui sono destinati e al buon funzionamento del servizio.
2. Gli altri contratti, i debiti e crediti relativi alla gestione del servizio sono trasferiti al nuovo Gestore ai sensi di legge.
3. Le garanzie finanziarie ed assicurative seguono le prescrizioni e le altre cause di cessazione delle obbligazioni e con il consenso dell'Autorità d'Ambito possono essere ridotte in ragione di esse.

Art. 21 - Riscatto -

1. Nel caso di riscatto anticipato del servizio al concessionario spetta una indennità stabilita a termine di legge.
2. Nelle altre forme di gestione trovano applicazione le norme sullo scioglimento e liquidazione previste per ciascun ente.

Art. 22 - Clausola compromissoria -

1. Qualunque controversia tra l'Autorità d'Ambito ed il Gestore in ordine ai rapporti derivanti dal presente atto è decisa mediante devoluzione ad un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, uno ciascuno, dalle parti, il terzo di comune accordo tra esse ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Vicenza.
2. La presente clausola compromissoria introduce un arbitrato di natura rituale, di diritto, avente domicilio nell'arbitro presidente del collegio.



Capo V

Norme transitorie e finali

Art. 23 - Gestioni salvaguardate dalla legge -

omissis

Art. 24 - Gestioni salvaguardate dall'Autorità -

1. L'Autorità d'Ambito ha individuato, con proprie delibere (allegati G1 e G2) la gestione esistente che intende transitoriamente salvaguardare nel territorio evidenziata in rosso nell'allegato A.
2. Tale gestione è soggetta al coordinamento per il quale l'Autorità d'Ambito ha già individuato nel Gestore il soggetto responsabile.
3. Il titolare della gestione salvaguardata dall'Autorità d'Ambito sottoscriverà autonoma convenzione nella quale la Autorità d'Ambito prevederà gli obblighi relativi al coordinamento con riferimento al territorio oggetto di salvaguardia.

Alle presente convenzione vanno uniti i seguenti allegati:

- Allegato A "Territorio di gestione"
- Allegato B "Programma pluriennale degli intervenuti"
- Allegato C "Carta dei servizi"
- Allegato D "Regolamento di somministrazione" (in corso di redazione)
- Allegato E "omissis"
- Allegato F "omissis"
- Allegati G1 e G2 "Delibere della Autorità d'Ambito relative alla gestione salvaguardata"
- Allegati H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 "Atti di concessione in uso dei beni ed impianti e relativa loro ricognizione"
- Allegato I "Beni ed impianti di esclusiva proprietà del Gestore"
- Allegato L "Accordo sindacale"

Arzignano,

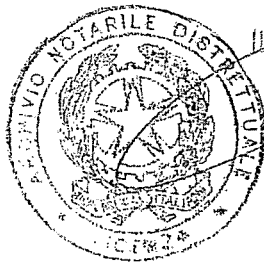
Autorità d'Ambito dell'ATO
Valle del Chiampo
della Regione Veneto

F.I.C. s.p.a.





328



IL CAPO DELL'ARCHIVIO
Dr. Leopoldo MAGNINI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALLEGATO ALLA
REG. AD ARIGNANO
14 MAR. 2000

A 227 Serie

IL DIRETTORE REGGENTE
Dr. A. F. SARRAI



CAPO DELL'ARCHIVIO
CARFAGNINI

329

Allegato B) al n. 135.365 rep. e n. 8.573 racc.

CARTA DEI SERVIZI

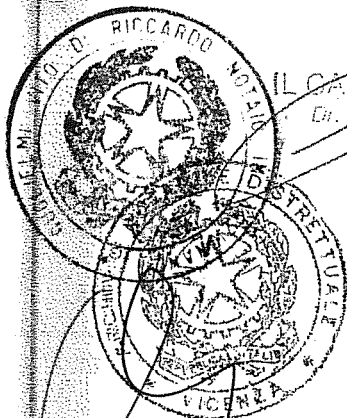


ALLEGATO ALL'ALTA
REG. TO. AD ARZIGNANO
4 MAR. 2000
A 807
AD A. 807 Arz. 1

IL DIRETTORE REGGENTE
(Dr. A. F. SARRAI)

Handwritten notes and signatures:
Cesari
On. F.
Civ.
M. M. Giardina no fa





IL CAPO DELL'ARCHIVIO
Dr. L. ...

331

INDICE

1. GARANZIE DEL SOGGETTO EROGATORE

1.1 Impegni del gestore

2. PRINCIPI FONDAMENTALI

- 2.1 Eguaglianza ed imparzialità di trattamento
- 2.2 Continuità del servizio
- 2.3 Partecipazione degli utenti
- 2.4 Cortesia del personale
- 2.5 Efficacia ed efficienza
- 2.6 Chiarezza e comprensibilità delle comunicazioni
- 2.7 Condizioni principali di fornitura

3. AVVIO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

- 3.1 Tempo di preventivazione
- 3.2 Tempo di esecuzione per l'allacciamento di nuova utenza
- 3.3 Tempo per l'attivazione e la riattivazione della fornitura idrica
- 3.4 Tempo per la cessazione della fornitura
- 3.5 Tempo per allaccio alla pubblica fognatura

4. ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO



0 1 09 365657 462 8
00003083
00039450
0001-00009
21/11/2011 09:17:56
5EE3B57A7AD90950
IDENTIFICATIVO : 010310551706240
€14,62





333



- Ministero dell'Economia, ARCA DA BOLLO
e delle Finanze.
L. 1000033033 QUATTORNICI/62
L. 00007744
00059690 23/11/2014
AUTOSKODI

5.1 Fatturaz
5.2 Rettifich

- 5.1 Fatturaz
5.2 Rettifich

6. CONTINUITA' DEL SERVIZIO

- 6.1 Continuità e servizio di emergenza
- 6.2 Tempi di preavviso per interventi programmati
- 6.3 Durata delle sospensioni programmate
- 6.4 Pronto intervento
- 6.5 Crisi idrica da scarsità
- 6.6 Crisi idrica qualitativa
- 6.7 Servizio preventivo di ricerca programmata delle perdite

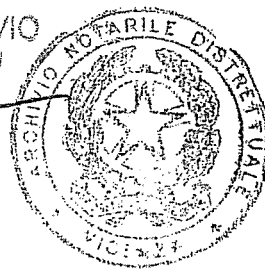
7. INFORMAZIONI ALL'UTENZA

7. INFORMAZIONI ALL'UTENZA





IL CAPO DELL'ARCHIVIO
Dr. Leopoldo ...



335

7.1 Modalità e natura delle informazioni

8. TUTELA

8.1 Gestione dei reclami

8.2 Controlli esterni

9. VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENTE

9.1 Modalità di valutazione

10. SERVIZI DI CONSULENZA AGLI UTENTI

10.1 Natura dei servizi di consulenza

11. RIMBORSO PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI

11.1 Modalità del rimborso

12. VALIDITA' DELLA CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

12.1 Ipotesi di esclusione della responsabilità

13. SCHEDE DEGLI STANDARDS

13.1 Scheda n. 1: Avvio del rapporto contrattuale

13.2 Scheda n. 2: Accessibilità al servizio

13.3 Scheda n. 3: Gestione del rapporto contrattuale con l'utente

13.4 Scheda n. 4: Continuità del servizio

1. GARANZIE DEL SOGGETTO EROGATORE



1.1 Impegni del gestore.

La società F.I.C. s.p.a. si impegna a garantire alle utenze i livelli minimi del servizio di erogazione individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04.03.1996 emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) della legge 05.01.1994 n. 36 entro 12 mesi dalla sottoscrizione di affidamento del servizio idrico integrato.

In particolare verranno assicurati i seguenti livelli minimi per quanto concerne le utenze domestiche:

- a) una dotazione pro capite giornaliera pari ad un volume alla consegna, attingibile nel corso delle 24 ore, non inferiore a 150 litri-giorno per abitante;
- b) un'erogazione al punto di consegna non inferiore a 0,10 litri-secondo per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico garantito;
- c) un carico idraulico misurato al punto di consegna al solaio di copertura del piano abitabile più elevato, non inferiore a cinque metri.

In circostanze particolari, ove non sia possibile garantire tale limite minimo, nel contratto di utenza verrà indicata la quota minima piezometrica erogata al punto di consegna. Per tali casi, nonché per gli edifici di altezza superiore a quella prevista dagli strumenti urbanistici, le spese per l'installazione dei necessari strumenti di sollevamento saranno posti a carico degli utenti.

- d) un carico idraulico misurato al punto di consegna al piano stradale, non superiore a settanta metri, salvo diversa indicazione riportata nel contratto di utenza.

La società F.I.C. s.p.a. garantisce comunque, nell'erogazione del servizio, il rispetto dei livelli di qualità indicati dalla vigente normativa.

2. PRINCIPI FONDAMENTALI

2.1 Eguaglianza ed imparzialità di trattamento.

La società Fognatura e Depurazione Industriale e Civile s.p.a. (F.I.C. s.p.a.) garantisce eguale valutazione dei diritti degli utenti e non opera alcuna discriminazione basata su diversità di condizioni culturali, personali o sociali.

Il servizio idrico viene erogato garantendo condizioni conformi per ogni utente ed osservando la parità di trattamento a parità di condizioni impiantistiche per forniture di servizi omogenee.

2.2 Continuità del servizio

La società F.I.C. s.p.a. garantisce una somministrazione continua, ininterrotta e regolare 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno, ad eccezione dei casi di forza maggiore e per interventi di riparazione o manutenzione programmata, evitando sospensioni, variazioni di flusso nell'erogazione del servizio od altri disservizi e, ove fosse impossibile evitarlo, contenendo la durata del disservizio entro i ristretti limiti di tempo necessario per ripristinare il pieno funzionamento.

Nel caso in cui si verificassero protratte anomalie di funzionamento per imprevedibile avaria o per interventi di manutenzione necessari alla conservazione dell'efficacia degli impianti, la società F.I.C. s.p.a. si impegna ad attivare servizi integrativi di emergenza.

Sono comunque garantiti i seguenti livelli minimi di servizio:

337





IL CAPO DELL'ARCHIVIO
LA. C. P. P. RICCIONE



- disponibilità 24 ore su 24 per ricevere segnalazioni;
- riparazione di guasti ordinari entro 12 ore dalla segnalazione per ogni tipo di impianto, entro 12 ore per le tubazioni sino a 300 mm. di DN, entro 24 ore per le tubazioni di diametro superiore;
- osservazione dell'andamento dei parametri quantitativi e qualitativi delle fonti di approvvigionamento;
- attuazione di un piano di gestione delle interruzioni della fornitura, approvato dall'Ambito Territoriale ottimale;
- previsione delle modalità di informazione agli Enti ed all'utenza interessati;
- previsione di un sistema alternativo di fornitura minima da destinare al fabbisogno alimentare.

2.3 Partecipazione degli utenti

L'utente ha diritto di ottenere dalla società F.I.C. s.p.a. la comunicazione di dati e notizie che lo riguardano.
Può esprimere idee, suggerimenti, pareri e presentare reclami.

Nell'ambito del rapporto di relazione con l'utente, viene assicurata la riconoscibilità degli operatori e l'individuazione dei responsabili dell'organizzazione.

2.4 Cortesia del personale

La società F.I.C. s.p.a. assicura il massimo impegno nel promuovere l'attenzione per il rispetto, la gentilezza e la cortesia nella relazione con l'utente, impartendo agli operatori un'appropriata formazione.

2.5 Efficacia ed efficienza

La società F.I.C. s.p.a. si prefigge il fine del graduale e costante incremento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità del servizio, mediante l'adozione dei sistemi tecnologici, organizzativi e procedurali più adatti allo scopo.

2.6 Chiarezza e comprensibilità delle comunicazioni

La società F.I.C. s.p.a. dedica la massima cura ad effettuare ogni tipo di comunicazione con semplicità, chiarezza e completezza delle informazioni.

2.7 Condizioni principali di fornitura

Gli elementi essenziali della somministrazione sono elencati in allegato alla Carta dei Servizi quale estratto ad illustrazione del contratto di fornitura.

3. AVVIO DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

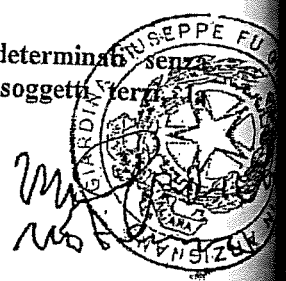
I tempi per l'effettuazione delle prestazioni riportate di seguito sono determinati senza considerare il periodo necessario all'ottenimento di autorizzazioni rilasciate da soggetti terzi alla realizzazione di opere edili o di ulteriori adempimenti di competenza dell'utente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Nell'ipotesi in cui per causa non imputabile al gestore, si verificano ritardi relativamente a termini precedentemente fissati, il gestore provvede a comunicare senza indugio all'utente un nuovo termine motivando il rinvio.

3.1 Tempo di preventivazione

Rappresenta il tempo massimo compreso tra la richiesta scritta inoltrata dall'utente ed il momento in cui il preventivo è messo a sua disposizione.

Il tempo necessario per ottenere il preventivo è pari a
 - 15 giorni di calendario se non vi sia necessità di sopralluogo
 - 20 giorni di calendario se vi sia necessità di sopralluogo.

Nel caso in cui si manifesti la necessità di ripetere più volte il sopralluogo, effettuare interventi (es. posa di tubazioni) od ottenere permessi di terzi o autorizzazioni, il gestore, per iscritto, fissa un termine ulteriore indicando i tempi per le conseguenti attività.

3.2 Tempo di esecuzione per l'allacciamento di nuova utenza

Rappresenta il tempo massimo compreso tra il momento in cui interviene l'approvazione del preventivo da parte del richiedente e l'ultimazione di tutte le opere necessarie per attivare l'erogazione del servizio, dopo l'ottenimento di eventuali autorizzazioni o dell'esecuzione di lavori o attività da parte di terzi, ed eccettuato il tempo occorrente per opere di intervento, estensione o adeguamento sulla rete stradale.

Nel caso in cui si manifesti la necessità di interventi particolari per l'allacciamento, l'utente verrà informato circa il tempo occorrente per l'esecuzione dei lavori.

3.3 Tempo per l'attivazione e la riattivazione della fornitura idrica

Rappresenta il tempo massimo compreso tra la data di perfezionamento del contratto di somministrazione e l'inizio della fornitura nelle ipotesi di prima attivazione, di ripristino del contatore senza variazione di portata ovvero di riattivazione della fornitura in caso di subentro.

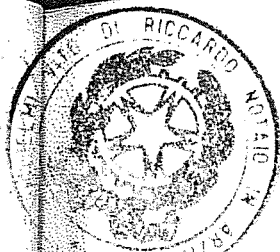
3.4 Tempo per la cessazione della fornitura

Rappresenta il tempo massimo che, nella normalità delle ipotesi ed a prescindere da particolari necessità, è compreso tra la richiesta di cessazione della fornitura inoltrata dall'utente ed il momento in cui la somministrazione viene effettivamente interrotta.

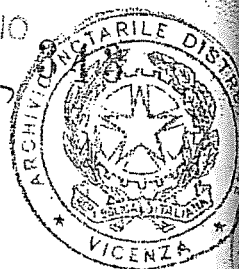
3.5 Tempo per allaccio alla pubblica fognatura

Rappresenta il tempo massimo compreso tra la data di inoltro della richiesta dell'utente e la realizzazione del collegamento alla rete fognaria, in conformità alle previsioni degli specifici regolamenti comunali, di cui in allegato è riportato il relativo estratto.





IL CAPO DELL'ARCHIVIO
D. L. CARIGNINI



4. ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO

4.1 Periodo di apertura al pubblico degli sportelli

Presso lo sportello dell'Ufficio Utenze è possibile effettuare le operazioni dirette alla conclusione del contratto di fornitura ed alla relativa risoluzione, nonché ottenere ogni altro tipo di informazione inerente il contratto o la fornitura stessa.

Lo sportello dell'Ufficio Utenze è dislocato, oltre che presso la sede della società, nelle seguenti sedi secondarie:

- C/o Comuni principali (Arzignano e Chiampo)
- Zona Alta Valle (c/o altri Comuni)

Gli sportelli decentrati dell'Ufficio Utenze sono aperti nello stesso orario dello sportello principale (lun.-ven. 8,00 - 13,00; 14,00 - 17,00; il sabato 8,00 - 12,00) per due giorni la settimana.

4.2 Svolgimento pratiche per via telefonica e/o corrispondenza - informazioni

Presso l'Ufficio Utenze è istituito un servizio telefonico per lo svolgimento di pratiche di varia natura riguardanti la somministrazione, quali, a titolo di esempio, richieste di informazioni di carattere generale e particolare relative all'utenza del richiedente, segnalazione di eventuali errori nella fatturazione, segnalazione guasti, comunicazione dati rilevati dall'autolettura ecc.

Per altri tipi di informazioni e/o comunicazioni da parte dell'utente o all'utente inviate dalla società F.I.C. s.p.a., quali, a titolo di esempio, variazione dati, variazione dell'entità della fornitura ecc., si ricorre all'inoltro mediante corrispondenza.

La società F.I.C. s.p.a. garantisce l'accessibilità al servizio informazioni per via telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18, e dalle ore 8 alle ore 13 nella giornata di sabato.

E' inoltre istituito un servizio telefonico a risposta automatica con possibilità di richiedere, nell'orario sopra indicato, l'intervento dell'operatore.

4.3 Modalità di pagamento

Il pagamento delle spese per la predisposizione di nuovi allacciamenti o per lo spostamento di quelli esistenti, nonché il pagamento delle bollette, possono essere effettuati:

- (a) in contanti direttamente presso gli sportelli dell'Ufficio Utenze della società F.I.C. s.p.a. negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00; il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00);
- (b) con assegni circolari o bancari;
- (c) presso qualsiasi ufficio postale con conto corrente postale;
- (d) con domiciliazione bancaria o postale.

4.4 Facilitazioni per utenti particolari

La società F.I.C. s.p.a. agevola l'accesso ai servizi di fornitura ai soggetti portatori di una qualche menomazione che renda difficile il raggiungimento della sede degli uffici o comunque a soggetti individuati dai servizi sociali del Comune di appartenenza.

La facilitazione all'ottenimento del servizio, a parità di costo per l'utente e senza aggravio di spesa ulteriore, viene perseguita mediante il ricorso a procedure privilegiate quali, ad esempio, tempi ridotti



rispetto ai tempi garantiti dagli standard di normale riferimento, per l'avvio del rapporto contrattuale con eventuale visita al domicilio dell'utente, per l'allacciamento, per il trasferimento o il ripristino del servizio nonché attraverso ausili di varia natura per l'accesso fisico agli uffici aziendali (es. percorsi preferenziali agli sportelli, abbattimento delle barriere architettoniche ecc.).

4.5 Rispetto degli appuntamenti concordati

La società F.I.C. s.p.a. garantisce il rispetto degli appuntamenti concordemente fissati con l'utente. Tenendo in adeguata considerazione le esigenze manifestate dall'utente, l'appuntamento viene concordato, in relazione alla natura dell'intervento, entro il tempo massimo di 5 giorni a partire dal momento della richiesta. Tale termine potrà essere aumentato a discrezione dell'utente.

Ove se ne ravvisi la necessità, con l'utente potrà essere concordata la disponibilità alla presenza in loco per un intervallo di tempo massimo non eccedente le 4 ore.

La percentuale degli appuntamenti osservati conformemente agli accordi intercorsi con gli utenti, sulla somma totale degli appuntamenti fissati nel periodo di un anno, viene indicata nella relazione annuale al Comitato consultivo degli utenti.

4.6 Tempo di attesa agli sportelli

La durata del tempo di massima attesa allo sportello dell'Ufficio UtENZE non è superiore a 20 minuti, mentre la durata media di attesa è di 15 minuti.

4.7 Risposta alle richieste scritte

Le richieste di informazioni pervenute per iscritto sono evase nel tempo massimo di venti giorni di calendario decorrenti dalla data di protocollo della corrispondenza in arrivo.

Nell'ipotesi in cui si prospettino problemi per la cui soluzione sia necessaria un'articolata istruttoria, il tempo indicato di venti giorni di calendario può eccezionalmente essere anche il tempo occorrente per una prima risposta.

Tutta la corrispondenza evidenzierà il referente cui rivolgersi anche con indicazione dell'eventuale numero telefonico interno.

4.8 Risposta ai reclami scritti

La società F.I.C. s.p.a. si impegna a rispondere ai reclami presentati in forma scritta entro il termine massimo di venti giorni di calendario decorrenti dalla data di protocollo della corrispondenza in arrivo qualora l'elaborazione della risposta non richieda un preventivo sopralluogo.

La società F.I.C. s.p.a. si impegna a rispondere ai reclami presentati in forma scritta entro il termine massimo di trenta giorni di calendario decorrenti dalla data di protocollo della corrispondenza in arrivo qualora l'elaborazione della risposta richieda un preventivo sopralluogo.

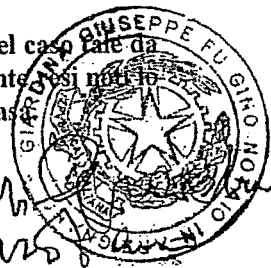
Nell'ipotesi in cui la complessità del problema segnalato richieda un elaborato esame del caso tale da non consentire il rispetto dei termini come sopra indicati, all'utente vengono tempestivamente messi a conoscenza lo stato di avanzamento della pratica di reclamo ed il nuovo termine entro cui potrà essere evasa.

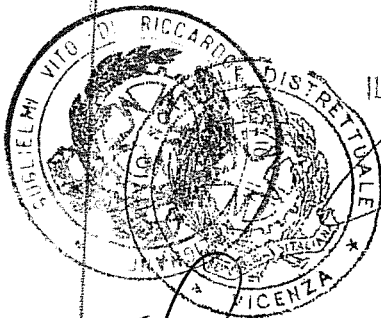


345

TEL. CHIAMPO

IL CAPO DELL'ARCHIVIO
Dr. L. ...





IL CAPO DELL'ARCHIVIO

5. GESTIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE



5.1 Fatturazione e lettura del contatore

La fatturazione viene effettuata con cadenza quadrimestrale.

La procedura di fatturazione è espletata mediante il ricorso a strumenti di calcolo elettronico.

La fatturazione è basata sui dati presuntivi dei consumi relativi al periodo di riferimento e sui dati reali desunti dalla lettura del misuratore..

La rilevazione dei consumi viene effettuata mediante lettura dei dati riportati dall'apparecchio misuratore.

Nel caso in cui l'apparecchio misuratore sia situato in un'area di proprietà privata, l'utente può effettuare la lettura dei dati in maniera autonoma, comunicando successivamente alla società F.I.C. s.p.a., comunque non oltre 15 giorni dall'invio della richiesta, i dati di consumo rilevati, riportandoli su apposito modulo predisposto dalla società stessa.

La lettura dei misuratori viene effettuata con cadenza annuale dopo il periodo estivo di massimo consumo.

Nell'ipotesi in cui la lettura da parte dell'utente non venga effettuata nei tempi previsti, la fatturazione verrà emessa sulla base di dati presuntivi (desunti dalle medie di consumo per tipologia di utente e/o dall'analisi dei consumi riportati dalle precedenti fatture) o rilevati da personale incaricato dalla società F.I.C. s.p.a..

Viene assicurata all'utente la possibilità di effettuare l'autolettura dei consumi.

Un addetto della società F.I.C. s.p.a. effettuerà, comunque, nel corso dell'anno, almeno una lettura del misuratore.

5.2 Rettifiche di fatturazione

Nel caso in cui, durante le operazioni di fatturazione emergano errori di calcolo in eccesso o in difetto rispetto all'importo esatto, la rettifica del calcolo viene eseguita d'ufficio, ricorrendo, ove sia necessario, anche a verifiche e controlli presso il luogo in cui viene erogata la fornitura.

Nell'ipotesi di segnalazione dell'errore da parte dell'utente, ove venga riconosciuto l'errore in seguito a riscontro, il tempo massimo per la rettifica della fattura è di venti giorni di calendario decorrenti dal timbro postale o dalla data di protocollo della comunicazione se inoltrata direttamente allo sportello.

Il rimborso per pagamenti in eccesso viene effettuato con la fattura successiva a quella nella quale è stato riscontrato l'errore.

5.3 Morosità

In caso di morosità l'erogazione del servizio è sospesa.



A. R. con

VICENZA

to

del

ate

in

la

10

el

12

ti

le



IL CAPO DELL'ARCHIVIO

Dr. L. ...



351

6.1 Continuità e servizio di emergenza

La società F.I.C. s.p.a. fornisce una somministrazione costante, regolare e stabile.

La sospensione dell'erogazione viene in modo tempestivo e con mezzi idonei comunicata agli utenti interessati. La sospensione può essere cagionata solo dal verificarsi di circostanze di forza maggiore, avarie o interventi di manutenzione necessari per garantire la regolare funzionalità degli impianti di distribuzione nonché la qualità e sicurezza della fornitura.

Il tempo occorrente per gli interventi necessari, viene contenuto entro il limite minimo possibile, in ragione delle soluzioni da adottare, al fine di ridurre al massimo il disservizio.

La società F.I.C. s.p.a. predispone un servizio sostitutivo di emergenza per i casi di scarsità o interruzione del servizio idropotabile per un periodo di tempo prestabilito e comunque non superiore a 48 ore.

6.2 Tempi di preavviso per interventi programmati

Nell'ipotesi in cui risulti impossibile l'adozione di provvedimenti alternativi alla sospensione della fornitura, gli utenti vengono informati, almeno tre giorni prima della sospensione, mediante avvisi diffusi con volantini o cartelli informativi, mediante l'uso dei mezzi di comunicazione locali ovvero con avviso diretto, circa la necessità di intervenire sulla rete.

6.3 Durata delle sospensioni programmate

L'interruzione programmata è comunque contenuta entro il limite massimo delle ventiquattro ore.

6.4 Pronto intervento

Presso la società F.I.C. s.p.a. è istituito un servizio di pronto intervento cui è possibile accedere in ogni momento nel corso delle ventiquattro ore per tutti i giorni dell'anno, componendo il numero telefonico 0444 672299, evidenziato anche nella bolletta.

Relativamente all'erogazione sia del servizio di acquedotto sia del servizio di fognatura, in caso di situazioni di emergenza, sotto il profilo quantitativo e/o qualitativo, il tempo massimo occorrente per il primo intervento è di sessanta minuti dalla chiamata.

Nell'ipotesi di più chiamate relative a situazioni di pericolo pervenute contemporaneamente, in considerazione del necessario aumento dei tempi di intervento, il personale tecnico della società F.I.C. s.p.a. fornirà le indicazioni opportune per fronteggiare temporaneamente la situazione verificatasi.

In caso di rottura dell'apparecchio misuratore o di altra apparecchiatura di proprietà della società F.I.C. s.p.a. installati fuori terra, il tempo massimo previsto per il primo intervento è di 12 ore.

In caso di rottura od intasamento di tubazione o canalizzazione interrata, il tempo massimo per il primo intervento è di cinque 20 ore.

Il ripristino funzionale del servizio interrotto per le operazioni di riparazione è di 24 ore.



In caso di esondazioni e rigurgiti, il tempo massimo previsto per l'avvio delle operazioni di pulizia e spurgo è di 16 ore.

Il servizio di pronto intervento è attivabile telefonicamente al numero 0444 672299.

353

6.5 Crisi idrica da scarsità

Nell'ipotesi in cui, per cause indipendenti dalla società F.I.C. s.p.a., si verificano imprevedibili situazioni di scarsità d'acqua ovvero si prevedano periodi di insufficienza dell'approvvigionamento idrico, l'utenza civile ed industriale viene informata tempestivamente e vengono comunicate all'Autorità d'Ambito le misure ritenute più idonee per normalizzare l'episodio di crisi.

Le misure per fronteggiare la situazione di crisi si possono preliminarmente ed in via sommaria indicare nel risparmio idrico e nella limitazione dell'uso dell'acqua per scopi primari; turnazione nella fornitura del servizio; riduzione della pressione in rete ed altri accorgimenti che verranno di volta in volta individuati in relazione alla diversa natura della crisi idrica.

6.6 Crisi idrica qualitativa

Qualora, per circostanze eccezionali, non risulti possibile mantenere il livello qualitativo garantito della fornitura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, potrà essere erogata acqua non potabile a seguito di idonea e tempestiva comunicazione alle autorità competenti ed all'utenza, e comunque subordinatamente al preventivo parere favorevole dell'Autorità Sanitaria locale.

6.7 Servizio preventivo di ricerca programmata delle perdite

La società F.I.C. s.p.a. elabora un proprio piano di intervento finalizzato alla ricerca programmata delle perdite sulle reti di acqua potabile e reflua, riportando l'esito della ricerca nella relazione annuale al Comitato consultivo degli utenti istituito per il controllo della qualità del servizio idrico.

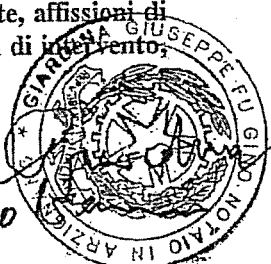
La ricerca delle perdite viene annualmente effettuata su una percentuale del 20% dei Km dell'intera estensione della rete di acqua potabile e su una percentuale del 10% dei Km dell'intera estensione della rete di acqua reflua.

7. INFORMAZIONI ALL'UTENZA

7.1 Modalità e natura delle informazioni

Gli utenti possono ricevere le informazioni di loro interesse, oltre che per via telefonica, direttamente all'Ufficio Utenze istituito presso la sede della società.

Ulteriori informazioni vengono diramate mediante l'utilizzo di idonei mezzi di comunicazione a seconda della natura delle informazioni e della necessità di un maggiore o minore grado di celerità della diffusione. A tale scopo potranno essere utilizzati i mass media locali, comunicazioni dirette, affissioni di volantini nei luoghi interessati, cartelli in prossimità dei luoghi ove si svolgono operazioni di intervento, messaggi riportati sulle bollette ecc.





IL CAPO DELL'ARCHIVIO
Dr. Leonato



Viene assicurata agli utenti una tempestiva informazione circa gli aspetti essenziali normativi, regolamentari, contrattuali e tariffari che ineriscono il servizio di fornitura.

Con cadenza semestrale viene resa nota l'evoluzione dei principali dati qualitativi e quantitativi rilevati nel corso della fornitura

In particolare si garantisce la conformità della qualità dell'acqua erogata ai vigenti standards normativi, potendo indicare, su richiesta dell'utente, per ambiti il più possibile omogenei, l'indicazione dei valori dei parametri riscontrabili dall'esame dell'acqua distribuita (durezza totale in mg/l di Ca, concentrazione ioni idrogeno in unità e decimi di pH, residuo fisso a 180°C in mg/l; nitrati in mg/l di NO₃; nitriti in mg/l di NO₂; ammoniaca in mg/l di NH₄; fluoro; cloruri in mg/l di Cl).

Gli utenti vengono informati e tenuti aggiornati circa le condizioni del servizio di erogazione e le regole del rapporto intercorrente tra le parti.

In particolare vengono rese note le procedure di pagamento delle bollette, le modalità di lettura dei contatori, le agevolazioni relative ad eventuali iniziative promozionali, e viene comunicato agli utenti, annualmente e di volta in volta, il calendario delle scadenze delle bollette.

Vengono rese informazioni sui parametri fissi e variabili che concorrono al calcolo della tariffa nonché su eventuali variazioni della tariffa stessa e/o degli elementi che la compongono.

Viene comunicato all'utenza l'andamento del servizio di fognatura e depurazione informando in particolare circa gli impieghi degli impianti di depurazione, i limiti dello scarico, le caratteristiche qualitative del refluo depurato, le caratteristiche qualitative dei fanghi risultanti dalla depurazione nonché la collocazione degli stessi.

L'utente, a seguito di specifica richiesta, viene informato sugli effetti prodotti dai reflui depurati sul corpo idrico ricettore.

Vengono rese note mediante comunicazioni nei locali aperti al pubblico nonché nelle informative periodiche, le modalità di presentazione dei reclami.

Vengono adottate procedure per la segnalazione di consumi anomali al fine di individuare migliori modalità di utilizzo del servizio.

Costituisce, inoltre, impegno della società F.I.C. s.p.a. garantire l'accessibilità ad un servizio telefonico di informazione circa gli aspetti del rapporto commerciale con gli utenti, informando ogni propria comunicazione al principio di chiarezza e comprensibilità.

Al fine di facilitare il rapporto con l'utenza vengono rese pubbliche le informazioni riguardanti la società F.I.C. s.p.a. e la generalità dei servizi resi, viene curata la funzionalità degli uffici aperti al pubblico e vengono indicate le modalità di accesso agli atti, in allegato alla presente carta dei servizi, vengono effettuati periodici sondaggi circa il gradimento del servizio reso e la comprensibilità delle comunicazioni effettuate.

I risultati conseguiti dalla società F.I.C. s.p.a. nel precedente esercizio sono resi noti mediante pubblicazione dei contenuti della relazione annuale.

8. TUTELA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Eventuali inottemperanze ai principi riportati nella carta possono essere evidenziate con inoltramento presso l'Ufficio Utente, di un reclamo in forma scritta o verbale, con sottoscrizione da parte dell'utente, in quest'ultimo caso, di apposito modulo.

Entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla presentazione del reclamo, la società F.I.C. s.p.a., ove abbia riscontrato l'indicata violazione, comunica il tempo entro cui provvederà al ristabilimento di una situazione conforme.

Annualmente la società F.I.C. s.p.a. riferisce al Comitato consultivo degli utenti istituito per il controllo della qualità del servizio idrico il numero e la tipologia dei reclami inoltrati, relazionando inoltre circa le soluzioni adottate per il ripristino della situazione.

Annualmente la società F.I.C. s.p.a. stende un resoconto, da mettere a disposizione degli utenti che lo richiedano, riportante integralmente le indicazioni della relazione al Comitato degli utenti, corredato inoltre delle percentuali di reclamo, del raffronto con i dati precedentemente rilevati, nonché degli eventuali suggerimenti e tipologie di segnalazioni

Nell'ipotesi in cui la società non fornisca risposta entro il termine previsto ovvero fornisca una risposta parziale o lacunosa, l'utente può inoltrare reclamo, allegando la relativa documentazione, al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

Prima di procedere con l'inoltro del reclamo al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, l'utente può rivolgere il proprio reclamo in forma scritta all'Ambito Territoriale Ottimale.

9. VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENTE

9.1 Modalità di valutazione

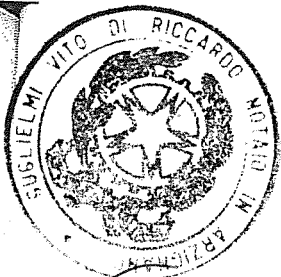
La società F.I.C. s.p.a. effettua periodicamente sondaggi a campione al fine di stimare il grado di consenso o dissenso, nonché le aspettative degli utenti circa la qualità del servizio erogato ed i progetti in corso.

Per aumentare gli standard del livello di qualità del servizio fornito, la società F.I.C. s.p.a. effettua un periodico monitoraggio del gradimento del servizio da parte dell'utenza, mediante interviste telefoniche od inoltre di questionari.

Gli utenti possono inoltre manifestare le loro proposte volte al miglioramento del servizio, mediante invio per corrispondenza, comunicazione telefonica o tramite fax, ovvero all'indirizzo di posta elettronica amministrativo amministrativo@ficspa.it

I dati rilevati circa la qualità del servizio fornito e la valutazione del grado di soddisfazione, vengono annualmente pubblicati a cura della società F.I.C. s.p.a. e messi a disposizione degli utenti e delle associazioni dei consumatori che lo richiedano.

1. *Signature*
 2. *Signature*
 3. *Signature*



IL CAPO DELL'ARCHIVIO
Dr. Leonardo MAGNINI



359

10. SERVIZI DI CONSULENZA AGLI UTENTI

10.1 Natura dei servizi di consulenza

La società F.I.C. s.p.a. presta, agli utenti che lo richiedano, un servizio di consulenza relativamente alla possibilità di un uso dell'acqua economicamente vantaggioso, alla possibilità di un uso dell'acqua più rispettoso della risorsa sotto il profilo qualitativo, all'interpretazione ed applicazione di norme regolamentari e contrattuali, all'idonea sistemazione degli strumenti di misurazione ed alla loro corretta manutenzione.

11. RIMBORSO PER IL MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI

11.1 Modalità del rimborso

Nell'ipotesi in cui, per causa a sé imputabile, la società F.I.C. s.p.a. sia inadempiente per non aver effettuato una determinata prestazione o per averla effettuata in ritardo sui tempi previsti, all'utente che lo richieda verrà riconosciuto un risarcimento forfetario nella misura complessiva di £. 50.000 per i seguenti livelli di servizio garantiti:

- a) tempo per l'attivazione della fornitura idrica;
- b) pronto intervento per rottura o intasamento di canalizzazione o tubazione interrata.

Il rimborso, forfetario ed unico per ogni contratto, verrà riconosciuto all'utente che abbia accompagnato la propria richiesta scritta da documentazione comprovante il mancato rispetto dello standard garantito.

La richiesta scritta per ottenere il rimborso deve essere avanzata dall'utente entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine garantito per la prestazione inevasa.

La società F.I.C. s.p.a., riconosciuta la validità della richiesta (relativamente al tempo dell'invio della stessa fa fede il timbro postale ovvero, in caso di presentazione direttamente agli uffici della società, la data di protocollo della corrispondenza in arrivo), provvederà ad accreditare la somma sugli importi indicati nella prima bolletta successiva alla verifica della responsabilità per inadempimento o ritardo.

12. VALIDITA' DELLA CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

12.1 Ipotesi di esclusione della responsabilità

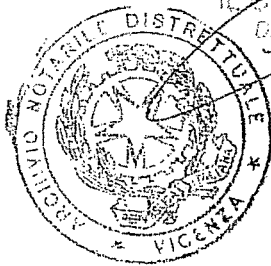
Gli utenti vengono informati circa eventuali variazioni della presente Carta dei Servizi mediante l'utilizzo degli strumenti di comunicazione indicati al paragrafo "Informazioni".

La presente Carta dei Servizi, sino all'eventuale modifica, è valida entro i termini di quanto riportato. Gli standard del servizio relativi a continuità, regolarità di erogazione, tempestività del ripristino dell'erogazione, sono validi in condizioni di normale operatività. Rimangono, pertanto, esclusi dal novero delle garanzie, circostanze straordinarie ed imprevedibili dovute ad eventi eccezionali, situazioni causate da terzi, scioperi diretti od indiretti, atti dell'Autorità Pubblica

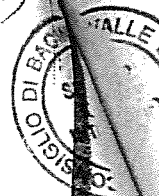
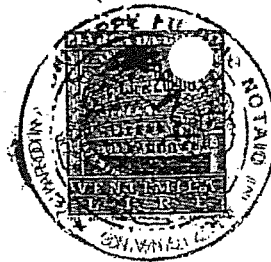
Leguay

Di Almor





IL CAPO DELL'ARCHIVIO
DI L. L. CARFAGNINI



361

13. SCHEDE DEGLI STANDARDS

Scheda n. 1

13.1 Avvio del rapporto contrattuale

FATTORI DI QUALITA'	INDICATORI DI QUALITA'	STANDARD (valori)	TIPOLOGIA STANDARD	NOTE
Tempo di preventivazione	Tempo massimo a decorrere dalla richiesta documentata da parte dell'utente	15 giorni senza sopralluogo; 20 giorni con sopralluogo	Specifico	Con o senza sopralluogo
Tempo di esecuzione dell'allacciamento	Tempo massimo tra l'accettazione del preventivo e l'esecuzione dell'allacciamento, al netto di eventuali autorizzazioni	30 giorni	Specifico	Senza lavori di adeguamento rete; al netto di lavori a cura e spese da parte dell'utente; salvo esigenze peculiari
Tempo per l'attivazione della fornitura	Tempo massimo tra la definizione del contratto e l'attivazione della fornitura	5 giorni	Specifico	
Tempo per	Tempo massimo		Specifico	Senza





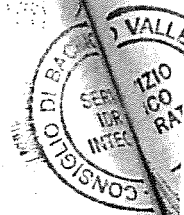
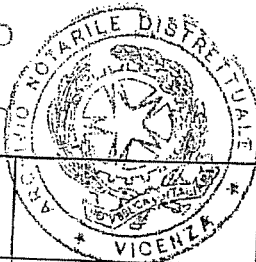
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia Entrate

MARCA DA BOLLO
€14,62
QUATTORDICI/62

00001083 00007244 W0TSR001
00019440 23/11/2011 09:17:08
0001-00009 6657561CTA00011A
IDENTIFICATIVO : 01093656574720

13.2 Accessibilità al servizio

Signature _____



	supporto per particolari categoria di utenti	Art. 4.4		
Rispetto degli appuntamenti concordati	Scostamento massimo rispetto all'appuntamento o al giorno e/o alla fascia oraria di disponibilità richiesta all'utente	5 giorni	Specifico	Per tipologia di richiesta
Attesa agli sportelli	Tempo di attesa agli sportelli	15 minuti	Generale	Distinzione per tipologia di sportello fisico
Risposta alle richieste scritte degli utenti	Tempo massimo di prima risposta a quesiti e richieste di informazioni scritte	20 giorni	Specifico	Per tipologia di quesiti e richieste
Risposta ai reclami scritti	Tempo massimo di prima risposta ai reclami scritti	20 giorni senza sopralluogo; 30 giorni con sopralluogo	Specifico	Distinzione dei reclami in funzione del fatto che richiedano o meno un sopralluogo

Scheda n. 3

13.3 Gestione del rapporto contrattuale con l'utente

FATTORI DI QUALITA'	INDICATORI DI QUALITA'	STANDARD (valori)	TIPOLOGIA STANDARD	NOTE
Fatturazione	Fatturazioni annuali a calcolo su dati stimati	2 fatturazioni	Generale	Distinto per tipologia di fornitura
Fatturazione	Fatturazioni annuali	3 fatturazioni	Generale	Distinto per tipologia di fornitura
Rettifiche di fatturazione	Tempo massimo per la rettifica della fatturazione dalla comunicazione dell'utente e di restituzione dei pagamenti in eccesso	20 giorni per la rettifica; 4 mesi per la restituzione	Specifico	
Verifica del contatore	Tempo massimo per la verifica del contatore su richiesta dell'utente	5 giorni	Specifico	
Verifica del livello di pressione	Tempo massimo per la verifica del livello di pressione sulla rete su richiesta dell'utente	5 giorni	Specifico	
Strumenti informativi	Temi di informazione e		Generale	



[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]



IL CAPO DELL'ARCHIVIO
Dr. LEONARDO BATTAGNINI



13.4 Continuità del servizio

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

AGENZIA ENTRATE

QUATTORDICI/62

EURO 14,52

00003083 00007244 WDSRDD1
00039441 23/11/2011 09:17:13
0001-00009 D67358A1157843FC
IDENTIFICATIVO: 0109356574719

0 1 09 365657 471 9

Врачу Рих-Зю

Antonio Quins

Arthur Grassland



Allegato C) al n. 135.365 rep. e n. 8.573 racc.
ATTO DI CONCESSIONE IN USO DI BENI E IMPIANTI E RELATIVA RICOGNIZIONE DEGLI STESSI

Tra le parti:

Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale Valle del Chiampo, di cui all'art. 3 della legge Regionale del Veneto
27 marzo 1998 n. 5, con sede in Arzignano, Piazza Libertà 12, c.f. 00928820240, in persona del Direttore Generale _____, nato il _____ a _____

F.I.C. s.p.a., con sede in Arzignano, via dei Mille 2/bis, p. iva 02728750247, nella sua qualità di Gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Valle del Chiampo, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. _____, nato il _____ a _____

Comune di _____ in persona del _____ nato il _____ ad _____

premesso

- 1) che in data _____ è stata stipulata Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Valle del Chiampo e la F.I.C. s.p.a., con la quale a quest'ultima è stata attribuita la gestione del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Valle del Chiampo, fatta salva la gestione salvaguardata;
- 2) che l'art. 12 del disciplinare allegato alla Convenzione prevede siano stipulati e ad essa allegati "atti di concessione in uso dei beni e degli impianti e relativa ricognizione degli stessi" con riferimento a quelli ubicati nel territorio di ciascun Comune appartenente all'A.T.O., esclusi la gestione salvaguardata, nonché i beni e gli impianti, come risultanti dall'allegato I al disciplinare, in quanto di esclusiva proprietà della società F.I.C. s.p.a.;
- 3) che l'art. 1, comma 2 del citato disciplinare prevede che la gestione abbia inizio, nel territorio di ciascun Comune, a decorrere dal momento della sottoscrizione dei singoli atti di concessione.

Ciò premesso

con il presente atto vengono concessi in uso alla s.p.a. F.I.C. di Arzignano, che accetta nella sua qualità di soggetto gestore, i beni destinati alla gestione del servizio idrico integrato posti nel territorio del Comune di _____ meglio identificati e descritti nel documento allegato al presente atto, per la durata di anni 30 (trenta) come previsto dall'art. 16 comma 1 del disciplinare allegato alla convenzione.

La F.I.C. s.p.a. dichiara di avere preso visione dei beni e di accettarli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi compresi opere, provviste e materiali di magazzino.

Come previsto dal comma 4 dell'art. 12 del citato disciplinare, per le immobilizzazioni materiali e immateriali affidatili la s.p.a. F.I.C., escluso ogni onere ulteriore nei confronti del Comune titolare dei beni, verserà all'Autorità d'Ambito la somma annuale complessiva di Lire _____, che l'Autorità d'Ambito, in proporzione al valore dei beni concessi in uso con il presente atto, trasferirà al Comune di Arzignano per un importo pari a £. _____, di cui £. _____ relative all'acquedotto civile ed alla fognatura civile, e £. _____ relative all'acquedotto industriale.

La s.p.a. F.I.C., così come previsto dall'art. 16 del disciplinare, terrà un registro degli inventari ove annoterà tutti gli impianti e le immobilizzazioni materiali e immateriali relativi alla gestione del servizio, comprese sostituzioni, dismissioni, attivazioni di nuovi impianti ed ogni vicenda relativa ai beni destinati alla gestione del servizio.

Alla cessazione del rapporto di gestione, così come previsto dall'art. 20, comma 1 del disciplinare, i beni con il presente atto concessi in uso saranno trasferiti al soggetto concedente, e gli altri di nuova realizzazione annotati sul registro degli inventari, ubicati nel Comune di _____, saranno trasferiti in conformità alle disposizioni dell'Autorità d'Ambito.

Con la sottoscrizione del presente atto, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 2 del disciplinare, decorre la gestione del servizio idrico integrato da parte della F.I.C. s.p.a. nel territorio del Comune di _____

Arzignano _____

Autorità d'Ambito Valle del Chiampo
Il Direttore, dott. _____

F.I.C. s.p.a.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. _____

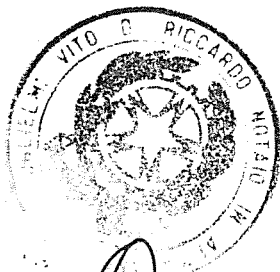
Comune di _____

Il _____

ALLEGATO ALL'ATTO
REG. TO 18 MAR 2000

AD N. 207. Serie 1
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. A. F. SARRAI





MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
VICENZA

La presente copia fotostatica, composta di n° 32 (Trentadue) pagine più la presente da me firmate, è conforme all'originale conservato presso quest'Archivio.

Si rilascia in BOLLO uso / a richiesta
di SARTORI ELISA

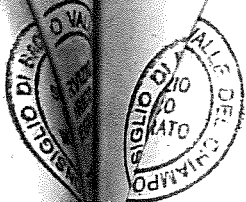
Vicenza, 29 DIC. 2011



IL CAPO DELL'ARCHIVIO
Dr. Leonardo CARFAGNINI

Riscosso l'importo di €. 174,59
con bolletta n. 1514 del 28 NOV. 2011

Donella 17/11/19 del 18 NOV. 2

**AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
VALLE DEL CHIAMPO**

Sede c/o Comune di Arzignano Piazza Libertà, 12 – c.a.p. 36071 Arzignano
Provincia di Vicenza

**REGISTRO DEGLI ATTI
DELL'ASSEMBLEA D'AMBITO**

N. 9

DEL: 29.12.2011

OGGETTO:

**ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO D'AMBITO 2000-2029
DELL'A.T.O VALLE DEL CHIAMPO - REVISIONE TRIENNALE E AGGIORNAMENTO
TARIFFARIO DAL 2011.**

l'anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 15.15 presso la sede dell'AATO Valle del Chiampo convocati dal Sindaco responsabile del coordinamento dell'A.A.T.O. con delibera in data 27 dicembre 2011 prot. n° 356 si è riunita l'Assemblea d'Ambito. Presiede il Sindaco dell'Ente di coordinamento dott. Gentilin Giorgio. Assiste alla seduta il Direttore dott.ssa Anna Tosini.

all'appello risultano: presenti [p] - assenti [a]

Monardo Antonio	Assessore Amm.ne Prov.le di Vicenza
Zerbato Silvano	Assessore delegato del Comune di Altissimo
Gentilin Giorgio	Sindaco Comune di Arzignano
Ceron Renato	Sindaco Comune di Brendola
Boschetto Antonio	Sindaco Comune di Chiampo
Giovanni Pietro Dalla Costa	Sindaco Comune di Crespadoro
Michela Doro	Sindaco Comune Gambellara
Boschetto Giuseppe	Sindaco Comune di Lonigo
Cisco Fabio	Sindaco Comune Montebello Vicentino
Cecchetto Milena	Sindaco Comune di Montecchio Magg.re
Zaffari Diego	Sindaco Comune Montorso Vicentino
Negrò Marcegaglia Mario	Sindaco Comune Nogaro Vicentino
Piazza Mirella	Sindaco Comune San Pietro Mussolino
Castaman Giuseppe	Sindaco Comune di Zermeghedo.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

pubblicata all'Albo Pretorio il 4/01/2012
venuta esecutiva dopo il decimo giorno



IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Tosini



A.A.T.O. n. 9 del 29.12.2011

ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO D'AMBITO 2000-2029 DELL'ATO VALLE DEL CHIAMPO - REVISIONE TRIENNALE E AGGIORNAMENTO TARIFFARIO DAL 2011.

Il Presidente dell'A.A.T.O. Valle del Chiampo dr. Giorgio Gentilin espone quanto segue:

"L'A.T.O. Valle del Chiampo vanta un Piano d'Ambito approvato con delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 3 del 02.02.2000. Il Piano d'Ambito inizialmente approvato ha rappresentato lo strumento operativo dell'A.T.O., per tutta la prima fase di esistenza dell'Autorità, caratterizzata necessariamente dalla verifica e dal consolidamento dei rapporti tra i vari soggetti interessati e coinvolti nella programmazione e gestione del Servizio Idrico Integrato – Autorità d'Ambito / Enti Gestori / Enti Locali, in un contesto normativo in costante evoluzione.

Con successiva delibera dell'Assemblea dell'AATO n. 9 del 13/07/2007 veniva approvato l'aggiornamento di detto Piano d'Ambito in attuazione di quanto previsto dall'art. 149, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; in tale circostanza veniva approvato il piano degli investimenti e relativo aggiornamento tariffario relativamente ai comuni ricadenti nell'ATO, allargato a Brendola, Lonigo e Montebelluna Maggiore, (il cui servizio idrico integrato era gestito, al momento del loro ingresso nell'ATO Valle del Chiampo, da MBS Spa) provenienti dall'ATO Bacchiglione a seguito della deliberazione n. 110 del 28/07/2006 del Consiglio Regionale del Veneto e della deliberazione n. 3758 del 5/12/2006 della Giunta Regionale del Veneto.

Conformemente a quanto previsto dalla norma si è quindi proceduto nel corso del 2011 a redigere la presente "Revisione triennale e aggiornamento tariffario a partire dal 2011"

Il Piano d'ambito e le sue revisioni hanno come proprio obiettivo prioritario l'individuazione delle infrastrutture, che si caratterizzano sia come interventi di manutenzione straordinaria che come realizzazione di nuove opere, nonché la pianificazione dei relativi tempi di esecuzione, in un arco temporale commisurato all'intera gestione, al fine di soddisfare almeno i livelli minimi di servizio nonché la domanda complessiva dell'utenza. All'entità degli investimenti programmati è collegato il calcolo della tariffa secondo il metodo normalizzato, disciplinato dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 01/08/1996.

La presente revisione tende conseguentemente a mettere in primo piano le istanze del territorio provenienti dai singoli comuni in modo da poter determinare gli interventi prioritari posizionandoli in una prima fascia temporale di 3 anni. Vengono innanzitutto programmate le azioni volte a dare attuazione alle nuove norme in materia ambientale; si interviene in modo organico e coordinato al fine di ridurre le perdite idriche ed il correlato volume idrico non contabilizzato. Vengono posticipati dopo il triennio 2011-13 alcuni interventi strutturali e finanziariamente impegnativi, di più ampio respiro, dando precedenza agli interventi la cui priorità è stata condivisa con le amministrazioni dei Comuni dell'ATO in sede di consultazione preliminare.

Il Piano d'Ambito è documento strategico di medio e lungo periodo e rappresenta la pianificazione della gestione dal punto di vista tecnico ed economico. E' pertanto, come tutte le pianificazioni, un documento generale di indirizzo della gestione in cui sono indicati gli obiettivi e tutte le necessarie iniziative tecniche, organizzative ed economico-finanziarie atte al loro raggiungimento. Pur non avendo una valenza esecutiva dal punto di vista gestionale, delegata alla progettazione aziendale, il Piano di Ambito richiede una compilazione corretta, esaustiva ed equilibrata, basilare per garantire la "regolarità e continuità" del servizio, la "sostenibilità" della tariffa e della gestione, ed inoltre per consentire una puntuale "regolazione" soprattutto nell'interesse dell'utente. Nel revisionare il Piano, ci si è mossi secondo tale spirito, facendo tesoro della passata gestione ed apportando quegli adeguamenti infrastrutturali, organizzativi ed economici necessari e tali da garantire la sostenibilità della gestione. Quest'ultimo aspetto è stato curato in modo particolare per assicurare il rispetto dei termini economico-finanziari necessari all'acquisizione delle risorse a sostegno del Piano di Ambito.

La revisione triennale del Piano d'ambito è prevista per legge dall'art. 8, comma 8, del DM Lavori Pubblici del 1 agosto 1996, ed è finalizzata "...alla verifica dei miglioramenti di efficienza, della corrispondenza della tariffa media alla tariffa articolata, del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti."

Se il Piano d'Ambito vigente, nella revisione 2007, ha consentito una adeguata operatività nella programmazione e gestione del servizio idrico integrato in conseguenza alla intervenuta modifica dei

**ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO D'AMBITO 2000-2029
DELL'A.T.O VALLE DEL CHIAMPO - REVISIONE TRIENNALE E AGGIORNAMENTO
TARIFFARIO DAL 2011.**

confini dell'ATO, con l'inclusione dei Comuni di Montebelluna Maggiore, Brendola e Lonigo, la presente Revisione 2011 risponde ad una serie di condizioni che negli ultimi anni sono mutate o si sono evolute:

1. Acquisizione da parte di Acque del Chiampo Spa, avvenuta in data 1 gennaio 2009, del ramo di azienda di MBS S.p.A. relativo alla gestione del Servizio Idrico Integrato;
2. Contrazione dei consumi idrici con effetto diretto sui ricavi derivanti dal volume erogato: tale fenomeno, comune alla maggior parte delle gestioni del Servizio Idrico Integrato, deriva da una maggior attenzione al risparmio da parte delle utenze;
3. Blocco della tariffa per l'anno 2011 (uguale al 2010) deliberato dall'assemblea dell'AATO con provvedimento n. 3 del 04/03/2011, in attesa della definizione del nuovo piano degli interventi;
4. Ridefinizione del Piano interventi conseguentemente alla riduzione dei ricavi di cui ai punti precedenti ed ai nuovi scenari critici emersi nel corso della gestione degli ultimi tre anni, oltre che all'entrata in vigore delle nuove prescrizioni normative fra le quali il Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Regione Veneto;
5. Omogeneizzazione degli schemi di piano e della programmazione interventi dopo accorpamento dei 3 comuni ex ATO Bacchiglione.
6. Esito referendario per quanto attiene alla remunerazione del capitale investito;

In conseguenza di tali esigenze, si è provveduto ad elaborare la revisione del Piano d'Ambito.

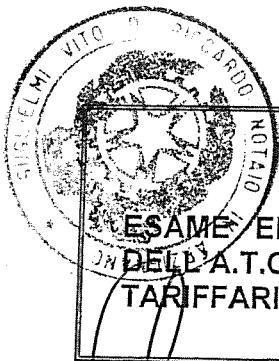
Il "PIANO D'AMBITO DELL'A.T.O VALLE DEL CHIAMPO 2000-2029 - Revisione triennale e aggiornamento tariffario a partire dal 2011" risulta così sostanzialmente strutturato:

1. RELAZIONE TECNICA
2. INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO
3. PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO
4. SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI ACQUEDOTTO
5. SCHEDE DI DEFINIZIONE INTERVENTI FOGNATURA E DEPURAZIONE

ELABORATI GRAFICI

6. PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI ACQUEDOTTO
 - 1 Tavola n° 1 scala 1:15'000
 - 2 Tavola n° 2 scala 1:15'000
 - 3 Tavola n° 3 scala 1:15'000
 - 4 Tavola n° 4 scala 1:15'000
7. PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI FOGNATURA
 - 1 Tavola n° 1 scala 1:15'000
 - 2 Tavola n° 2 scala 1:15'000
 - 3 Tavola n° 3 scala 1:15'000
 - 4 Tavola n° 4 scala 1:15'000

Preliminarmente, con riferimento a quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 141, comma 2, del Testo unico ambientale (D. Lgs. 152/2006 per brevità di seguito indicato TUA) si ricorda che in base all'originario atto di affidamento, la gestione delle acque ad uso industriale esula dall'ambito di affidamento della gestione del SII al gestore da parte dell'AATO, in quando essa era già precedentemente oggetto di una gestione non pubblicitica e ora di una distinta contabilità del gestore. La redazione del Piano d'ambito tiene conto di questo aspetto, in quanto in esso e nel connesso calcolo tariffario non sono inclusi gli interventi connessi all'impiego industriale dell'acqua e i correlati costi operativi e di ammortamento. Per quanto attiene alle infrastrutture idriche correlate all'uso industriale dell'acqua, con la sola eccezione dell'acquedotto industriale di Arzignano, per il cui utilizzo il gestore trasferisce all'ente proprietario un canone annuo, esse non sono beni in concessione.



A.A.T.O. n. 9 del 29.12.2011

**ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO D'AMBITO 2000-2029
DELL'A.T.O. VALLE DEL CHIAMPO - REVISIONE TRIENNALE E AGGIORNAMENTO
TARIFFARIO DAL 2011.**

Inoltre il DM 01/08/1996 ha definito le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per il solo settore di impiego civile dell'acqua, com'è ravvisabile dalla premessa dello stesso e dalla definizione del COAP che fa riferimento alla sola acqua potabile.

Nel provvedimento in esame si propone di confermare la medesima articolazione tariffaria decisa con provvedimento dell'Assemblea d'Ambito n. 2 del 11/02/2010, ferma restando la tariffa reale media o base determinata con la presente revisione del Piano d'ambito.

La *Relazione Tecnica* contiene una descrizione del contesto generale e delle caratteristiche principali dell'Ambito dal punto di vista geo-morfologico, della popolazione e della quantificazione, in termini generali, delle infrastrutture. Il contesto normativo di riferimento è aggiornato all'esito referendario sia per quanto attiene all'avvenuta l'abrogazione dell'art. 23-bis del decreto legge n. 112 del 2008, riguardante le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sia per l'abrogazione parziale del comma 1 dell'art. 154 del decreto legislativo 152 del 2006 in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Nel Capitolo relativo alla *Ricognizione delle opere (allegato A)*, è stato integrato lo stato di consistenza delle infrastrutture esistenti alla data di adozione del Piano originario e della Revisione 2007 con quelle realizzate nell'ambito del piano interventi a tutto il 2010 e configura quanto richiesto dall'art. 149, comma 1, lettera a) e comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006. L'allegato B, come previsto dall'art. 149, comma 1, lettera b) e comma 3 del Testo unico Ambientale, contiene il *nuovo Programma degli interventi*, rivisitato alla luce delle esigenze e delle criticità riscontrate, dal confronto fra enti locali e soggetti gestori. Nella *Relazione Tecnica* è altresì esplicitato, ai sensi dell'art. 149, comma 1, lettera c) e comma 5 del TUA il modello gestionale ed organizzativo individuato nelle società di gestione a capitale interamente pubblico, a norma dell'art. 113, comma 5, lettera c) del TUEL.

Il *Piano economico-finanziario*, comprendente negli allegati H e L dello stesso le sue tre articolazioni dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario, configura quanto richiesto dall'art. 149, comma 1, lettera d) e comma 4, del TUA: esso prevede la rimodulazione della tariffa in funzione degli ammortamenti reali fino a tutto il 2010 e del nuovo piano interventi dal 2011 al 2029. L'elaborazione del metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della "tariffa di riferimento" è contenuta nel D.M. 1° agosto 1996 a firma del Ministro dei Lavori Pubblici. La denominazione "tariffa" del Servizio Idrico Integrato si riferisce alla "tariffa reale media" che, secondo i principi del D.M. 1° agosto 1996, deve essere definita contestualmente al piano d'Ambito secondo gli indirizzi definiti dalla stessa normativa. In particolare, la tariffa reale media viene fissata in funzione del piano finanziario. L'Autorità d'Ambito nell'approvare il Piano economico finanziario e, quindi, la tariffa reale media che lo equilibra, deve confrontarsi con una "tariffa di riferimento" la cui determinazione rispetta le regole della metodologia del "price-cap" o "limite di prezzo", con l'obiettivo di imporre al Soggetto Gestore di operare in modo efficiente ed efficace e, quindi, da ultimo in modo concorrenziale. Il presupposto per l'applicazione locale della tariffa di riferimento è il piano economico-finanziario, nel quale si programma la sequenza degli investimenti e la fisionomia della gestione del tempo. È dal piano economico finanziario che deriva la tariffa reale, in quanto deve esistere uno stretto rapporto di causa-effetto tra tariffa e investimenti. Secondo il metodo del "limite di prezzo", in particolare, la tariffa è formata sulla preventiva pianificazione degli investimenti necessari, degli oneri finanziari e gestionali connessi e della riduzione dei costi operativi dovuta a miglioramenti di efficienza. Quindi l'Ambito, nella stesura del piano, deve fissare gli obiettivi da raggiungere, procedendo successivamente all'approvazione del piano degli investimenti con la determinazione delle relative scadenze temporali. Trattandosi di revisione di Piano, la tariffa applicata al primo anno (2011) è quella imposta dalla delibera dell'Assemblea dell'AATO n. 3 del 4.03.2011 che ha deciso, per tutto il 2011, di mantenere inalterata la Tariffa del Servizio Idrico Integrato e cioè reiterare quella già applicata nel 2010, eguale all'adeguamento motivato con delibera n. 2 del 11 febbraio 2010. Si riporta l'elenco degli allegati a corredo del documento Piano economico-finanziario:

A. COSTI OPERATIVI REALI DI GESTIONE

B. COSTI OPERATIVI PARAMETRICI DI RIFERIMENTO

C. AMMORTAMENTI

ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO D'AMBITO 2000-2029 DELL'A.T.O VALLE DEL CHIAMPO - REVISIONE TRIENNALE E AGGIORNAMENTO TARIFFARIO DAL 2011.

- D. VERIFICA SULLA LIMITAZIONE DEI COSTI OPERATIVI
- E. VERIFICA DEL CONTENIMENTO DELLA TARIFFA APPLICATA
- F. CONFRONTO FRA TARIFFA LIMITE E TARIFFA APPLICATA
- G. MODULAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DELLA TARIFFA REALE MEDIA
- H. COMPONENTI DI COSTO
- I. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
- J. RENDICONTO FINANZIARIO

La consultazione referendaria che si è svolta il 12 e il 13 giugno scorso ha determinato l'abrogazione parziale dell'art. 154, comma 1, del TUA che prevedeva che nella determinazione della tariffa del servizio idrico integrato si dovesse tener conto anche dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, determinando conseguentemente l'inapplicabilità di detta componente di costo in tariffa (il Metodo ne prevedeva 3: costi operativi, ammortamenti e remunerazione del capitale investito) determinata nel tasso fisso (t) del 7% dall'art. 3.3 del D.M. 01/08/1996. Il Metodo normalizzato prevedeva infatti che l'interesse sui capitali investiti nella gestione idrica sia quantificato in modo fissato al 7% annuo del valore del capitale investito.

Tuttavia l'art. 149, comma 4, del TUA afferma l'obbligatorietà per il piano economico finanziario di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione. Inoltre il successivo art. 154, al comma 1, prescrive che la tariffa deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento, secondo il principio del recupero dei costi. Infine l'art. 117 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), al comma 1 prevede che "gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione". Fra i criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi vi è "l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato". E' stata pertanto inserita nel piano economico finanziario, con separata evidenziazione rispetto all'aggregato dei Costi Operativi, alla luce del principio generale dettato dall'art. 117 del Tuel che impone l'equilibrio economico finanziario nella determinazione della tariffa di un servizio pubblico, la voce di costo Oneri finanziari di mercato che individua il costo di gestione, riconducibile alla categoria B 14 - Oneri diversi di gestione dell'art.3.1 rubricato Costi operativi del D.M. 01/08/1996 (c.d. Metodo normalizzato), costituito dall'entità degli interessi calcolati sui mutui previsti dal piano economico finanziario al tasso di rendimento variabile coerente con le e attuali condizioni di mercato e stabilito nella misura del 5,5% annuo, allo scopo di soddisfare i complessivi obiettivi previsti dal piano e già condivisi con le amministrazioni comunali in fase di predisposizione del programma degli interventi, e di non deprimere questi ultimi al punto da pregiudicare i livelli del servizio, che determinare il mancato rispetto dei vincoli normativi stabiliti dalla pianificazione regionale, con particolare riferimento alle disposizioni previste dal Piano di Tutela delle Acque e dalle relative Norme tecniche di attuazione previste dalla DCRV 107 del 05/11/2009.

Tutto ciò premesso il calcolo della tariffa della presente Revisione di Piano d'Ambito, nelle more delle indicazioni che perverranno dalle Autorità competenti (ora Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono trasferite dall'art. 21, comma 19, del D.L. 201 del 06.12.2011 le funzioni attinenti alla modulazione e al controllo dei servizi idrici da individuarsi entro 90 gg. con successivo DPCM), è stato elaborato secondo i seguenti criteri:

- Azzeramento del tasso di remunerazione del capitale investito fissato pari al 7 %, di cui alla tariffa calcolata con il metodo normalizzato ex Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1 agosto 1996, per tenere conto degli esiti del referendum 2011;
- Previsione, nei termini sopra descritti, della voce di costo "Oneri finanziari di mercato", calcolata sui mutui previsti dal Piano economico finanziario, considerando tassi di rendimento variabili coerenti con le prevalenti condizioni di mercato;
- Per quanto attiene al coefficiente di riduzione dei costi operativi di cui all'art. 6 del Metodo esso viene fissato dal 2011 al 2020 nella misura dell'1% e quindi dal 2021 fino al 2029 nella misura dello 0,5% per effetto della diminuzione degli stessi.



A.A.T.O. n. 9 del 29.12.2011

ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO D'AMBITO 2000-2020 DELL'A.T.O. VALLE DEL CHIAMPO - REVISIONE TRIENNALE E AGGIORNAMENTO TARIFFARIO DAL 2011.

Per quanto attiene al tasso di inflazione programmato utilizzato per il calcolo tariffario a norma dell'art. 4 del Metodo, è stato applicato il valore stabilito dal Ministero dell'Economia.

Vista la deliberazione n. 19 del 29/12/2011 con cui il Comitato Istituzionale ha presentato all'Assemblea per l'approvazione la proposta di revisione del piano d'ambito e aggiornamento tariffario dal 2011;

Visto che in base all'art. 9, comma 2, lettere g) h) i) della convenzione istitutiva dell'Autorità d'ambito compete all'Assemblea l'adozione su proposta del Comitato Istituzionale degli atti relativi al piano d'ambito;

VISTO l'art. 117 del D. Lgs. n. 267/2000, riguardante le Tariffe dei servizi, il quale statuisce che gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti;

3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici

VISTA la deliberazione dell'Assemblea d'ambito n. 5 del 26/01/2006 con la quale si è optato per il modello gestionale ed organizzativo previsto dall'art. 113, comma 5, lettera c) del TUEL, scelta che non si intende modificare anche in esito al recente risultato referendario abrogativo dal 21/07/2011 dell'art. 23-bis del D.L. 112/2008 e del relativo regolamento di attuazione DPR 168 del 07/09/2010 (cfr. art. 1, comma 1, DPR 18/07/2011, n. 113) portando a reviviscenza quanto stabilito dall'art. 113, comma 5, del TUEL e le possibilità ivi previste;

VISTO l'art. 149, comma 6, del TUA che prevede che il Piano d'ambito è trasmesso entro 10 giorni dall'approvazione alla Regione competente, alla Commissione di vigilanza per le risorse idriche (nelle more dell'effettiva operatività dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas) e al Ministero dell'ambiente;

VISTA la direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, che prevede, all'art. 2, comma 2, lettera a), che sia effettuata la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) anche per i piani e i programmi che sono elaborati per la gestione delle acque (e tra questi sono ricompresi pertanto anche i piani d'ambito approvati dalle AATO);

VISTO l'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

A.A.T.O. n. 9 del 29.12.2011

**ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO D'AMBITO 2000-2029
DELL'A.T.O VALLE DEL CHIAMPO - REVISIONE TRIENNALE E AGGIORNAMENTO
TARIFFARIO DAL 2011.**

VISTI gli artt. 11 - 14 del citato Decreto legislativo 152/2006, che dettano disposizioni relative alle modalità di svolgimento della VAS;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto (d'ora in poi solo DGRV) n. 791 del 31 marzo 2009 recante l'adeguamento delle procedure di VAS della Regione Veneto a seguito della modifica della parte II del Decreto Legislativo 152/2006 apportata dal Decreto Legislativo 26 gennaio 2008, n. 4;

Il Presidente dichiara aperta la discussione, sottolineando l'importanza di uno strumento come il Piano d'Ambito, destinato a regolamentare il servizio idrico integrato per i prossimi vent'anni, eccezion fatta per le naturali revisioni che si renderanno via via necessarie.

Il Sindaco di Montebello Vicentino chiede che si proceda a realizzare delle indagini per la risoluzione di situazioni di difficoltà nel funzionamento della rete fognaria presenti sul territorio che richiedono un approfondimento prima di procedere alla programmazione degli attesi interventi.

Il Presidente, dopo aver ribadito che il Sindaco di Montebello si riferisce a degli studi ulteriori rispetto a quelli già contenuti nel programma degli interventi di cui all'allegato B del Piano d'Ambito in approvazione, fa presente che nel corso del 2012 sarà verificata l'eventuale disponibilità di risorse dell'AATO Valle del Chiampo da destinare alle indagini tecniche necessarie.

Il Sindaco di Montebello fa presente che i cittadini sono interessati alla soluzione organica dei problemi e ad un miglioramento del servizio e non alla semplice manutenzione delle opere.

Terminata la discussione, il Presidente pone ai voti l'argomento che viene approvato, per alzata di mano, con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 9
VOTANTI	N. 9
FAVOREVOLI	N. 9

QUOTE DI RAPPRESENTANZA PRESENTI N. 68,70/100

QUOTE A FAVORE N. 68,70/100

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

Adito e fatto proprio ciò che precede

Visto il Testo unico ambientale, Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006;

Vista la Legge Regionale n°5 del 27 marzo 1998;

Vista la convenzione istitutiva dell'A.A.T.O.

Vista la precedente propria deliberazione n. 9 del 13/07/2007 di approvazione del Piano d'Ambito

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Direttore Generale, previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 37/2000;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di piano d'ambito 2000-2029 – revisione triennale e aggiornamento tariffario dal 2011 composta dai seguenti elaborati:

RELAZIONE TECNICA
INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO
PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO



A.A.T.O. n. 9 del 29.12.2011

ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO D'AMBITO 2000-2020 DELL'A.T.O VALLE DEL CHIAMPO - REVISIONE TRIENNALE E AGGIORNAMENTO TARIFFARIO DAL 2011.

SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTI ACQUEDOTTO
SCHEDA DI DEFINIZIONE INTERVENTI FOGNATURA E DEPURAZIONE

ELABORATI GRAFICI**PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI ACQUEDOTTO**

1 Tavola n° 1 scala 1:15'000

2 Tavola n° 2 scala 1:15'000

3 Tavola n° 3 scala 1:15'000

4 Tavola n° 4 scala 1:15'000

PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI FOGNATURA

1 Tavola n° 1 scala 1:15'000

2 Tavola n° 2 scala 1:15'000

3 Tavola n° 3 scala 1:15'000

4 Tavola n° 4 scala 1:15'000

2. di dare avvio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica sulla base della detta proposta di piano che viene approvata in via provvisoria per la verifica del relativo equilibrio economico finanziario anche in risposta all'esito del referendum abrogativo della remunerazione del capitale investito al tasso fisso del 7%, essendo l'approvazione definitiva subordinata alla conclusione della procedura di VAS;
3. di confermare la medesima articolazione tariffaria decisa con provvedimento dell'Assemblea d'Ambito n. 2 del 11/02/2010, ferma restando la tariffa reale media o base determinata con la presente revisione del Piano d'ambito.
4. di confermare la misura già stabilita con delibera dell'Assemblea n. 9 del 13.07.2007 per la copertura dei costi di funzionamento dell'AATO come segue:
 - € 0,015 per mc di acqua prelevata ad uso civile;
 - € 0,022 per mc di acqua prelevata in qualunque modo da qualsiasi fonte destinata ad usi diversi quali ad esempio industriale, artigianale, o ad attività produttive in genere.
5. di trasmettere per i previsti controlli, ai sensi del comma 6 dell'art. 149 del D.Lgs.152/2006, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, alla Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (nelle more dell'operatività dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas) e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la presente revisione di Piano d'Ambito;
6. di trasmettere il presente provvedimento alle società di gestione.

Il Presidente
Dott. Giorgio Gentilin



Il Direttore Generale
Dott.ssa Anna Tosini

A.A.T.O. n. 9 del 29.12.2011

ESAME ED APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO D'AMBITO 2000-2029
DELL'A.T.O VALLE DEL CHIAMPO - REVISIONE TRIENNALE E AGGIORNAMENTO
TARIFFARIO DAL 2011.

Parere tecnico espresso:

Favorevole.

29.12.2011

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Anna Tosini

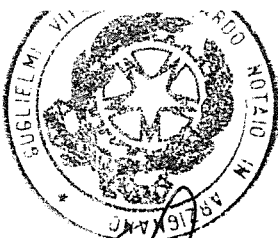
Parere contabile espresso:

Favorevole.

29.12.2011

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Anna Tosini



AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VALLE DEL CHIAMPO"

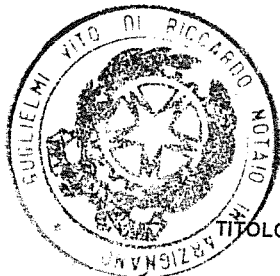
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA POTABILE



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

Approvato con delibera dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo" n. 6
del 25/02/2005

SOMMARIO TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Uso dell'acqua potabile	3
Art. 4 - Attivazione del servizio di erogazione	4
Art. 5 - Rinuncia all'allacciamento	4
Art. 6 - Contratto di somministrazione	4
Art. 7 - Titolare del contratto	4
Art. 8 - Durata, disdetta e volturazione del contratto	4
Art. 9 - Criteri di fornitura	5
Art. 10 - Derivazioni abusive	5
Art. 11 - Erogazioni temporanee	5
Art. 12 - Irregolarità del servizio e variazioni delle modalità di fornitura	5
Art. 13 - Controlli	5
TITOLO 2 – DISPOSIZIONI ECONOMICHE	5
Art. 14 - Garanzie di pagamento.	5
Art. 15 - Corrispettivo del servizio idrico integrato	5
Art. 16 - Attingimenti privati.	6
Art. 17 - Pagamenti	6
Art. 18 - Corrispettivi accessori	6
TITOLO 3 – DISPOSIZIONI TECNICHE	6
Art. 19 - Punto di consegna, pressione e portata	6
Art. 20 - Allacciamento e contatore	6
Art. 21 - Posizione degli apparecchi di misura	7
Art. 22 - Impianti interni	7
Art. 23 - Determinazione dei consumi	7
Art. 24 - Verifica dei contatori	7
Art. 25 - Estensioni di rete e nuove lottizzazioni	8
TITOLO 4 – DISPOSIZIONI ANTINCENDIO	8
Art. 26 - Bocche antincendio	8
Art. 27 - Bocche antincendio poste su suolo pubblico	8
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI	8
Art. 28 - Reclami	8
Art. 29 - Identificazione e qualifica dei dipendenti	8
Art. 30 - Sospensione dell'erogazione dell'acqua	8
Art. 31 - Efficacia del Regolamento	9



TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i rapporti per il servizio di somministrazione di acqua potabile tra gli Utenti e il Gestore del servizio idrico integrato, ai sensi della L. 36/94 e della L.R. 5/98.
2. Esso è volto alla definizione delle condizioni di erogazione del servizio, delle procedure amministrative e tecniche per l'esecuzione di allacciamenti alla rete di distribuzione, l'attivazione e la cessazione della fornitura, nonché di ogni altro aspetto di attuazione del servizio idrico integrato, nella parte relativa all'erogazione di acqua potabile; è volto altresì alla definizione delle caratteristiche generali della fornitura, della cura e utilizzo delle apparecchiature installate al punto di consegna e delle verifiche a cura del personale autorizzato dal Gestore.
3. Il presente Regolamento si colloca nel quadro della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di servizio idrico integrato e di qualità delle acque destinate al consumo umano, che trova applicazione anche per tutti gli aspetti in esso non specificamente disciplinati. A tal fine, vanno fra l'altro considerati:
 - la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante *Disposizioni in materia di risorse idriche*;
 - la legge della Regione Veneto 27 marzo 1998, n. 5, recante *Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali*;
 - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante *Disposizioni in materia di risorse idriche*;
 - il decreto legislativo n. 152/99, recante *Disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante *Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano* e successive modifiche ed integrazioni;
 - il Piano d'Ambito dell'ATO Valle del Chiampo, approvato con delibera dell'Assemblea d'Ambito dell'A.T.O. Valle del Chiampo n. 04 del 04/02/2000;
 - la Convenzione stipulata tra Autorità d'Ambito e Acque del Chiampo s.p.a. il 29 febbraio 2000, n. 135.365 di repertorio e relativo disciplinare.
4. Il servizio viene svolto nel rispetto della normativa vigente in materia e degli impegni assunti nella Carta dei Servizi allegata al presente Regolamento.

Art. 2 - Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento si definiscono:
 - a) **Acque destinate al consumo umano o potabili**: le acque trattate o non trattate, destinate ad uso alimentare, per la preparazione dei cibi e delle bevande, nonché ad altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine.
 - b) **Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo"**, di seguito denominata A.T.O.: l'Autorità istituita ai sensi della legge della Regione Veneto del 27 marzo 1998, n. 5, la quale svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio idrico integrato, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con il Gestore del servizio.
 - c) **Gestore del Servizio Idrico Integrato**, di seguito denominato più semplicemente Gestore: la società **Acque del Chiampo S.p.A.**, incaricata dall'A.T.O. Valle del Chiampo della erogazione del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato), nonché della gestione delle infrastrutture - reti e impianti - ad esso dedicate, nei Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Montorso Vicentino, Nogarole

Vicentino e San Pietro Mussolino e la società **Medio Chiampo S.p.A.**, incaricata dall'A.T.O. Valle del Chiampo della erogazione del servizio di acquedotto, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato), nonché della gestione delle infrastrutture - reti e impianti - ad esso dedicate, nei Comuni di Montebello Vicentino, Gambellara e Zermeghedo.

- d) **Rete idrica di distribuzione e/o adduzione**: la rete costituita dal complesso delle tubazioni prevalentemente interrate, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dall'impianto di captazione o accumulo, porta l'acqua nelle varie zone abitate.
- e) **Attingimenti**: i pozzi, le sorgenti, le derivazioni, i corsi d'acqua adibiti alla produzione idrica.
- f) **Impianti**: i serbatoi per lo stoccaggio dell'acqua, i rilanci per il sollevamento dell'acqua, le apparecchiature per la disinfezione e il trattamento di potabilizzazione in genere.
- g) **Punto di consegna**: il punto in cui inizia l'impianto di pertinenza dell'Utente; coincide con il rubinetto di arresto posto in uscita dal gruppo di misura (di proprietà del Gestore) normalmente ubicato nella nicchia o pozzetto situato lungo il confine della proprietà.
- h) **Allacciamento**: il complesso di opere e dispositivi (condotte, apparecchiature e accessori) necessari alla erogazione dell'acqua ed alla relativa contabilizzazione, compresi tra la rete idrica ed il punto di consegna dell'acqua all'utenza.
- i) **Sdoppiamento**: la realizzazione di un nuovo punto di consegna in corrispondenza di un allacciamento già esistente in cui possono essere già presenti altri contatori.
- j) **Impianto interno**: il complesso delle tubazioni ed accessori per la distribuzione dell'acqua normalmente ubicati all'interno della proprietà dell'Utente e comunque collegate al contatore a valle del rubinetto di arresto.
- k) **Contatore**: l'apparato di misura dell'acqua ubicato presso le utenze.
- l) **Gruppo di misura**: l'insieme delle apparecchiature di proprietà del Gestore che comprende, oltre al contatore, la valvola di non ritorno antiriflusso, la valvola di intercettazione a monte del contatore sigillata e il rubinetto di arresto posta a valle del contatore che può essere manovrata dall'Utente.
- m) **Unità abitativa**: l'immobile o parte di esso adibito prevalentemente a dimora e residenza di un nucleo familiare.
- n) **Unità produttiva**: l'immobile o parte di esso adibito ad attività diverse da quelle previste dall'unità abitativa.

Art. 3 - Uso dell'acqua potabile

1. La tipologia d'uso dell'acqua destinata al consumo umano si distingue in:

- **Uso civile**: qualsiasi utilizzo dell'acqua potabile effettuato a scopi alimentari, per la preparazione dei cibi e delle bevande, per l'igiene personale, nonché per altri usi domestici (compresi l'innaffiamento di orti e giardini e l'abbeveraggio di bestiame); esso si distingue in:
 - i. **domestico**: se effettuato in locali adibiti ad abitazione;
 - ii. **non domestico**: se effettuato in locali adibiti ad attività a carattere industriale, artigianale, commerciale e professionale in genere.
- **Uso produttivo**: qualsiasi utilizzo di acqua potabile effettuato in locali adibiti ad attività a carattere industriale, artigianale, commerciale e professionale in genere per scopi diversi da quelli civili;
- **Uso agricolo-zootecnico**: qualsiasi utilizzo di acqua potabile effettuato da imprese agricole e di allevamento;
- **Uso cantiere**: qualsiasi utilizzo di acqua potabile effettuato da imprese edili per la costruzione di immobili ovvero per il completamento di immobili al grezzo e comunque non provvisti del certificato di

abitabilità/agibilità rilasciato dal Comune competente.

Uso antincendio: l'utilizzo di acqua potabile finalizzato allo spegnimento di incendi ed alla effettuazione delle verifiche periodiche di funzionamento delle bocche antincendio;

Uso agevolato: l'utilizzo di acqua potabile effettuato da enti pubblici, scuole, ospedali, case di cura e comunque da utenze pubbliche indicate dall'A.T.O.;

Ai sensi della Legge del 5 gennaio 1994, n. 36, l'uso civile dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi.

Gli altri usi sono ammessi, nei limiti delle disponibilità e potenzialità degli impianti, quando la risorsa idrica è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua destinata al consumo umano. La fornitura per usi diversi è attivata per un periodo temporaneo e può essere interrotta o cessata in ogni tempo in ragione della priorità dell'uso civile della risorsa idrica, senza che ciò possa costituire titolo per il risarcimento dei danni.

Il Gestore può disporre limitazioni d'uso dell'acqua potabile per giustificati motivi tecnici, ovvero in situazioni di carenza idrica o di emergenza sanitaria.

Il Gestore si impegna a garantire che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le norme vigenti. Si impegna inoltre a garantire un livello di pressione alla consegna congruo rispetto alle esigenze ed alle capacità ricettive dell'utenza. Nel caso di mancato rispetto dei suddetti standard, si impegna a rimuovere le cause con la maggiore sollecitudine possibile, secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi.

Art. 4 - Attivazione del servizio di erogazione

Il servizio di somministrazione di acqua potabile viene erogato nelle zone servite dalla rete idrica, previa realizzazione delle opere di allacciamento e di consegna.

L'attivazione del servizio può essere richiesta dal proprietario o dal conduttore a vario titolo dell'immobile del quale si chiede l'allacciamento alla rete idrica.

La richiesta di allacciamento alla rete idrica può essere spinta dal Gestore qualora l'immobile sia ubicato in una zona in servitù ovvero quando sussistano impedimenti di natura tecnica, anche a fronte dell'impegno economico, ad attivare la fornitura.

Qualora non sussistano impedimenti all'accoglimento della richiesta, il Gestore comunica all'Utente il preventivo di spesa per eseguire le opere necessarie, quantificato secondo l'elenco dei prezzi approvato dall'A.T.O.. Il preventivo ha una validità di tre mesi dalla sua comunicazione all'Utente, decorsi i quali perde la propria efficacia.

La realizzazione delle opere di allacciamento alla rete idrica è subordinata alla sottoscrizione del contratto di somministrazione da parte dell'Utente ed al pagamento dell'importo preventivato nel permesso di cui al precedente articolo 4, entro il termine di validità del preventivo stesso.

Ogni unità in cui viene erogato il servizio di somministrazione di acqua potabile è generalmente dotata di un contatore, fatte salve le eccezioni previste dal presente Regolamento.

I lavori di allacciamento alla rete idrica sono eseguiti dal Gestore fino alla posa del gruppo di misura nell'apposita nicchia; è a carico dell'Utente il successivo collegamento all'impianto interno e la realizzazione della nicchia per l'alloggiamento del contatore.

Art. 5 - Rinuncia all'allacciamento

1. Se nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinuncia all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Gestore ha comunque diritto alla refusione delle spese relative alla parte di lavoro già eseguita ed alla rimozione del materiale, nonché al pagamento delle spese di istruttoria, con possibilità di trattenere le somme già versate al momento della

sottoscrizione del contratto di somministrazione, salvo il diritto al pagamento dell'importo eventualmente eccedente.

Art. 6 - Contratto di somministrazione

1. L'allacciamento alla rete idrica e l'attivazione della fornitura dell'acqua potabile all'Utente avvengono solo a seguito della stipula del contratto di somministrazione e del versamento degli importi dovuti ai sensi del presente Regolamento (spese di allacciamento, cauzioni, ecc.).

2. Qualsiasi variazione dei dati dell'intestatario del contratto deve essere comunicato al Gestore, che provvede alla volturazione dell'utenza.

3. Nel contratto l'Utente accetta le condizioni generali di erogazione del servizio e dichiara l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Le condizioni generali di erogazione del servizio sono integrate dalla Carta dei Servizi adottata dal Gestore, a norma del D.P.C.M. 27.01.1994.

4. Il contratto specifica l'uso per il quale l'acqua viene fornita (civile, produttivo, agricolo-zootecnico, agevolato, antincendio o cantiere), ai sensi del primo comma dell'art. 3 del presente Regolamento.

5. E' vietato utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli definiti contrattualmente. Qualsiasi variazione delle condizioni di fruizione del servizio deve essere preventivamente comunicata al Gestore, che deve accettarla, anche richiedendo la stipula di un nuovo contratto.

6. Nel contratto possono essere specificate condizioni particolari di fornitura diverse da quelle previste dalla Carta dei Servizi e dal presente Regolamento, in relazione a particolari condizioni dell'immobile allacciato o, in caso di uso produttivo, a particolari condizioni di funzionamento degli impianti.

Art. 7 - Titolare del contratto

1. Il contratto di somministrazione viene stipulato con il proprietario dell'unità immobiliare a cui l'utenza si riferisce o a chi abbia titolo all'uso dell'immobile stesso.

2. Nel caso di unità abitative costituite in condominio, a insindacabile giudizio del Gestore, per ragioni connesse alla gestione del servizio, la somministrazione può avvenire attraverso un unico contatore con la stipula di un unico contratto di fornitura per il quale risponde, ai sensi di legge, l'amministratore dello stabile. In tal caso le fasce tariffarie applicate possono essere adeguate, su esplicita richiesta dell'amministratore, al numero di unità abitative servite. Qualora non sia prescritto l'obbligo dell'amministratore, rispondono solidalmente i singoli proprietari.

3. Negli immobili costituiti in condominio, le somministrazioni relative a consumi ad uso comune (irrigazione, pulizia scale, ecc.) avvengono attraverso un unico contatore per il quale risponde l'amministratore come indicato al punto 2.

4. Il Gestore si riserva il diritto di realizzare, sugli allacciamenti esistenti, degli sdoppiamenti con l'aggiunta di nuovi contatori a servizio di nuove utenze, purché non venga compromessa la regolarità della fornitura.

Art. 8 - Durata, disdetta e volturazione del contratto

1. Il contratto ha durata indeterminata, salvo diversa condizione prevista nel contratto stesso.

2. La facoltà di recesso va esercitata per iscritto e la relativa istanza va presentata al Servizio Clienti del Gestore, il quale provvede al rilievo del consumo ed alla chiusura del contatore con l'apposizione dei sigilli ed all'eventuale sua rimozione.

3. In mancanza di tale disdetta, il titolare del contratto è l'unico responsabile del prelievo d'acqua e della gestione delle opere di allacciamento nei confronti del Gestore e dei terzi, e ne risponde per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.

4. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, cessione dell'esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l'Utente ed i suoi eredi sono responsabili del contratto finché il subentrante non presenta la domanda di volturazione del contratto a proprio



nome o cognome che stipulazione di un nuovo contratto, con le modalità descritte nel presente Regolamento.

La riattivazione del servizio quando un contatore è stato chiuso e sigillato può essere fatta solo ed esclusivamente dal Gestore e soltanto a seguito del perfezionamento di un nuovo contratto da parte del proprietario o del conduttore dell'immobile. In difetto di ciò il consumo dell'acqua è considerato abusivo, con tutte le conseguenze di legge.

Art. 9 - Criteri di fornitura

1. Il servizio di erogazione d'acqua potabile viene fornito con continuità, salvi i casi di interruzione del servizio per caso fortuito o forza maggiore o di sospensione programmata per eseguire lavori di ampliamento, riparazione o manutenzione della rete idrica e gli altri casi previsti dall'art. 12.
2. La somministrazione viene generalmente garantita nelle quantità minime previste dalla Carta dei Servizi, dal contratto e dal presente Regolamento. La pressione di somministrazione viene misurata al punto di consegna ed è compresa fra i livelli di pressione massima e minima previsti dalle disposizioni tecniche del presente Regolamento.
3. L'acqua fornita risponde ai requisiti di qualità indicati dalla legge e dalla Carta dei Servizi. Nel caso si verificano situazioni di temporanea alterazione della qualità delle acque destinate al consumo umano, il gestore ne informa le Autorità e gli Utenti ed attiva gli eventuali servizi alternativi di somministrazione d'urgenza secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi.

Art. 10 - Derivazioni abusive

1. La somministrazione deve servire ad uso esclusivo dell'Utente per ogni singola unità indicata nel contratto.
2. L'utilizzo dell'acqua fornita difforme rispetto a quanto indicato nel contratto comporta la sospensione della somministrazione senza preavviso e la risoluzione del contratto, fermo restando l'obbligo dell'Utente di versare il corrispettivo per l'acqua prelevata e fatta salva ogni conseguenza di legge.
3. È vietata la cessione di acqua a terzi e ad altre unità abitative o produttive, anche se di proprietà dell'Utente, sotto qualsiasi forma (sub-fornitura, somministrazione, ecc.), pena la risoluzione del contratto di somministrazione, senza obbligo alcuno di preavviso.
4. È vietato derivare acqua dalla rete e dagli impianti con opere di presa anche a carattere provvisorio, senza il consenso del Gestore.
5. Il personale incaricato dal Gestore è autorizzato all'effettuazione di tutte le procedure necessarie alla rimozione e al recupero della tariffa relativa agli allacciamenti abusivi pregressi e ad accedere alla proprietà privata per effettuare tutte le verifiche necessarie al fine di constatare, anche in contraddittorio, l'abuso effettuato.

Art. 11 - Erogazioni temporanee

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si applicano anche alla richiesta di erogazioni temporanee, intese come le forniture di durata inferiori a sei mesi.
2. L'attivazione della fornitura avviene dopo il versamento anticipato degli importi relativi alle spese di intervento, di eventuale allacciamento alla rete, e di un corrispettivo legato al periodo di attivazione del servizio.

Art. 12 - Irregolarità del servizio e variazioni delle modalità di fornitura

1. Per lavori e prove programmati sugli impianti e sulla rete idrica, il Gestore, con adeguato preavviso, può sospendere il servizio, limitando l'interruzione al tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'intervento.
2. In caso di guasti agli impianti o rotture accidentali delle reti e comunque nelle situazioni che comportino la necessità di

eseguire indifferibili e straordinari interventi di emergenza, il Gestore può sospendere l'erogazione senza preavviso, nel rispetto di quanto stabilito nella Carta dei Servizi.

3. Le utenze che per loro natura necessitano di un'assoluta continuità di prelievo di acqua potabile devono provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

4. Il Gestore è esonerato da responsabilità per eventuali interruzioni di erogazione o per diminuzione o aumento di pressione dovute a cause di forza maggiore o a caso fortuito. Il Gestore non risponde degli eventuali danni che si possono verificare agli impianti interni a seguito della sospensione, del ripristino dell'erogazione dell'acqua e di sbalzi di pressione.

Art. 13 - Controlli

1. Il Gestore può ispezionare le reti e gli impianti all'interno di proprietà private, ubicati prima del contatore, e collaudare e verificare gli stessi dal punto di vista igienico e tecnico.
2. Qualora si verificano alterazioni e anomalie nei valori normali di erogazione del servizio, i tecnici del Gestore, allo scopo di salvaguardare le reti, gli impianti e le condizioni del servizio reso agli altri Utenti, hanno facoltà di verificare gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, anche ubicati dopo il contatore, e comunque accertare che siano rispettate le condizioni previste dal presente Regolamento.
3. L'Utente riconosce la facoltà del personale incaricato dal Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, di accedere alla proprietà privata per effettuare le operazioni di servizio quali letture, controllo e sostituzione contatori, verifica e riparazione guasti, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, accertamento di alterazioni ed altre attività finalizzate al controllo del rispetto delle condizioni previste dal contratto e dal presente Regolamento.

TITOLO 2 - DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Art. 14 - Garanzie di pagamento.

1. L'Utente, all'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, è tenuto a versare un deposito cauzionale infruttifero per le prestazioni del servizio idrico integrato il cui ammontare è stabilito con provvedimento dell'A.T.O. in relazione alla dimensione dello strumento di misura.
2. Per le somministrazioni forfaitarie per soggiorno viene richiesto il pagamento anticipato sulla base dell'importo del consumo presunto settimanale per le settimane di prevista permanenza.
3. In caso di insolvenza dell'Utente, il Gestore può acquisire le somme di cui ai punti precedenti fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla legge, fermo restando l'obbligo, a carico dell'Utente, di ricostituire il deposito cauzionale infruttifero nella sua integrità, pena la risoluzione del contratto di somministrazione.
4. In caso di cessazione del rapporto di utenza, il Gestore restituisce il deposito cauzionale infruttifero mediante accredito nell'ultima fattura emessa a conguaglio.

Art. 15 - Corrispettivo del servizio idrico integrato

1. La tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce il corrispettivo per la erogazione delle attività di acquedotto, fognatura e depurazione, è deliberata dall'Autorità di Ambito ai sensi dell'art.13 della legge 5 gennaio 1994, n.36 ed è riscossa dal Gestore.
2. La tariffa è differenziata secondo il tipo di utenza.
3. La tariffa comprende generalmente anche il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione disciplinato da un distinto Regolamento.

modifiche alla tariffa sono deliberate dall'A.T.O., sulla base delle leggi vigenti e del Piano dell'Ambito Territoriale "Valle del Chiampo", sono soggette alle forme previste per le deliberazioni dell'A.T.O. e sono approvate ed applicate dal Gestore senza necessità di una revisione dei contratti stipulati con gli Utenti.

16 - Attingimenti privati.

escluso dall'ambito di applicazione del presente regolamento l'approvvigionamento idrico autonomo mediante impianti privati, di spettanza dell'Ufficio Regionale del Servizio Idrico.

Il corrispettivo relativo all'acqua prelevata attraverso impianti privati non è riscosso dal Gestore. I titolari di attingimenti privati sono comunque tenuti a pagare annualmente al Gestore il quantitativo di acqua consumato nell'anno solare precedente al fine della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione, in quanto previsto dal Regolamento di fognatura e depurazione. Tale denuncia non vale a sanare le eventuali irregolarità della posizione autorizzatoria del titolare dell'attingimento privato, connesse alla attivazione del prelievo senza preventivo consenso dell'Autorità competente.

Art. 17 - Pagamenti

I corrispettivi per la somministrazione dei servizi di acqua, fognatura e depurazione devono essere pagati entro la data di scadenza indicata nella bolletta o in un versamento presso qualsiasi banca o le Poste o in un apposito bollettino postale allegato alla bolletta o con modalità indicate dal Gestore nella Carta dei Servizi.

In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine fissato nella bolletta, sull'importo scaduto verranno calcolati e aggiunti nella successiva bolletta, gli interessi di mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine, calcolati al tasso maggiorato di 7 punti nonché i costi sostenuti per il recupero del credito (DL 9/10/2002 n. 231).

In caso di morosità oltre il sessantesimo giorno dalla data della bolletta, il Gestore può sospendere la somministrazione dell'acqua e chiudere o rimuovere il contatore, previa diffida, con addebito dei relativi oneri di gestione inadempiente. L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento del danno derivante dalla sospensione dell'erogazione.

Per il ripristino dell'erogazione l'Utente è tenuto a pagare le bollette scadute e le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli impianti e per le azioni svolte dal Gestore a tutela dei propri diritti.

Il Gestore ha il diritto di sigillare o rimuovere il contatore in caso di gravi inadempimenti dell'Utente, tra i quali la fruizione abusiva dell'utenza mediante apertura di rubinetti o di sigilli, salva ogni azione legale al riguardo.

In caso di interruzione della fornitura per morosità la fruizione avviene dopo il pagamento delle bollette insolute e le spese di riattivazione pari all'importo del diritto fisso per l'apertura. Non viene comunque stipulato un nuovo contratto.

Art. 18 - Corrispettivi accessori

Sono dovuti a favore del Gestore, oltre alla tariffa del servizio idrico integrato, i seguenti corrispettivi accessori:

- diritto fisso annuale
- diritti fissi per apertura e chiusura del contatore;
- imposta di bollo gravante sui contratti e sulle eventuali altre certificazioni o attestazioni;
- arrotondamenti;
- interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture;
- importi per lavori richiesti dall'Utente (es. installazione o spostamento del contatore, potenziamento della presa o allacciamento).

2. Per l'esecuzione degli allacciamenti e delle altre opere da eseguirsi, a richiesta dell'Utente, sulla rete idrica, il Gestore adotta l'elenco prezzi approvato dall'A.T.O. in funzione dei costi correnti di mano d'opera, noli e materiali.

3. Per ogni spostamento o per ogni cambiamento del diametro di una presa esistente o di un contatore, l'Utente deve accettare il preventivo di spesa. L'importo dei lavori richiesti sono determinati a preventivo sulla base dei prezzi di cui al punto precedente e devono essere pagati all'accettazione del preventivo stesso.

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 19 - Punto di consegna, pressione e portata

1. La somministrazione di acqua viene effettuata dal Gestore attraverso il punto di consegna individuata dalla bocca di uscita del contatore.

2. Il punto di consegna costituisce il limite ultimo oltre il quale inizia l'impianto di pertinenza e responsabilità dell'Utente. Il confine è dato dalla valvola di chiusura posta a valle del contatore, alla quale si raccorda la tubazione appartenente all'impianto interno.

3. Normalmente i valori di massima e minima pressione indicati dal presente Regolamento si riferiscono alla misura effettuata al punto di consegna posto al limite di proprietà a circa 0,5 metri di altezza rispetto al piano campagna.

4. Il Gestore assicura, in condizioni normali di esercizio e al punto di consegna, un valore minimo di pressione corrispondente a 25 metri di colonna d'acqua (2,5 bar) e un valore massimo di 70 metri di colonna d'acqua (7 bar).

5. Qualora non sia possibile garantire, in determinate zone, i livelli di servizio previsti dal precedente articolo, i diversi limiti di esercizio effettivi sono stabiliti contrattualmente.

6. Nel caso di edifici di altezza tale per cui l'erogazione non sia compatibile con il valore minimo di pressione relativo alla zona di distribuzione interessata, l'Utente deve provvedere all'alimentazione dei piani più alti mediante impianto privato di rilancio costruito in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.

7. I lavori di allacciamento e spostamento del punto di consegna vengono eseguiti direttamente dal Gestore, ovvero attraverso ditte incaricate di intesa con l'Utente, previo ottenimento da parte dell'Utente di tutte le autorizzazioni dei proprietari delle aree interessate alla posa delle condotte e degli enti di competenza.

Art. 20 - Allacciamento e contatore

1. Nelle zone servite dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile, il Gestore realizza l'allacciamento eseguendo i lavori di derivazione della tubazione stradale fino al punto di consegna, individuato al limite della proprietà in corrispondenza della nicchia per l'alloggiamento del contatore.

2. Normalmente il punto di consegna della fornitura coincide con il contatore di utenza, il cui tipo e calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia della fornitura, alla natura della somministrazione ed al consumo presunto che l'Utente è tenuto a dichiarare al momento della richiesta di allaccio.

3. Il Gestore definisce, inoltre, il percorso della tubazione dalla presa al punto di consegna.

4. Il contatore è di proprietà del Gestore che provvede alla sua manutenzione, riparazione od eventuale sostituzione, salvo quanto previsto nel comma seguente.

5. L'Utente ha l'obbligo di adottare ogni cura affinché il contatore sia preservato da manomissioni e da danneggiamenti, e per questo è tenuto a rimborsare al Gestore eventuali spese di riparazione o sostituzione in caso di danni ascrivibili a sua colpa o dolo.

6. Durante la stagione invernale l'Utente è tenuto ad adottare adeguati accorgimenti, anche lasciando defluire



una minima quantità di acqua, affinché il gelo non provochi danni alla condotta di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore. Le eventuali operazioni di disgelo, ove possibile, sono in genere eseguite dai tecnici del Gestore; possono essere eseguite dall'Utente solo se preventivamente autorizzato. In ogni caso sono a carico dell'Utente le spese per le operazioni di disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua eventualmente dispersa. Il Gestore ha facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno per esigenze tecniche, senza obbligo di giustificazione.

Art. 21 - Posizione degli apparecchi di misura

1. Il gruppo di misura, di norma, viene collocato al limite della proprietà privata, consentendo al Gestore l'accesso diretto dal suolo pubblico, all'interno di una nicchia di dimensioni tali da permettere le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi.
2. La posizione della nicchia deve essere concordata con i tecnici del Gestore incaricati del sopralluogo preventivo.
3. Spetta ai tecnici incaricati dal Gestore, in casi particolarmente problematici, constatare l'impossibilità di realizzare la nicchia al limite della proprietà, e quindi concordare con l'Utente l'installazione dei gruppi di misura in un pozzetto ovvero presso un vano diverso, comunque accessibile ed ispezionabile dal personale incaricato dal Gestore.
4. L'Utente può chiedere lo spostamento del contatore; l'intervento di spostamento può essere realizzato solo dal personale incaricato dal Gestore, previo sopralluogo e pagamento, da parte dell'Utente, delle relative spese, fermo restando l'obbligo dell'Utente di eseguire direttamente le necessarie opere di adeguamento e collegamento idraulico all'interno della proprietà privata, nonché di realizzare le nicchie e relative opere accessorie quali serramenti, coibentazioni ed altro.
5. L'Utente ha l'obbligo di mantenere gli alloggiamenti dei contatori accessibili e ispezionabili, sgombri e puliti, facendosi carico delle relative operazioni di manutenzione.
6. L'Utente ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Gestore eventuali guasti e rotture del contatore e parti di esso.
7. I contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio di misura possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto di somministrazione, oltre al risarcimento di eventuali danni.
8. Qualora il gruppo di misura si trovi all'interno della proprietà privata, il tratto di condotta fino al contatore deve rimanere accessibile al personale incaricato dal Gestore.
9. Tutti i contatori di nuova installazione devono essere provvisti di valvola di non ritorno.

Art. 22 - Impianti interni

1. Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua collegati al contatore a valle del rubinetto di arresto sono di proprietà dell'Utente, che deve provvedere alla loro manutenzione.
2. L'Utente deve adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua nel tratto di propria competenza.
3. Il Gestore non risponde per i danni a persone o cose cagionati dal malfunzionamento degli impianti interni di proprietà dell'Utente.
4. Il Gestore non risponde di eventuali danni agli impianti interni dovuti a variazioni di pressione nell'intervallo fra i valori di minimo e massimo previsti dal presente Regolamento, fermo restando quanto previsto dalla Carta dei Servizi.
5. È vietato collegare direttamente le tubazioni di acqua potabile con apparecchi, tubazioni ed impianti contenenti

acque non potabili o derivanti da altro acquedotto o da pozzo interno o comunque acque commiste a sostanze estranee.

6. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
7. Il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto ad impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quello dell'acquedotto.
8. Nel caso in cui per uno stesso immobile sia concessa l'erogazione mediante due o più prese, ad ognuna di esse deve corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quella delle altre prese.
9. L'impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete e non può essere utilizzato come dispersore di terra per impianti elettrici.
10. Sono vietate le installazioni di pompe o apparecchiature varie collegate in derivazione diretta dall'allaccio alla rete idrica, in grado di alterare il regime delle pressioni in rete.
11. Gli impianti di rilancio e autoclavi installati per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, tanto in caso di guasto alle relative apparecchiature, quanto in caso di abbassamenti di pressione in rete.

Art. 23 - Determinazione dei consumi

1. L'erogazione dell'acqua potabile viene di norma fornita attraverso il contatore e l'unità di misura è il metro cubo (mc).
2. Per il servizio antincendio l'erogazione può essere effettuata anche direttamente attraverso idrante o bocca antincendio. Per la contabilizzazione dei consumi si rimanda alla parte dedicata alle disposizioni antincendio.
3. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore d'utenza rilevata dal personale incaricato dal Gestore, oppure può essere comunicata dall'Utente, attraverso l'autolettura. La lettura dei contatori avviene con frequenze e modalità connesse alle necessità della gestione del servizio.
4. In caso di mancata lettura per causa dell'Utente, di mancata comunicazione della lettura o di mal funzionamento del contatore, il Gestore può determinare i consumi in base ad una stima presunta.
5. Nei casi di manomissione dei contatori o del relativo sigillo, il consumo è determinato dal Gestore sulla base di accertamenti tecnici insindacabili.
6. Qualora l'impossibilità di rilevazione dei consumi si prolunga per più periodi può essere disposta, previa comunicazione con preavviso di quindici giorni, la sospensione della fornitura; essa potrà essere ripristinata dopo l'avvenuta lettura e il pagamento di eventuali spese per costi supplementari sostenuti dal Gestore, ferma restando ogni altra obbligazione contrattuale.
7. L'intero importo del consumo di acqua misurato dal contatore è dovuto anche nel caso di perdite sugli impianti di proprietà dell'Utente.
8. Ugualmente, l'Utente è tenuto al pagamento del corrispettivo determinato sulla base della quantità risultante dal contatore in caso di fornitura d'acqua priva degli ordinari requisiti di qualità, fermo restando il diritto alla refusione delle spese eventualmente sostenute per l'approvvigionamento a scopo alimentare.

Art. 24 - Verifica dei contatori

1. Qualora l'Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, può richiederne la verifica al Gestore.
2. L'accertamento avviene attraverso la rimozione e l'invio del contatore all'Ufficiale Metrico, il quale effettuerà le prove necessarie. Il contatore rimosso viene sostituito con uno nuovo.
3. L'Utente viene informato della data e del luogo in cui avverrà la verifica del contatore, in modo da poter presenziare di persona alla prova. Dell'operazione è redatto apposito verbale, che viene consegnato anche all'Utente.

imparziale e insindacabile. Se la verifica dimostra un funzionamento regolare, cioè entro i limiti di tolleranza previsti nel certificato di omologazione dell'apparecchio, le spese delle prove, delle riparazioni o della sostituzione del contatore sono poste a carico dell'Utente. In caso contrario, il Gestore esegue il rimborso delle somme pagate in eccedenza da parte dell'Utente nell'anno solare di riferimento, determinate sulla base del consumo medio registrato nell'anno precedente o, se non disponibile questo dato, di ogni elemento utile ad individuare il presumibile consumo relativo al periodo in esame.

Art. 25 - Estensioni di rete e nuove lottizzazioni

1. Di norma, le opere di potenziamento della rete idrica per alimentare proprietà private e lottizzazioni, ivi comprese le spese per la costituzione e la trascrizione di eventuali servitù a carico di proprietà di terzi, sono realizzate a cura e spese del richiedente, in ottemperanza alle prescrizioni tecniche del Gestore.
2. Dopo il collaudo e la cessione delle opere di urbanizzazione primaria al Comune, le reti e gli impianti per la produzione e la distribuzione idrica sono affidate al Gestore, previa comunicazione all'A.T.O..
3. Nel caso di nuove lottizzazioni, piani urbanistici e comunque opere che prevedano la realizzazione di infrastrutture acquedottistiche (reti e impianti), il progettista o il legale rappresentante della società lottizzante deve ottenere il parere tecnico preventivo del Gestore, relativamente al progetto definitivo delle reti e impianti che verranno presi in gestione.
4. Le opere previste dal progetto esecutivo relative alle infrastrutture acquedottistiche e fognarie insistenti nella lottizzazione saranno a totale carico della lottizzazione.
5. Il progetto, al fine di ottenere il parere favorevole, deve essere corredato da una relazione tecnica generale e da un dimensionamento idraulico delle condotte e degli impianti; devono essere consegnate al Gestore le corografie e le planimetrie relative al tracciato delle condotte di distribuzione, le sezioni tipo di scavo per la posa delle condotte e dei manufatti, lo schema idraulico dei pozzetti di manovra con l'indicazione di tutti i dispositivi di regolazione e intercettazione necessari al corretto funzionamento del sistema.
6. Il progetto deve essere adeguato alle eventuali indicazioni fornite dal Gestore e deve essere realizzato in conformità alle prescrizioni contenute nel parere preventivo.
7. L'inizio dei lavori relativo alle opere di acquedotto deve essere comunicato al Gestore e tale comunicazione deve essere accompagnata dal nominativo del Direttore dei Lavori. Il cantiere di lavoro deve essere reso accessibile al personale tecnico incaricato dal Gestore, per sopralluoghi e verifiche nel corso dei lavori.
8. L'ultimazione dei lavori dovrà essere certificata dal collaudo delle opere, comprendendo anche una prova di tenuta idraulica eseguita alla presenza dei tecnici incaricati dal Gestore.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI ANTINCENDIO ART. 26 - BOCHE ANTINCENDIO

1. L'utilizzo dell'acqua potabile per scopi antincendio è subordinato alla sottoscrizione di un apposito contratto.
2. Per la disponibilità idrica alle bocche antincendio e l'impegno di somministrazione che il Gestore si assume è dovuto un canone annuo fisso.
3. Le prese di allacciamento devono essere complete di contatore per la rilevazione dei consumi. Le valvole, o saracinesche, poste tra la tubazione di fornitura dell'acqua e gli idranti, devono essere mantenute permanentemente in posizione di apertura.
4. Le bocche antincendio sprovviste di contatore di portata devono recare un sigillo posto a cura del Gestore; in caso di utilizzo della bocca antincendio l'Utente può rimuovere il sigillo e derivare acqua solo per uso antincendio, con l'obbligo di

permettere la conseguente
ripristino dei sigilli.

5. Per ragioni tecniche legate al regolare funzionamento della rete di distribuzione, il Gestore può respingere la richiesta di allacciamento ad uso antincendio.
6. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condutture interne ed esterne sono a carico dell'Utente.
7. L'uso antincendio è subordinato all'uso della risorsa destinato al consumo umano definito come prioritario.
8. Nel caso di irregolarità del servizio e variazioni delle modalità di fornitura rimane valido quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 27 - Bocche antincendio poste su suolo pubblico

1. Per le bocche antincendio (idranti a colonnina e interrati) poste in suolo pubblico, è stipulato un contratto unico con il comune o il soggetto interessato; il canone annuo cumulativo è determinato sulla base del numero di idranti presenti sul territorio di ciascun comune.
2. Detto canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate e viene automaticamente aggiornato in concomitanza di ogni variazione tariffaria e in occasione di modifiche al numero degli idranti.
3. L'utilizzo delle bocche antincendio viene regolato da quanto disposto nell'articolo precedente.

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Reclami

1. I reclami devono essere presentati al Gestore ed indirizzati al Servizio Clienti.
2. I reclami sono trattati dal Gestore in conformità a quanto previsto dalla Carta dei Servizi approvata dall'Autorità d'Ambito.

Art. 29 - Identificazione e qualifica dei dipendenti

1. Il personale incaricato dal Gestore di eseguire interventi presso gli Utenti e sulla rete idrica è munito di tessera di riconoscimento che, a richiesta, è tenuto ad esibire.
2. Il personale incaricato di mansioni operative o di ispezione, qualificato come personale incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti dell'art.358 del codice penale, ha accesso alla proprietà privata in caso di controlli ovvero riparazione guasti od interventi a reti od impianti posti nel relativo suolo o sottosuolo.

Art. 30 - Sospensione dell'erogazione dell'acqua

1. Oltre ai casi già specificatamente previsti, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua, con la conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
 - quando l'impianto interno non sia conforme alle norme tecniche vigenti e a quelle del presente Regolamento;
 - quando l'impianto ed il contatore risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Gestore e l'Utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Gestore stesso;
 - quando venga impedito ripetutamente l'accesso al personale incaricato dal Gestore per la lettura del contatore e per ogni ulteriore controllo e verifica ritenuti opportuni;



- quando vengono manomessi i sigilli al contatore e agli impianti o comunque alterato il contatore: in tal caso l'utente è tenuto a versare una somma calcolata sulla base dell'ipotetico consumo nel periodo intercorso dalla data dell'ultima lettura del contatore e l'accertamento della manomissione, stimato sulla base dei dati raccolti dal Gestore nei periodi di somministrazione pregressi, maggiorata del 15% a titolo di penalità contrattuale;
- quando all'Utente intestatario subentri altro Utente che non abbia eseguito la prescritta voltura;
- quando l'Utente utilizzi l'acqua per usi diversi da quello indicato nel contratto;
 - in caso di derivazioni abusive, anche effettuate con apparecchi amovibili, ancorché dopo il contatore;
 - in caso di insolvenza di durata superiore a sessanta giorni rispetto al termine indicato nella bolletta per eseguire il pagamento della tariffa, fermo restando l'obbligo, da parte dell'Utente, di pagare il corrispettivo dovuto per la fruizione del servizio, maggiorato dell'indennità di mora, e gli ulteriori oneri.
2. In nessun caso l'Utente può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della somministrazione, salvo i casi di accertata responsabilità del Gestore.
 3. La sospensione della somministrazione è sempre preceduta, nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, dalla comunicazione all'Utente, con preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 31 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua adozione da parte dell'Autorità d'Ambito.
2. Esso abroga e sostituisce la precedente regolamentazione adottata dal Gestore.
3. Le successive modifiche ed integrazioni al presente Regolamento ed agli allegati entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro comunicazione all'Autorità d'Ambito senza che questa abbia manifestato il proprio dissenso.
4. L'adozione del presente Regolamento e le successive modifiche ed integrazioni sono comunicate agli Utenti a cura del Gestore e sono soggette alle forme di pubblicità previste dalla legge.

AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VALLE DEL CHIAMPO"

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA INDUSTRIALE



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato



SOMMARIO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -	Oggetto del Regolamento	
Art. 2 -	Definizioni	3
Art. 3 -	Uso dell'acqua industriale	3
Art. 4 -	Attivazione del servizio di erogazione	3
Art. 5 -	Rinuncia all'allacciamento	3
Art. 6 -	Contratto di somministrazione	4
Art. 7 -	Titolare del contratto	4
Art. 8 -	Durata, disdetta e volturazione del contratto	4
Art. 9 -	Criteri di fornitura	4
Art. 10 -	Derivazioni abusive	4
Art. 11 -	Erogazioni temporanee	4
Art. 12 -	Irregolarità del servizio e variazioni delle modalità di fornitura	4
Art. 13 -	Controlli	4
		5

TITOLO 2 - DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Art. 14 -	Garanzie di pagamento.	
Art. 15 -	Corrispettivo del servizio idrico integrato	5
Art. 16 -	Attingimenti privati.	5
Art. 17 -	Pagamenti	5
Art. 18 -	Corrispettivi accessori	5

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 19 -	Punto di consegna, pressione e portata	
Art. 20 -	Allacciamento e contatore	6
Art. 21 -	Posizione degli apparecchi di misura	6
Art. 22 -	Impianti interni	6
Art. 23 -	Determinazione dei consumi	6
Art. 24 -	Verifica dei contatori	7
Art. 25 -	Estensioni di rete e nuove lottizzazioni	7

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

Art. 26 -	Bocche antincendio	
Art. 27 -	Bocche antincendio poste su suolo pubblico	7

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 -	Reclami	
Art. 29 -	Identificazione e qualifica dei dipendenti	8
Art. 30 -	Sospensione dell'erogazione dell'acqua	8
Art. 31 -	Efficacia del Regolamento	8

Il presente Regolamento disciplina i rapporti per il servizio di somministrazione di acqua industriale tra gli Utenti e il gestore del servizio idrico integrato, ai sensi della L. 36/94 e del D. Lgs. n. 152/99.

Esso è volto alla definizione delle condizioni di erogazione del servizio, delle procedure amministrative e delle modalità per l'esecuzione di allacciamenti alla rete di distribuzione, l'attivazione e la cessazione della fornitura, nonché di ogni altro aspetto di attuazione del servizio idrico integrato, nella parte relativa all'erogazione di acqua potabile; è volto altresì alla definizione delle caratteristiche tecniche della fornitura, della cura e utilizzo delle apparecchiature installate al punto di consegna e delle modalità di cura del personale autorizzato dal Gestore.

Il presente Regolamento si colloca nel quadro della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di servizio idrico integrato, che trova applicazione per tutti gli aspetti in esso non specificamente regolati. A tal fine, vanno fra l'altro considerati:

la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante *Disposizioni in materia di risorse idriche*;

la legge della Regione Veneto 27 marzo 1998, n. 5, recante *Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali*:

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante *Disposizioni in materia di risorse idriche*:

il decreto legislativo n. 152/99, recante *Disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*, e successive modificazioni ed integrazioni

il Piano d'Ambito dell'ATO Valle del Chiampo,
approvato con delibera dell'Assemblea d'Ambito
dell'A.T.O. Valle del Chiampo n. 04 del 04/02/2000:

la Convenzione stipulata tra Autorità d'Ambito e Acque del Chiampo s.p.a. il 29 febbraio 2000, n. 135.365 di repertorio e relativo disciplinare.

servizio viene svolto nel rispetto della normativa in materia e degli impegni assunti nella Carta dei allegata al presente Regolamento.

gli effetti del presente Regolamento si definiscono:

Acque destinate al consumo industriale: le acque trattate o non trattate, destinate ad uso produttivo erogate dal sistema di acquedotto industriale.

Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo", di seguito denominata A.T.O.: l'Autorità costituita ai sensi della legge della Regione Veneto del 27 marzo 1998, n. 5, la quale svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del servizio integrato, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con il Gestore del servizio.

Gestore del Servizio Idrico Integrato, di seguito denominato più semplicemente Gestore: la società **Aequae del Chiampo S.p.A.**, incaricata dall'A.T.O. Valle del Chiampo della erogazione del servizio di acquedotto, depurazione e depurazione (servizio idrico integrato), nonché della gestione delle infrastrutture – reti e impianti ad esso dedicate, nei Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Montorso Vicentino, Nogaro, Montebelluna e San Pietro Mussolino.

Rete idrica di distribuzione e/o adduzione: la rete costituita dal complesso delle tubazioni equivalentemente interrata, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dall'impianto di captazione o accumulo, porta l'acqua nelle varie zone da servire.

Attingimenti: i pozzi, le sorgenti, le derivazioni, i corsi d'acqua adibiti alla produzione idrica.

- f) **Impianti:** i serbatoi per lo stoccaggio dell'acqua, i rilanci per il sollevamento dell'acqua, le apparecchiature per la disinfezione e il trattamento.
- g) **Punto di consegna:** il punto in cui inizia l'impianto di pertinenza dell'Utente; coincide con il rubinetto di arresto posto in uscita dal gruppo di misura (di proprietà del Gestore) normalmente ubicato nella nicchia o pozzetto situato lungo il confine della proprietà.
- h) **Allacciamento:** il complesso di opere e dispositivi (condotte, apparecchiature e accessori) necessari alla erogazione dell'acqua ed alla relativa contabilizzazione, compresi tra la rete idrica ed il punto di consegna dell'acqua all'utenza.
- i) **Sdoppiamento:** la realizzazione di un nuovo punto di consegna in corrispondenza di un allacciamento già esistente in cui possono essere già presenti altri contatori.
- j) **Impianto interno:** il complesso delle tubazioni ed accessori per la distribuzione dell'acqua ubicati all'interno della proprietà dell'Utente collegate al contatore a valle del rubinetto di arresto.
- k) **Contatore:** l'apparato di misura dell'acqua ubicato presso le utenze.
- l) **Gruppo di misura:** l'insieme delle apparecchiature di proprietà del Gestore che comprende, oltre al contatore, la valvola di non ritorno antiriflusso, la valvola di intercettazione a monte del contatore sigillata e il rubinetto di arresto posta a valle del contatore che può essere manovrata dall'Utente.
- m) **Unità produttiva:** l'immobile o parte di esso adibito ad attività diverse da quelle previste dall'unità abitativa.

1. La tipologia d'uso dell'acqua destinata al consumo industriale si distingue in:

- **Uso produttivo:** l'utilizzo di acque industriali effettuato in locali adibiti ad attività industriale, artigianale e commerciale finalizzato alla produzione di beni e servizi;
 - **Uso antincendio:** l'utilizzo di acqua industriale finalizzato allo spegnimento di incendi ed alla effettuazione delle verifiche periodiche di funzionamento delle bocche antincendio;
2. Il Gestore può disporre limitazioni d'uso dell'acqua industriale per giustificati motivi tecnici, ovvero in situazioni di carenza idrica o di emergenza sanitaria.
 3. Il Gestore si impegna a garantire un livello di pressione alla consegna congruo rispetto alle esigenze ed alle capacità ricettive dell'utenza. Nel caso di mancato rispetto dei suddetti standard, si impegna a rimuovere le cause con la maggiore sollecitudine possibile, secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi

1. Il servizio di somministrazione di acqua industriale viene erogato nelle zone servite dalla rete idrica, previa realizzazione delle opere di allacciamento e di consegna.
2. L'attivazione del servizio può essere richiesta dal proprietario o dal conduttore a vario titolo dell'immobile del quale si chiede l'allacciamento alla rete idrica, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Gestore.
3. La richiesta di allacciamento alla rete idrica può essere respinta dal Gestore qualora l'immobile sia ubicato in una zona non servita ovvero quando sussistano impedimenti di natura tecnica, anche a fronte dell'impegno economico, ad attivare la fornitura.
4. Qualora non sussistano impedimenti all'accoglimento della richiesta, il Gestore comunica all'Utente il preventivo di spesa per eseguire le opere necessarie, quantificato secondo l'elenco dei prezzi approvato dall'A.T.O.. Il preventivo ha una validità di tre mesi dalla sua comunicazione all'Utente, decorsi inutilmente i quali perde la propria efficacia.
5. La realizzazione delle opere di allacciamento alla rete idrica è subordinata alla sottoscrizione del contratto di



somministrazione da parte dell'Utente ed al pagamento dell'importo preventivato di cui al precedente punto 4, entro il termine di validità del preventivo stesso.

6. Ogni unità in cui viene erogato il servizio di somministrazione di acqua industriale è generalmente dotata di un contatore, fatte salve le eccezioni previste dal presente Regolamento.

7. I lavori di allacciamento alla rete idrica sono eseguiti dal Gestore fino alla posa del gruppo di misura nell'apposita nicchia; è a carico dell'Utente il successivo collegamento all'impianto interno e la realizzazione della nicchia per l'alloggiamento del contatore.

Art. 5 - Rinuncia all'allacciamento

1. Se nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinuncia all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Gestore ha comunque diritto alla refusione delle spese relative alla parte di lavoro già eseguita ed alla rimozione del materiale, nonché al pagamento delle spese di istruttoria, con possibilità di trattenere le somme già versate al momento della sottoscrizione del contratto di somministrazione, salvo il diritto al pagamento dell'importo eventualmente eccedente.

Art. 6 - Contratto di somministrazione

1. L'allacciamento alla rete idrica e l'attivazione della fornitura dell'acqua industriale all'Utente avvengono solo a seguito della stipula del contratto di somministrazione e del versamento degli importi dovuti ai sensi del presente Regolamento (spese di allacciamento, cauzioni, ecc.).

2. Qualsiasi variazione dei dati dell'intestatario del contratto deve essere comunicato al Gestore, che provvede alla volturazione dell'utenza.

3. Nel contratto l'Utente accetta le condizioni generali di erogazione del servizio e dichiara l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento. Le condizioni generali di erogazione del servizio sono integrate dalla Carta dei Servizi adottata dal Gestore, a norma del D.P.C.M. 27.01.1994.

4. Il contratto specifica l'uso per il quale l'acqua viene fornita (produttivo o antincendio), ai sensi del primo comma dell'art. 3 del presente Regolamento.

5. E' vietato utilizzare l'acqua per usi diversi da quelli definiti contrattualmente. Qualsiasi variazione delle condizioni di fruizione del servizio deve essere preventivamente comunicata al Gestore, che deve accettarla, anche richiedendo la stipula di un nuovo contratto.

6. Nel contratto possono essere specificate condizioni particolari di fornitura diverse da quelle previste dalla Carta dei Servizi e dal presente Regolamento, in relazione a particolari condizioni dell'immobile allacciato o, in caso di uso produttivo, a particolari condizioni di funzionamento degli impianti.

Art. 7 - Titolare del contratto

1. Il contratto di somministrazione viene stipulato con il proprietario dell'unità immobiliare a cui l'utenza si riferisce o a chi abbia titolo all'uso dell'immobile stesso.

2. Il Gestore si riserva il diritto di realizzare, sugli allacciamenti esistenti, degli sdoppiamenti con l'aggiunta di nuovi contatori a servizio di nuove utenze, purché non venga compromessa la regolarità della fornitura.

Art. 8 - Durata, disdetta e volturazione del contratto

1. Il contratto ha durata indeterminata, salvo diversa condizione prevista nel contratto stesso.

2. La facoltà di recesso va esercitata per iscritto e la relativa istanza va presentata al Servizio Clienti del Gestore, il quale provvede al rilievo del consumo ed alla chiusura del contatore con l'apposizione dei sigilli ed all'eventuale sua rimozione.

3. In mancanza di tale disdetta, il titolare del contratto è l'unico responsabile del prelievo d'acqua e della gestione delle opere di allacciamento nei confronti del Gestore e dei terzi, e

ne risponde per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.

4. Nel caso di trasferimento di proprietà dell'immobile, cessione dell'esercizio, costituzione, cessione, estinzione dei diritti personali o reali di godimento, l'Utente ed i suoi eredi sono responsabili del contratto finché il subentrante non presenta la domanda di volturazione del contratto a proprio nome o non richiede stipulazione di un nuovo contratto, con le formalità descritte nel presente Regolamento.

5. La riattivazione del servizio quando un contatore è stato chiuso e sigillato può essere fatta solo ed esclusivamente dal Gestore e soltanto a seguito del perfezionamento di un nuovo contratto da parte del proprietario o del conduttore dell'immobile. In difetto di ciò il consumo dell'acqua è considerato abusivo, con tutte le conseguenze di legge.

Art. 9 - Criteri di fornitura

1. Il servizio di erogazione d'acqua industriale viene fornito con continuità, salvi i casi di interruzione del servizio per caso fortuito o forza maggiore o di sospensione programmata per eseguire lavori di ampliamento, riparazione o manutenzione della rete idrica e gli altri casi previsti dall'art. 12.

2. La somministrazione viene generalmente garantita nelle quantità minime previste dalla Carta dei Servizi, dal contratto e dal presente Regolamento. La pressione di somministrazione viene misurata al punto di consegna ed è compresa fra i livelli di pressione massima e minima previsti dalle disposizioni tecniche del presente Regolamento.

Art. 10 - Derivazioni abusive

1. La somministrazione deve servire ad uso esclusivo dell'Utente per ogni singola unità indicata nel contratto.

2. L'utilizzo dell'acqua fornita difforme rispetto a quanto indicato nel contratto comporta la sospensione della somministrazione senza preavviso e la risoluzione del contratto, fermo restando l'obbligo dell'Utente di versare il corrispettivo per l'acqua prelevata e fatta salva ogni conseguenza di legge.

3. E' vietata la cessione di acqua a terzi e ad altre unità produttive, anche se di proprietà dell'Utente, sotto qualsiasi forma (sub-fornitura, somministrazione, ecc.), pena la risoluzione del contratto di somministrazione, senza obbligo alcuno di preavviso.

4. E' vietato derivare acqua dalla rete e dagli impianti con opere di presa anche a carattere provvisorio, senza il consenso del Gestore.

5. Il personale incaricato dal Gestore è autorizzato all'effettuazione di tutte le procedure necessarie alla rimozione e al recupero della tariffa relativa agli allacciamenti abusivi pregressi e ad accedere alla proprietà privata per effettuare tutte le verifiche necessarie al fine di constatare, anche in contraddittorio, l'abuso effettuato.

Art. 11 - Erogazioni temporanee

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si applicano anche alla richiesta di erogazioni temporanee, intese come le forniture di durata inferiori a sei mesi.

2. L'attivazione della fornitura avviene dopo il versamento anticipato degli importi relativi alle spese di intervento, di eventuale allacciamento alla rete, e di un corrispettivo legato al periodo di attivazione del servizio.

Art. 12 - Irregolarità del servizio e variazioni delle modalità di fornitura

1. Per lavori e prove programmati sugli impianti e sulla rete idrica, il Gestore, con adeguato preavviso, può sospendere il servizio, limitando l'interruzione al tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'intervento.

2. In caso di guasti agli impianti o rotture accidentali delle reti e comunque nelle situazioni che comportino la necessità di

eseguire indifferibili e straordinari interventi di emergenza, il Gestore può sospendere l'erogazione senza preavviso, nel rispetto di quanto stabilito nella Carta dei Servizi.

3. Le utenze che per loro natura necessitano di un'assoluta continuità di prelievo di acqua potabile devono provvedere, a propria cura e spese, all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

4. Il Gestore è esonerato da responsabilità per eventuali interruzioni di erogazione o per diminuzione o aumento di pressione dovute a cause di forza maggiore o a caso fortuito. Il Gestore non risponde degli eventuali danni che si possono verificare agli impianti interni a seguito della sospensione, del ripristino dell'erogazione dell'acqua e di sbalzi di pressione.

Art. 13 - Controlli

1. Il Gestore può ispezionare le reti e gli impianti all'interno di proprietà private, ubicati prima del contatore, e collaudare e verificare gli stessi dal punto di vista igienico e tecnico.

2. Qualora si verificano alterazioni e anomalie nei valori normali di erogazione del servizio, i tecnici del Gestore, allo scopo di salvaguardare le reti, gli impianti e le condizioni del servizio reso agli altri Utenti, hanno facoltà di verificare gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, anche ubicati dopo il contatore, e comunque accertare che siano rispettate le condizioni previste dal presente Regolamento.

3. L'Utente riconosce la facoltà del personale incaricato dal Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, di accedere alla proprietà privata per effettuare le operazioni di servizio quali letture, controllo e sostituzione contatori, verifica e riparazione guasti, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, accertamento di alterazioni ed altre attività finalizzate al controllo del rispetto delle condizioni previste dal contratto e dal presente Regolamento.

TITOLO 2 - DISPOSIZIONI ECONOMICHE

Art. 14 - Garanzie di pagamento.

1. L'Utente, all'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, è tenuto a versare un deposito cauzionale infruttifero per le prestazioni del servizio idrico integrato il cui ammontare è stabilito con provvedimento dell'A.T.O. in relazione alla dimensione dello strumento di misurazione.

2. In caso di insolvenza dell'Utente, il Gestore può acquisire le somme di cui ai punti precedenti fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla legge, fermo restando l'obbligo, a carico dell'Utente, di ricostituire il deposito cauzionale infruttifero nella sua integrità, pena la risoluzione del contratto di somministrazione.

3. In caso di cessazione del rapporto di utenza, il Gestore restituisce il deposito cauzionale infruttifero mediante accredito nell'ultima fattura emessa a conguaglio.

Art. 15 - Corrispettivo del servizio idrico integrato

1. La tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce il corrispettivo per la erogazione delle attività di acquedotto, fognatura e depurazione, è deliberata dall'Autorità di Ambito ai sensi dell'art.13 della legge 5 gennaio 1994, n.36 ed è riscossa dal Gestore.

2. La tariffa è differenziata secondo il tipo di utenza.

3. La tariffa comprende generalmente anche il corrispettivo per il servizio di fognatura e depurazione disciplinato da un distinto Regolamento.

4. Le modifiche alla tariffa sono deliberate dall'A.T.O., sulla base delle leggi vigenti e del Piano dell'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo", sono soggette alle forme di pubblicità previste per le deliberazioni dell'A.T.O. e sono recepite ed applicate dal Gestore senza necessità di preventiva revisione dei contratti stipulati con gli Utenti.

Art. 16 - Attingimenti privati.

1. E' escluso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento l'approvvigionamento idrico autonomo mediante attingimenti privati, di spettanza dell'Ufficio Regionale del Genio Civile.

2. Il corrispettivo relativo all'acqua prelevata attraverso attingimenti privati non è riscosso dal Gestore.

3. I titolari di attingimenti privati sono comunque tenuti a denunciare annualmente al Gestore il quantitativo di acqua prelevato nell'anno solare precedente al fine della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione, secondo quanto previsto dal Regolamento di fognatura e depurazione. Tale denuncia non vale a sanare le eventuali irregolarità della posizione autorizzatoria del titolare dell'attingimento privato, connesse alla attivazione del prelievo senza il preventivo consenso dell'Autorità competente.

Art. 17 - Pagamenti

1. I corrispettivi per la somministrazione dei servizi di fornitura acqua, fognatura e depurazione devono essere pagati entro la data di scadenza indicata nella bolletta mediante versamento presso qualsiasi banca o le Poste mediante apposito bollettino postale allegato alla bolletta o con le altre modalità indicate dal Gestore nella Carta dei Servizi.

2. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine fissato nella bolletta, sull'importo scaduto verranno calcolati e addebitati nella successiva bolletta, gli interessi di mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine, calcolati al tasso BCE maggiorato di 7 punti nonché i costi sostenuti per il recupero del credito (DL 9/10/2002 n. 231).

3. In caso di morosità oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza della bolletta, il Gestore può sospendere la somministrazione dell'acqua e chiudere o rimuovere il contatore, previa diffida, con addebito dei relativi oneri all'Utente inadempiente. L'Utente moroso non può pretendere alcun risarcimento del danno derivante dalla sospensione dell'erogazione.

4. Per il ripristino dell'erogazione l'Utente è tenuto a pagare le bollette scadute e le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli impianti e per le azioni svolte dal Gestore a tutela dei propri diritti.

5. Il Gestore ha il diritto di sigillare o rimuovere il contatore in caso di gravi inadempimenti dell'Utente, tra i quali la riattivazione abusiva dell'utenza mediante apertura di rubinetti o rotture di sigilli, salva ogni azione legale al riguardo.

6. In caso di interruzione della fornitura per morosità la riattivazione avviene dopo il pagamento delle bollette insolute oltre le spese di riattivazione pari all'importo del diritto fisso per la riapertura. Non viene comunque stipulato un nuovo contratto.

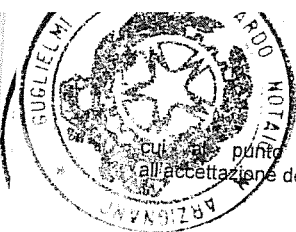
Art. 18 - Corrispettivi accessori

1. Sono dovuti a favore del Gestore, oltre alla tariffa del servizio idrico integrato, i seguenti corrispettivi accessori:

- diritto fisso annuale
- diritti fissi per apertura e chiusura del contatore;
- imposta di bollo gravante sui contratti e sulle eventuali altre certificazioni o attestazioni;
- arrotondamenti;
- interessi moratori dovuti per ritardati pagamenti delle fatture;
- importi per lavori richiesti dall'Utente (es. installazione o spostamento del contatore, potenziamento della presa o allacciamento).

2. Per l'esecuzione degli allacciamenti e delle altre opere da eseguirsi, a richiesta dell'Utente, sulla rete idrica, il Gestore adotta l'elenco prezzi approvato dall'A.T.O. in funzione dei costi correnti di mano d'opera, noli e materiali.

3. Per ogni spostamento o per ogni cambiamento del diametro di una presa esistente o di un contatore, l'Utente deve accettare il preventivo di spesa. L'importo dei lavori richiesti sono determinati a preventivo sulla base dei prezzi di



Il punto precedente e devono essere pagati all'accettazione del preventivo stesso.

Doc Q 13.22 rev 0

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 19 - Punto di consegna, pressione e portata

1. La somministrazione di acqua viene effettuata dal Gestore attraverso il punto di consegna individuata dalla bocca di uscita del contatore.
2. Il punto di consegna costituisce il limite ultimo oltre il quale inizia l'impianto di pertinenza e responsabilità dell'Utente. Il confine è dato dalla valvola di chiusura posta a valle del contatore, alla quale si raccorda la tubazione appartenente all'impianto interno.
3. Normalmente i valori di massima e minima pressione indicati dal presente Regolamento si riferiscono alla misura effettuata al punto di consegna posto al limite di proprietà a circa 0,5 metri di altezza rispetto al piano campagna.
4. Il Gestore assicura, in condizioni normali di esercizio e al punto di consegna, un valore minimo di pressione corrispondente a 25 metri di colonna d'acqua (2,5 bar) e un valore massimo di 70 metri di colonna d'acqua (7 bar).
5. Qualora non sia possibile garantire, in determinate zone, i livelli di servizio previsti dal precedente articolo, i diversi limiti di esercizio effettivi sono stabiliti contrattualmente.
6. Nel caso di edifici di altezza tale per cui l'erogazione non sia compatibile con il valore minimo di pressione relativo alla zona di distribuzione interessata, l'Utente deve provvedere all'alimentazione dei piani più alti mediante impianto privato di rilancio costruito in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.
7. I lavori di allacciamento e spostamento del punto di consegna vengono eseguiti direttamente dal Gestore, ovvero attraverso ditte incaricate di intesa con l'Utente, previo ottenimento da parte dell'Utente di tutte le autorizzazioni dei proprietari delle aree interessate alla posa delle condotte e degli enti di competenza.

Art. 20 - Allacciamento e contatore

1. Nelle zone servite dalla rete di distribuzione dell'acquaindustriale, il Gestore realizza l'allacciamento eseguendo i lavori di derivazione della tubazione stradale fino al punto di consegna, individuato al limite della proprietà in corrispondenza della nicchia per l'alloggiamento del contatore.
2. Normalmente il punto di consegna della fornitura coincide con il contatore di utenza, il cui tipo e calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia della fornitura, alla natura della somministrazione ed al consumo presunto che l'Utente è tenuto a dichiarare al momento della richiesta di allaccio.
3. Il Gestore definisce, inoltre, il percorso della tubazione dalla presa al punto di consegna.
4. Il contatore è di proprietà del Gestore che provvede alla sua manutenzione, riparazione od eventuale sostituzione, salvo quanto previsto nel comma seguente.
5. L'Utente ha l'obbligo di adottare ogni cura affinché il contatore sia preservato da manomissioni e da danneggiamenti, e per questo è tenuto a rimborsare al Gestore eventuali spese di riparazione o sostituzione in caso di danni ascrivibili a sua colpa o dolo.
6. Durante la stagione invernale l'Utente è tenuto ad adottare adeguati accorgimenti, anche lasciando defluire una minima quantità di acqua, affinché il gelo non provochi danni alla condotta di presa, agli apparecchi relativi ed al contatore. Le eventuali operazioni di disgelo, ove possibile, sono in genere eseguite dai tecnici del Gestore; possono essere eseguite dall'Utente solo se preventivamente autorizzato. In ogni caso sono a carico dell'Utente le spese per le operazioni di disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua eventualmente dispersa.

7. Il Gestore ha facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno per esigenze tecniche, senza obbligo di giustificazione.

Art. 21- Posizione degli apparecchi di misura

1. Il gruppo di misura, di norma, viene collocato al limite della proprietà privata, consentendo al Gestore l'accesso diretto dal suolo pubblico, all'interno di una nicchia di dimensioni tali da permettere le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi.
2. La posizione della nicchia deve essere concordata con i tecnici del Gestore incaricati dal Gestore, in casi particolarmente problematici, constatare l'impossibilità di realizzare la nicchia al limite della proprietà, e quindi concordare con l'Utente l'installazione dei gruppi di misura in un pozzetto ovvero presso un vano diverso, comunque accessibile ed ispezionabile dal personale incaricato dal Gestore.
4. L'Utente può chiedere lo spostamento del contatore; l'intervento di spostamento può essere realizzato solo dal personale incaricato dal Gestore, previo sopralluogo e pagamento, da parte dell'Utente, delle relative spese, fermo restando l'obbligo dell'Utente di eseguire direttamente le necessarie opere di adeguamento e collegamento idraulico all'interno della proprietà privata, nonché di realizzare le nicchie e relative opere accessorie quali serramenti, coibentazioni ed altro.
5. L'Utente ha l'obbligo di mantenere gli alloggiamenti dei contatori accessibili e ispezionabili, sgombri e puliti, facendosi carico delle relative operazioni di manutenzione.
6. L'Utente ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Gestore eventuali guasti e rotture del contatore e parti di esso.
7. I contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio di misura possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto di somministrazione, oltre al risarcimento di eventuali danni.
8. Qualora il gruppo di misura si trovi all'interno della proprietà privata, il tratto di condotta fino al contatore deve rimanere accessibile al personale incaricato dal Gestore.
9. Tutti i contatori di nuova installazione devono essere provvisti di valvola di non ritorno.

Art. 22 - Impianti interni

1. Gli impianti e le tubazioni per la distribuzione dell'acqua collegati al contatore a valle del rubinetto di arresto sono di proprietà dell'Utente, che deve provvedere alla loro manutenzione.
2. L'Utente deve adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua nel tratto di propria competenza.
3. Il Gestore non risponde per i danni a persone o cose cagionati dal malfunzionamento degli impianti interni di proprietà dell'Utente.
4. Il Gestore non risponde di eventuali danni agli impianti interni dovuti a variazioni di pressione oltre l'intervallo fra i valori di minimo e massimo previsti dal presente Regolamento, fermo restando quanto previsto dalla Carta dei Servizi.
5. È vietato collegare direttamente le tubazioni di acqua industriale con apparecchi, tubazioni ed impianti contenenti acque non potabili o derivanti da altro acquedotto o da pozzo interno o comunque acque commiste a sostanze estranee.
6. È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua industriale con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
7. Il collegamento diretto dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento deve essere munito di dispositivo atto ad impedire lo scambio dell'acqua dell'impianto con quello dell'acquedotto.

8. Nel caso in cui per uno stesso immobile sia concessa l'erogazione mediante due o più prese, ad ognuna di esse deve corrispondere una propria rete di condotte interne, ben distinta da quella delle altre prese.
9. L'impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete e non può essere utilizzato come dispersore di terra per impianti elettrici.
10. Sono vietate le installazioni di pompe o apparecchiature varie collegate in derivazione diretta dall'allaccio alla rete idrica, in grado di alterare il regime delle pressioni in rete.
11. Gli impianti di rilancio e autoclavi installati per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, tanto in caso di guasto alle relative apparecchiature, quanto in caso di abbassamenti di pressione in rete.

Art. 23 - Determinazione dei consumi

1. L'erogazione dell'acqua industriale viene di norma fornita attraverso il contatore e l'unità di misura è il metro cubo (mc).
2. Per il servizio antincendio l'erogazione può essere effettuata anche direttamente attraverso idrante o bocca antincendio. Per la contabilizzazione dei consumi si rimanda alla parte dedicata alle disposizioni antincendio.
3. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore d'utenza rilevata dal personale incaricato dal Gestore, oppure può essere comunicata dall'Utente, attraverso l'autolettura. La lettura dei contatori avviene con frequenze e modalità connesse alle necessità della gestione del servizio.
4. In caso di mancata lettura per causa dell'Utente, di mancata comunicazione della lettura o di mal funzionamento del contatore, il Gestore può determinare i consumi in base ad una stima presunta.
5. Nei casi di manomissione dei contatori o del relativo sigillo, il consumo è determinato dal Gestore sulla base di accertamenti tecnici insindacabili.
6. Qualora l'impossibilità di rilevazione dei consumi si protragga per più periodi può essere disposta, previa comunicazione con preavviso di quindici giorni, la sospensione della fornitura; essa potrà essere ripristinata dopo l'avvenuta lettura e il pagamento di eventuali spese per costi supplementari sostenuti dal Gestore, ferma restando ogni altra obbligazione contrattuale.
7. L'intero importo del consumo di acqua misurato dal contatore è dovuto anche nel caso di perdite sugli impianti di proprietà dell'Utente.
8. Ugualmente, l'Utente è tenuto al pagamento del corrispettivo determinato sulla base della quantità risultante dal contatore in caso di fornitura d'acqua priva degli ordinari requisiti di qualità, fermo restando il diritto alla refusione delle spese eventualmente sostenute per l'approvvigionamento a scopo alimentare.

Art. 24 - Verifica dei contatori

1. Qualora l'Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore, può richiederne la verifica al Gestore.
2. L'accertamento avviene attraverso la rimozione e l'invio del contatore all'Ufficiale Metrico, il quale effettuerà le prove necessarie. Il contatore rimosso viene sostituito con uno nuovo.
3. L'Utente viene informato della data e del luogo in cui avverrà la verifica del contatore, in modo da poter presenziare di persona alla prova. Dell'operazione è redatto apposito verbale, che viene consegnato anche all'Utente.
4. L'esito di prova dell'Ufficiale Metrico è da ritenersi imparziale e insindacabile. Se la verifica dimostra un funzionamento regolare, cioè entro i limiti di tolleranza previsti nel certificato di omologazione dell'apparecchio, le spese delle prove, delle riparazioni o della sostituzione del contatore sono poste a carico dell'Utente. In caso contrario, il Gestore esegue il rimborso delle somme pagate in eccedenza da parte dell'Utente nell'anno solare di riferimento, determinate sulla base del consumo medio registrato nell'anno precedente o, se

non disponibile questo dato, di ogni elemento utile ad individuare il presumibile consumo relativo al periodo in esame.

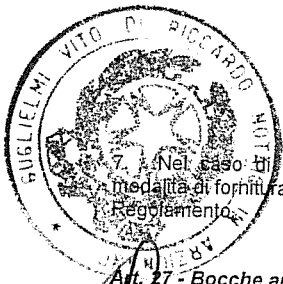
Art. 25 - Estensioni di rete e nuove lottizzazioni

1. Di norma, le opere di potenziamento della rete idrica per alimentare proprietà private e lottizzazioni, ivi comprese, le spese per la costituzione e la trascrizione di eventuali servitù a carico di proprietà di terzi, sono realizzate a cura e spese del richiedente, in ottemperanza alle prescrizioni tecniche del Gestore.
2. Dopo il collaudo e la cessione delle opere di urbanizzazione primaria al Comune, le reti e gli impianti per la produzione e la distribuzione idrica sono affidate al Gestore, previa comunicazione all'A.T.O..
3. Nel caso di nuove lottizzazioni, piani urbanistici e comunque opere che prevedano la realizzazione di infrastrutture acquedottistiche (reti e impianti), il progettista o il legale rappresentante della società lottizzante deve ottenere il parere tecnico preventivo del Gestore, relativamente al progetto definitivo delle reti e impianti che verranno presi in gestione.
4. Le opere previste dal progetto esecutivo relative alle infrastrutture acquedottistiche e fognarie insistenti nella lottizzazione saranno a totale carico della lottizzazione.
5. Il progetto, al fine di ottenere il parere favorevole, deve essere corredato da una relazione tecnica generale e da un dimensionamento idraulico delle condotte e degli impianti; devono essere consegnate al Gestore le corografie e le planimetrie relative al tracciato delle condotte di distribuzione, le sezioni tipo di scavo per la posa delle condotte e dei manufatti, lo schema idraulico dei pozzetti di manovra con l'indicazione di tutti i dispositivi di regolazione e intercettazione necessari al corretto funzionamento del sistema.
6. Il progetto deve essere adeguato alle eventuali indicazioni fornite dal Gestore e deve essere realizzato in conformità alle prescrizioni contenute nel parere preventivo.
7. L'inizio dei lavori relativo alle opere di acquedotto deve essere comunicato al Gestore e tale comunicazione deve essere accompagnata dal nominativo del Direttore dei Lavori. Il cantiere di lavoro deve essere reso accessibile al personale tecnico incaricato dal Gestore, per sopralluoghi e verifiche nel corso dei lavori.
8. L'ultimazione dei lavori dovrà essere certificata dal collaudo delle opere, comprendendo anche una prova di tenuta idraulica eseguita alla presenza dei tecnici incaricati dal Gestore.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI ANTINCENDIO

Art. 26 - Bocche antincendio

1. L'utilizzo dell'acqua industriale per scopi antincendio è subordinato alla sottoscrizione di un apposito contratto.
2. Per la disponibilità idrica alle bocche antincendio e l'impegno di somministrazione che il Gestore si assume è dovuto un canone annuo fisso.
3. Le prese di allacciamento devono essere complete di contatore per la rilevazione dei consumi. Le valvole, o saracinesche, poste tra la tubazione di fornitura dell'acqua e gli idranti, devono essere mantenute permanentemente in posizione di apertura.
4. Le bocche antincendio sprovviste di contatore di portata devono recare un sigillo posto a cura del Gestore; in caso di utilizzo della bocca antincendio l'Utente può rimuovere il sigillo e derivare acqua solo per uso antincendio, con l'obbligo di comunicare al Gestore entro le 24 ore successive, onde permettere la conseguente rilevazione dei consumi e il ripristino dei sigilli.
5. Per ragioni tecniche legate al regolare funzionamento della rete di distribuzione, il Gestore può respingere la richiesta di allacciamento ad uso antincendio.
6. Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche antincendio e relative condutture interne ed esterne sono a carico dell'Utente.



7. Nel caso di irregolarità del servizio e variazioni delle medesime forniture rimane valido quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 27 - Bocche antincendio poste su suolo pubblico

1. Per le bocche antincendio (idranti a colonnina e interrati) poste in suolo pubblico, è stipulato un contratto unico con il comune o il soggetto interessato; il canone annuo cumulativo è determinato sulla base del numero di idranti presenti sul territorio di ciascun comune.
2. Detto canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate e viene automaticamente aggiornato in concomitanza di ogni variazione tariffaria e in occasione di modifiche al numero degli idranti.
3. L'utilizzo delle bocche antincendio viene regolato da quanto disposto nell'articolo precedente.

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Reclami

- I reclami devono essere presentati al Gestore ed indirizzati al Servizio Clienti.
- I reclami sono trattati dal Gestore in conformità a quanto previsto dalla Carta dei Servizi approvata dall'Autorità d'Ambito.

Art. 29 - Identificazione e qualifica dei dipendenti

- Il personale incaricato dal Gestore di eseguire interventi presso gli Utenti e sulla rete idrica è munito di tessera di riconoscimento che, a richiesta, è tenuto ad esibire.
- Il personale incaricato di mansioni operative o di ispezione, qualificato come personale incaricato di pubblico servizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 358 del codice penale, ha accesso alla proprietà privata in caso di controlli ovvero riparazione guasti od interventi a reti od impianti posti nel relativo suolo o sottosuolo.

Art. 30 - Sospensione dell'erogazione dell'acqua

Oltre ai casi già specificatamente previsti, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua, con la conseguente risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- quando l'impianto interno non sia conforme alle norme tecniche vigenti e a quelle del presente Regolamento;
- quando l'impianto ed il contatore risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Gestore e l'Utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Gestore stesso;
- quando venga impedito ripetutamente l'accesso al personale incaricato dal Gestore per la lettura del contatore e per ogni ulteriore controllo e verifica ritenuti opportuni;
- quando vengano manomessi i sigilli al contatore e agli impianti o comunque alterato il contatore: in tal caso l'utente è tenuto a versare una somma calcolata sulla base dell'ipotetico consumo nel periodo intercorso dalla data dell'ultima lettura del contatore e l'accertamento della manomissione, stimato sulla base dei dati raccolti dal Gestore nei periodi di somministrazione pregressi, maggiorata del 15% a titolo di penalità contrattuale;
- quando all'Utente intestatario subentri altro Utente che non abbia eseguito la prescritta voltura;
- quando l'Utente utilizzi l'acqua per usi diversi da quello indicato nel contratto;
- in caso di derivazioni abusive, anche effettuate con apparecchi amovibili, ancorché dopo il contatore;

- in caso di insolvenza di durata superiore a sessanta giorni rispetto al termine indicato nella bolletta per eseguire il pagamento della tariffa, fermo restando l'obbligo, da parte dell'Utente, di pagare il corrispettivo dovuto per la fruizione del servizio, maggiorato dell'indennità di mora, e gli ulteriori oneri.

In nessun caso l'Utente può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della somministrazione, salvo i casi di accertata responsabilità del Gestore.

La sospensione della somministrazione è sempre preceduta, nei casi previsti dal primo comma del presente articolo, dalla comunicazione all'Utente, con preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 31 - Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua adozione da parte dell'Autorità d'Ambito.
2. Esso abroga e sostituisce la precedente regolamentazione adottata dal Gestore.
3. Le successive modifiche ed integrazioni al presente Regolamento ed agli allegati entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro comunicazione all'Autorità d'Ambito senza che questa abbia manifestato il proprio dissenso.

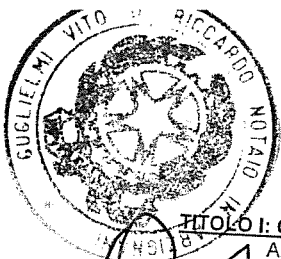
L'adozione del presente Regolamento e le successive modifiche ed integrazioni sono comunicate agli Utenti a cura del Gestore e sono soggette alle forme di pubblicità previste dalla legge.

AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VALLE DEL CHIAMPO"

REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato



INDICE

TITOLO I: OGGETTO, DEFINIZIONI E COMPETENZE

- Art. 1: oggetto del Regolamento
- Art. 2: definizioni
- Art. 3: competenze

TITOLO II: PRELIEVI IDRICI

- Art. 4: prelievi idrici autonomi

TITOLO III: AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI ALLACCIAMENTO

- Art. 5: autorizzazione allo scarico
- Art. 6: procedimento di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali
- Art. 7: rilascio del permesso di allacciamento per gli scarichi di acque reflue domestiche, nonché per gli immobili adibiti ad attività industriali
- Art. 8: rilascio pareri per nuovi piani di urbanizzazione
- Art. 9: validità dell'autorizzazione allo scarico e del permesso di allacciamento

TITOLO IV: MANUFATTI, MODALITA' E CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO

- Art. 10: impianti di depurazione e opere di fognatura e di allacciamento
- Art. 11: esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese
- Art. 12: servitù di passaggio per gli allacciamenti
- Art. 13: modalità tecniche di allacciamento
- Art. 14: allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore dal piano stradale
- Art. 15: manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento
- Art. 16: insediamenti temporanei
- Art. 17: immissioni vietate
- Art. 18: pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

TITOLO V: ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

- Art. 19: oggetto
- Art. 20: limiti di emissione
- Art. 21: caratteristiche tecniche delle reti interne e dei manufatti di allacciamento
- Art. 22: precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche
- Art. 23: impianti di pretrattamento
- Art. 24: strumenti di controllo in automatico
- Art. 25: ispezioni e controlli
- Art. 26: disciplina dei cicli produttivi

TITOLO VI: TARIFFE, CONTROLLI, PENALITA', MAGGIORAZIONI TARIFFARIE, RISOLUZIONE

- Art. 27: tariffa di gestione
- Art. 28: tariffe per gli scarichi di acque reflue domestiche
- Art. 29: tariffe per gli scarichi di acque reflue industriali, nonché di acque meteoriche di dilavamento e/o di prima pioggia provenienti da stabilimenti industriali
- Art. 30: accertamento e riscossione
- Art. 31: reclami
- Art. 32: contenzioso
- Art. 33: sanzioni
- Art. 34: penalità contrattuali e maggiorazioni tariffarie
- Art. 35: contratto di utenza
- Art. 36: revoca e sospensione dell'autorizzazione e risoluzione del contratto
- Art. 37: carta dei servizi per gli utenti
- Art. 38: pubblicità del Regolamento
- Art. 39: modulistica per gli utenti

TITOLO VII: NORME FINALI

- Art. 40: entrata in vigore del Regolamento e sua applicazione
- Art. 41: allegati al Regolamento
- Art. 42: norme gestionali di attuazione del Regolamento
- Art. 43: abrogazioni di disposizioni incompatibili

ALLEGATO 1: Limiti di emissione allo scarico

ALLEGATO 2: Penalità contrattuali e sospensione dell'autorizzazione per il superamento dei limiti quali-quantitativi di emissione allo scarico

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'utilizzo della rete fognaria urbana e degli impianti di depurazione da parte del Gestore del servizio idrico integrato (di seguito detto "Gestore"), ai sensi della parte III del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 5/98, nonché gli scarichi di qualsiasi tipo in essi recapitanti.

Esso è volto alla definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili nonché dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e dei dispositivi automatici di controllo; è volto altresì alla definizione delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico e dei permessi di allacciamento, delle facoltà di ispezione e controllo da parte del Gestore, di ogni altro aspetto della attuazione del servizio idrico integrato, nella parte relativa al collettamento ed alla depurazione delle acque reflue urbane.

In particolare il presente Regolamento ha lo scopo di definire:

- le procedure di determinazione dei limiti di accettabilità qualitativi e quantitativi degli scarichi nella rete fognaria, e ciò in base alle caratteristiche degli impianti ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita dalle norme statali e regionali, nonché delle prescrizioni regolamentari stabilite dal soggetto gestore del collettore terminale di trasferimento;
- le modalità per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico e dei permessi di allacciamento alla rete fognaria;
- le norme tecniche di allacciamento alla rete fognaria;
- i criteri per la determinazione delle tariffe, delle spese di allacciamento e di istruttoria nonché delle relative modalità di esazione;
- le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità e quantitativi ed alle altre prescrizioni contenute nella autorizzazione;
- le penalità e le maggiorazioni tariffarie connesse ad inadempimenti del contratto di utenza.

Il presente Regolamento si colloca nel quadro della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, che trova applicazione anche per tutti gli aspetti in esso non specificamente disciplinati. A tal fine, vanno fra l'altro considerati;

- la Direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, n. 271/CEE, concernente il Trattamento delle acque reflue urbane;
 - la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo;
 - il Dpcm 4 marzo 1996, recante Disposizioni in materia di risorse idriche;
 - il D.lgs. 152/06, Parte III, recante disposizioni in materia di tutela del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
 - la legge della regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, recante Norme per la tutela dell'ambiente, con tutte le modificazioni successivamente introdotte;
 - la legge della regione Veneto 27 marzo 1998, n. 5, recante Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali;
 - il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) vigente;
 - la Convenzione stipulata tra Autorità d'Ambito e Gestore il 29 febbraio 2000, n. 135.365;
 - il Regolamento adottato dal Comitato direttivo del gestore del collettore terminale di trasferimento
5. La raccolta, il trasporto ed il conferimento in discarica, o ad altri impianti di trattamento, di rifiuti di qualsiasi genere (compresi i rifiuti liquidi) sono disciplinati dal D.lgs. 152/06 Parte IV (recante la disciplina generale in materia di gestione dei rifiuti) e sono estranei alla disciplina contenuta nel presente Regolamento, pur essendo i servizi erogati dal Gestore in tale campo strettamente connessi con il servizio idrico integrato.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- a) acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- b) scarico: qualsiasi immissione di acque reflue, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche

sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria, effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione delle acque reflue con il corpo recettore o con la rete fognaria. Sono esclusi i rilasci di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché, nelle aree non individuate ai fini di bonifica ambientale, delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni di carattere temporaneo, realizzati allo scopo di deprimere la falda, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggettive al livello della falda;

c) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

d) acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e, in generale, dalle acque meteoriche di dilavamento; sono riconducibili alle acque reflue industriali anche le acque meteoriche di dilavamento che dilavano superfici ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, oppure in cui avvengano lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico, o ricorrano altre circostanze, che comportino la possibilità di dilavamento di sostanze pericolose o comunque di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;

e) acque reflue urbane acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;

f) acque meteoriche di dilavamento: la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti;

g) acque di prima pioggia: ferma la disciplina di cui all'art. 22 del presente Regolamento ed all'art. 39 del PTA (e relativi provvedimenti, anche successivi, di attuazione), le acque di prima pioggia corrispondono nei primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento;

h) acque di seconda pioggia: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell'ambito del medesimo evento piovoso;

i) agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;

j) rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane;

2. La rete fognaria è composta dai seguenti tratti:

a) rete fognaria mista: rete fognaria che canalizza sia acque reflue urbane che acque meteoriche di dilavamento;

b) rete fognaria separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali (cd. rete bianca) adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia e anche delle acque di seconda pioggia e di lavaggio, se ritenute contaminate, e la seconda (cd. rete fognaria nera) adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane, unitamente alle eventuali acque di prima pioggia e anche delle acque di seconda pioggia e di lavaggio, se ritenute contaminate;

3. Ai fini del presente Regolamento di fognatura, sono assimilate alle acque reflue domestiche, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 34 del PTA, le acque reflue:

- a) prodotte da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) prodotte da imprese dedite ad allevamento di animali;

prodotte da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e di complementarietà funzionale del ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) prodotte da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore ad un Kg/mq di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri/secondo;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche:

e.1) le acque reflue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione, ricreativa, turistica e scolastica, commerciale e di servizi quali:

1) stabilimenti termali, fermo restando quanto stabilito all'articolo 35;

2) magazzinaggio;

3) comunicazioni;

4) intermediazione monetaria, finanziaria, immobiliare;

5) informatica e studi professionali;

6) pubblica amministrazione e difesa, con esclusione dei laboratori scientifici, anche di quelli a carattere didattico, e purché all'interno dei vari insediamenti non si svolgono attività diverse da quelle previste dal codice ISTAT principale;

7) altri servizi pubblici, sociali e personali, come definiti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 14/12/1992 Allegato 1, suballegato D, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale 7/1/1993, limitatamente ai punti 91, 92, 93, con esclusione del punto 93.01, e ad esclusione dei laboratori scientifici, anche di quelli a carattere didattico;

8) laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;

9) lavanderie e stirerie che siano rivolte esclusivamente all'utenza residenziale e che utilizzino lavatrici ad acqua con capacità complessiva massima di carico pari a 20 Kg;

10) attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;

e.2) le acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali, qualora siano collettate e scaricate con rete separata da quella delle acque reflue industriali;

e.3) le altre acque reflue che, prima di ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:

temperatura	=	30°C
PH	=	7,5 - 8,5
solidi sospesi	=	200 mg/l
COD	=	500 mg/l
BOD ₅	=	250 mg/l
N totale	=	80 mg/l
N ammoniacale	=	30 mg/l
P totale	=	10 mg/l
tensioattivi	=	4 mg/l
oli e grassi	=	40 mg/l

(altri inquinanti, qualora presenti, devono essere contenuti entro i limiti di emissione previsti dalla tabella 1 allegato B, colonna scarico in acque superficiali del PTA, nel caso di scarico in acque superficiali, o entro i limiti previsti dalla tabella 2 allegato C del PTA, integrati dalle disposizioni previste all'art. 30 comma 7 delle NTA del PTA medesimo, nel caso di scarico sul suolo).

fini del presente Regolamento, si definiscono, inoltre:

impianti di depurazione: le strutture tecniche che diano luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad esse convogliato dalla rete fognaria;

impianto di pretrattamento: ogni struttura tecnica atta a ricondurre le acque reflue nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella rete fognaria o per il conferimento agli impianti di depurazione;

pozzetto di ispezione: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque reflue e/o per il prelievo dei campioni;

dispositivi automatici di regolazione e controllo: strutture, manufatti ed apparecchiature destinate alla effettuazione automatica di misurazioni volumetriche e/o prelievi ed analisi del refluo scaricato, nonché della regolazione idraulica dei flussi, collocati all'interno od all'esterno degli insediamenti industriali;

stabilimento industriale o semplicemente stabilimento: tutta l'area sottoposta ad un unico soggetto, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 della parte terza del D.Lgs n.152/06;

impianti Imhoff e manufatti simili: sistemi di smaltimento delle acque reflue domestiche o delle acque reflue urbane sul suolo o nel sottosuolo attraverso:

- Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio;
- Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione;
- Vasca Imhoff seguita da vassoio o letto assorbente.

Art. 3 Competenze

1. Per quanto rileva ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e ferme le ulteriori competenze attribuite ai medesimi soggetti dalla normativa di settore, vengono di seguito specificate le competenze di Regione, Autorità d'Ambito, Gestore del collettore terminale, Gestore, Comune e Provincia.

2. Spetta alla Regione:

a) definire i valori limite di emissione delle acque reflue della rete fognaria, in conformità a quanto previsto e disciplinato dal Dlgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché la disciplina dei controlli preventivi (autorizzazioni) e successivi degli scarichi;

b) provvedere al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico del collettore terminale di trasferimento, nonché al controllo successivo dello scarico medesimo;

3. Spetta all'Autorità d'Ambito:

a) approvare il presente Regolamento di fognatura e sue modificazioni;

b) approvare la Carta dei Servizi e sue modificazioni;

c) definire i criteri generali per la determinazione dei valori limite di emissione delle acque reflue industriali all'interno della rete fognaria urbana;

d) approvare i valori limiti di emissione nella rete fognaria urbana proposti dal Gestore;

e) definire i criteri generali per la determinazione della tariffa di gestione del servizio idrico integrato;

f) approvare la tariffa di gestione del servizio idrico integrato.

4. Spetta al gestore del collettore terminale di trasferimento (inteso come il Consorzio, costituito ai sensi dell' art. 124, comma 2 Dlgs 152/2006, che gestisce il collettore terminale di trasferimento degli effluenti depurati del bacino conciarario Agno - Chiampo, nel quale confluiscono gli scarichi finali degli impianti di depurazione condotti dal Gestore):

a) gestire il tratto di rete fognaria a valle degli impianti di depurazione condotti dal Gestore che scaricano nel collettore terminale di trasferimento;

b) rilasciare l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane provenienti dagli impianti di depurazione condotti dal Gestore;

c) stabilire i limiti di emissione per lo scarico di acque reflue urbane provenienti dagli impianti di depurazione medesimi.

5. Spetta al Gestore:

a) gestire la rete fognaria nonché gli impianti di depurazione ad essa collegati;

b) fatta salva l'inderogabilità dei limiti fissati nella tabella 3/A e di quelli fissati dalla tabella 3 per le sostanze di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'Allegato V alla parte III del Dlgs 152/2006 e

successive modifiche ed integrazioni, fissare i valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria, in conformità ai criteri emanati dall'Autorità d'Ambito, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane definiti dalle Regioni, in conformità a quanto previsto dal Dlgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

c) rilasciare le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria;

d) rilasciare i permessi di allacciamento alla rete fognaria;

e) applicare la tariffa di gestione del servizio idrico integrato e provvedere alla sua esazione, in conformità a quanto disposto dall'Autorità d'Ambito;

f) provvedere ad un controllo adeguato del rispetto dei valori limite di emissione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria, anche (in particolare) per le finalità previste nel contratto di somministrazione, nonché istituire un sistema di controlli amministrativi a campione sugli scarichi di acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria, ai sensi e per le finalità di cui al D.lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

g) provvedere alla riscossione delle penali contrattuali e delle maggiorazioni tariffarie per i casi di inadempimento degli obblighi assunti dagli utenti attraverso il contratto di utenza stipulato con il Gestore;

h) rilasciare le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate in recapiti diversi dalla rete fognaria su specifica delega rilasciata dalle amministrazioni comunali;

i) accertare l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche.

6. Spetta al Comune:

a) provvedere all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al Dlgs 152/2006 connesse a violazioni amministrative afferenti a scarichi di acque reflue all'interno della rete fognaria;

b) esercitare il controllo della gestione del servizio idrico integrato da parte del Gestore, qualora Società in house, delle Amministrazioni Comunali socie.

7. Spetta alla Provincia:

a) provvedere al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in recapiti diversi dalla rete fognaria, nonché al controllo successivo degli scarichi medesimi;

b) provvedere al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dagli impianti Imhoff condotti dal Gestore, nonché al controllo successivo degli scarichi medesimi;

c) provvedere all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al D.lgs. 152/2006 connesse a violazioni amministrative afferenti a scarichi di acque reflue urbane e industriali in recapiti diversi dalla rete fognaria.

TITOLO II PRELIEVI IDRICI AUTONOMI

Art. 4 Prelievi idrici autonomi

1. Fatta salva la competenza della Regione per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque, gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono darne indicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.
2. Tutti i titolari di scarichi di acque reflue industriali o domestiche che provvedono autonomamente (in tutto o in parte) all'approvvigionamento idrico e immettono le acque di scarico in rete fognaria, sono tenuti al pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione.
3. Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione, la quantità di acqua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua complessivamente fornita, prelevata o accumulata dall'utente, tanto dall'acquedotto, quanto da fonti diverse (pozzi, sorgenti, cisterne, ecc.).
4. Nel caso sia installato un misuratore della portata dello scarico, la determinazione di cui al punto precedente avviene sulla base dei dati risultanti dalla lettura del misuratore medesimo.

5. Su ciascuna fonte di prelievo dovranno essere installati, a cura e spese dell'Utente, idonei strumenti di misura (quali contatori volumetrici), approvati dal Gestore.
6. Tali strumenti dovranno essere sigillati dal Gestore dopo verifica della loro idoneità tecnica. Il Gestore potrà sempre accedervi durante i normali orari lavorativi.
7. Gli Utenti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione dovranno darne comunicazione scritta al Gestore entro 10 giorni, ottemperando alle prescrizioni dei commi precedenti.
8. Le spese per il rilevamento del consumo idrico saranno totalmente a carico dei singoli Utenti. Il Gestore si riserva di effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti, installando idonei strumenti di misura delle portate nel manufatto all'uopo predisposto sul condotto di scarico.
9. Qualora non sia presente idoneo misuratore di portata, ovvero in caso di malfunzionamento dello stesso, la tariffa per i servizi di fognatura e depurazione per le utenze dotate di approvvigionamento idrico autonomo, allacciate alla pubblica fognatura, verrà conteggiata sulla base della dichiarazione annuale effettuata al Gestore, salvo diversa determinazione dell'Autorità d'Ambito..
10. Tutti gli utenti industriali, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino usi di acqua che non comportino scarichi nella rete fognaria, debbono dichiarare al Gestore tali usi nella domanda di autorizzazione allo scarico. Il Gestore ha facoltà di verificare in ogni momento la correttezza delle dichiarazioni degli utenti.
Gli utenti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne preventiva comunicazione scritta al Gestore.
11. Gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono obbligati ad effettuare la denuncia di cui all'art. 165, comma 2 Dlgs. 152/2006 al Gestore sulla apposita modulistica da questi predisposta entro il 31 gennaio di ogni anno.
12. per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento, relativamente ai prelievi idrici autonomi, a quanto previsto dalla normativa regionale e, in particolare, dall'art. 40 delle NTA del PTA.

TITOLO III AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI ALLACCIAMENTO

Art. 5 Autorizzazione allo scarico

1. Tutti gli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria devono essere preventivamente autorizzati dal Gestore, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 59/05, per le attività e stabilimenti soggetti a tale disciplina e sono comunque subordinati alla preventiva stipula del contratto di utenza.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche sono preventivamente assentiti dal Gestore con il rilascio del permesso di allacciamento e sono comunque subordinati alla preventiva stipula del contratto di utenza. Il permesso di allacciamento è tacitamente rinnovato ogni quattro anni.
3. Le acque reflue di tipo domestico (da cucine, lavanderie, servizi igienici, mense, ecc.) provenienti da uno stabilimento industriale sono assentite come scarichi di tipo domestico (cioè assimilate) se sono immesse nella rete fognaria con allacciamento separato da quello dei reflui derivanti dal processo di lavorazione; se le acque reflue domestiche sono invece unite, a monte della immissione nella rete fognaria o negli impianti centralizzati di depurazione, con uno o più scarichi di reflui del processo produttivo, esse sono assoggettate al regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue industriali.
4. Il Gestore può richiedere, per gli scarichi industriali, che le acque reflue domestiche siano convogliate a monte della immissione nella rete fognaria, cioè a monte del pozzetto finale di prelievo e/o dei dispositivi automatici di controllo.
5. Restano ferme le norme particolari inerenti al procedimento di rilascio dell'autorizzazione allo scarico previste nel D.lgs. 59/05 per gli impianti e le attività ricadenti nell'ambito di operatività del medesimo decreto

e/o dell'art. 11 delle NTA del PTA per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108 D.lgs. 152/06.

Art. 6 Procedimento di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali

1. La domanda di autorizzazione è presentata al Gestore, redatta sui modelli da esso predisposti, e deve contenere tutti gli elementi indicati all'art. 125 del D.lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, e quelli ulteriori indicati nel presente Regolamento.
2. Il Gestore, avvalendosi di personale proprio ovvero di terzi allo scopo incaricati, svolge l'istruttoria e provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione entro 90 giorni dalla ricezione della domanda ovvero dalla scadenza del termine concesso per inviare chiarimenti o documentazione integrativa ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo.
3. Il Gestore può effettuare sopralluoghi e richiedere chiarimenti o un'integrazione della documentazione. Il mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione - entro il termine indicato nella richiesta - comporta il rigetto della domanda.
4. L'autorizzazione è rilasciata in capo all'utente (individuato, nel caso di persona giuridica, nel titolare o legale rappresentante *pro tempore*) e viene meno di diritto in caso di scioglimento, cessazione della impresa o sottoposizione della stessa a procedura di fallimento. Eventuali variazioni della ditta, ragione sociale e/o titolarità dell'impresa non implicano automatica decadenza dell'autorizzazione, ma debbono venire preventivamente comunicate al Gestore - che ne dà conferma entro 30 giorni dalla ricezione - producendo il nuovo certificato camerale. Il Gestore può richiedere chiarimenti o un'integrazione della documentazione. Per i casi di mancata segnalazione della variazione e di mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione si rinvia a quanto stabilito dall'art. 36 del presente Regolamento.
5. Il possesso del permesso di allacciamento per l'immobile è condizione per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria. Lo scarico non può essere attivato senza che sia stata preventivamente rilasciata l'autorizzazione allo scarico.
6. Il Gestore stabilisce l'importo delle spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico che sono a carico del richiedente, in conformità al comma 11 dell'art.124 del D.Lgs 152/06.

Art. 7 Rilascio del permesso di allacciamento e scarico per gli scarichi di acque reflue domestiche, nonché per gli immobili adibiti ad attività industriali

1. Le domande di rilascio del permesso di allacciamento e scarico per gli scarichi di acque reflue domestiche, redatte sui modelli predisposti dal Gestore, sono presentate a quest'ultimo da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sull'immobile, conformemente alle prescrizioni ed alle norme tecniche stabilite dal Gestore.
2. Il Gestore svolge l'istruttoria e rilascia il relativo permesso entro 30 giorni dalla ricezione della domanda.
3. Le domande di rilascio del permesso di allacciamento e scarico per gli immobili adibiti ad attività industriali, redatte sui modelli predisposti dal Gestore, sono presentate a quest'ultimo da parte del proprietario o del titolare di altro diritto reale sull'immobile.
4. Il Gestore svolge l'istruttoria e rilascia il relativo permesso entro 60 giorni dalla ricezione della domanda.
5. In previsione della realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria, il Comune avvisa i potenziali utenti con anticipo di almeno trenta giorni, mediante gli opportuni mezzi di comunicazione. Il Gestore notifica loro il termine entro il quale devono presentare il progetto di allacciamento, predisposto da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale secondo le norme tecniche stabilite dal presente Regolamento.
6. Il Gestore stabilisce l'importo delle spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di allacciamento.

Art. 8 Rilascio pareri per nuovi piani di urbanizzazione

1. Il Gestore fornisce parere preventivo e vincolante al Comune, secondo le prescrizioni e le norme tecniche dallo stesso emanate, nei procedimenti di modifica degli strumenti urbanistici, di approvazione di nuove lottizzazioni e di rilascio delle concessioni edilizie per nuovi fabbricati. Tale parere non sostituisce in ogni caso il permesso di allacciamento alla rete fognaria.

Art. 9 Validità dell'autorizzazione allo scarico e del permesso di allacciamento

1. Fatta salva la diversa durata dell'autorizzazione ambientale unica per le attività e gli stabilimenti soggetti alla disciplina del D.lgs 59/05, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ha validità per anni quattro dalla data del rilascio. Il rinnovo deve essere richiesto un anno prima della scadenza.
2. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni della precedente autorizzazione, anche successivamente alla sua scadenza, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.lgs 152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico deve cessare immediatamente.
3. Dopo il rilascio dell'autorizzazione, il Gestore, con provvedimento motivato, può modificarne il contenuto con l'inserimento di obblighi aggiuntivi, quando ciò sia necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi della rete fognaria definita dal D.lgs 152/06 e dalla Regione, nonché dal soggetto gestore del collettore terminale di trasferimento.
4. Ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione deve essere immediatamente segnalata al Gestore. L'utente è tenuto a segnalare preventivamente al Gestore il trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo, nonché eventuali modifiche strutturali, di destinazione d'uso o dei cicli produttivi. Per l'eventuale richiesta, da parte del Gestore, di chiarimenti o di ulteriore documentazione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 6 del presente Regolamento.
5. Nel caso di mancata segnalazione delle variazioni o di mancato invio dei chiarimenti o della ulteriore documentazione richiesti dal Gestore, vale quanto disposto dall'art. 36 del presente Regolamento.
6. Qualora il trasferimento o le modifiche sopra indicate comportino significativi cambiamenti delle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione, l'utente deve richiedere al Gestore, con anticipo di almeno quattro mesi, una nuova autorizzazione allo scarico, con le modalità di cui al precedente articolo 6 del presente Regolamento.
7. Il permesso di allacciamento è tacitamente rinnovato ogni quattro anni.

TITOLO IV MANUFATTI, MODALITA' E CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO

Art. 10 Impianti di depurazione e opere di fognatura e di allacciamento

1. Il Gestore eroga il servizio di fognatura e depurazione attraverso l'utilizzo di impianti di depurazione, opere di fognatura e di allacciamento, di sua proprietà e di proprietà dei Comuni appartenenti all'ATO Valle del Chiampo, quanto a queste ultime in forza di concessione d'uso stipulata al momento della sua individuazione come soggetto gestore del servizio idrico integrato ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e della L.R. Veneto n. 5/98.

Art. 11 Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

1. Il titolare del permesso di allacciamento provvede a propria cura e spese ed in conformità ai criteri e alle indicazioni regolamentari del Gestore alla costruzione dei condotti di allacciamento, salvo il caso in cui il Gestore deliberi, per

particolari motivi tecnici, di effettuare l'allacciamento con mezzi propri.

2. L'esecuzione dell'allacciamento, inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata, nonché la installazione di dispositivi automatici per il controllo o la misurazione degli scarichi o degli approvvigionamenti, sono di norma eseguite dal Gestore; la spesa relativa, preventivamente quantificata, rimane a carico del richiedente e viene notificata preventivamente indicando i tempi e le modalità di pagamento. L'esecuzione dell'intervento sarà successivo al pagamento di cui sopra.

Art. 12 Servitù di passaggio per gli allacciamenti

1. Nel caso in cui l'allacciamento alla rete fognaria di un immobile non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, l'amministrazione locale territorialmente competente e il Gestore, ognuno per quanto di propria competenza, procedono ai sensi della vigente legislazione in materia di espropri e servitù per pubblica utilità.

Art. 13 Modalità tecniche di allacciamento

1. Il tratto terminale delle canalizzazioni di allacciamento alla rete fognaria è munito di pozzetto di ispezione, dotato di tappo a tenuta, disposto al confine di proprietà e, comunque, a valle di ogni ulteriore immissione, accessibile per il campionamento da parte del Gestore.
 2. I nuovi fabbricati devono essere dotati di canalizzazioni di scarico separate per le acque domestiche e meteoriche ed assimilabili, che proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti.
- Devono in ogni caso essere rispettate le norme gestionali di attuazione, recanti specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento, adottate dal Gestore ai sensi dell'art. 42 del presente Regolamento.

Art. 14 Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

1. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni possono verificarsi.
2. In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.
3. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.
4. Devono in ogni caso essere rispettate le norme gestionali di attuazione, recanti specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento, adottate dal Gestore ai sensi dell'art. 42 del presente Regolamento.

Art. 15 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

1. Tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento, nonché i dispositivi automatici di controllo ed ogni altra apparecchiatura imposta dal Gestore per il controllo o la misurazione degli scarichi o degli approvvigionamenti, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del Gestore.
2. Gli utenti segnalano al Gestore le disfunzioni rilevate nel funzionamento di tali manufatti.
3. La manutenzione, la pulizia e le eventuali riparazioni dei manufatti di allacciamento e dei dispositivi di controllo, ubicati in proprietà privata sono poste a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti ed ogni altra caratteristica funzionale.

4. Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi od alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente Regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.
5. E' facoltà del Gestore imporre agli utenti l'esecuzione di specifici lavori di manutenzione, pulizia e riparazione con l'indicazione di un termine trascorso il quale provvederà d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi.

Art. 16 Insedimenti temporanei

1. Gli insediamenti temporanei, ad esempio cantieri per nuove edificazioni, fiere, feste, accampamenti, manifestazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo scarico delle acque reflue, che può coincidere con l'allacciamento definitivo alla rete fognaria ovvero essere costituito da strutture provvisorie. Lo scarico temporaneo deve comunque essere autorizzato dal Gestore.

Art. 17 Immissioni vietate

1. E' vietato immettere nella rete fognaria sostanze che, per qualità e quantità, possano configurarsi come rifiuti solidi anche se triturati, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici incompatibili con il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, o che comunque possano danneggiare le condotte e gli impianti della rete fognaria.
2. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità ed i limiti quantitativi prescritti.
3. E' vietato l'utilizzo, nei processi produttivi che danno luogo alla formazione degli scarichi di sostanze o preparati classificati come R45 o R46 ai sensi della direttiva 67/548/CEE e della direttiva 88/379/CEE e s.m.i. e di sostanze o preparati comunque contenenti oli minerali esausti e residui di combustibili liquidi, indipendentemente dalla concentrazione e dalla percentuale presente nelle acque reflue immesse nella rete fognaria.

Art. 18 Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

1. Una volta operato l'allacciamento alla rete fognaria dotata di impianto di depurazione finale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 16 del presente Regolamento.
2. Tali manufatti devono, a cura dell'utente, essere opportunamente esclusi dal flusso del refluo e messi fuori uso previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato, secondo la normativa vigente.
3. L'allacciamento alla rete fognaria deve avvenire coordinatamente e contestualmente alle operazioni suddette.
4. Il Gestore, in funzione dello stato di realizzazione della rete fognaria e degli impianti di depurazione e/o di loro adeguamento e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere deroga al divieto di cui al 1° comma del presente articolo.

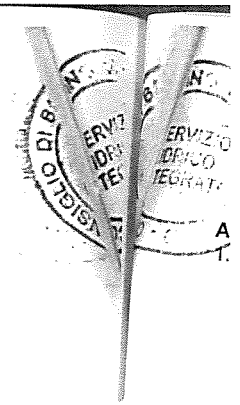
TITOLO V ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 19 Oggetto

1. Il presente titolo disciplina gli scarichi di acque reflue industriali.

Art. 20 Limiti di emissione

1. Le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria devono rispettare i valori limite di emissione qualitativi e quantitativi di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le



sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 che subiscano, prima della loro confluenza nello scarico generale, un trattamento particolare per adeguarli ai limiti previsti dalla normativa vigente, prima del trattamento. L'autorizzazione prescrive, in ogni caso, che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06.

3. Gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17 della tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs 152/06 non possono comunque essere diluiti, prima dell'eventuale pretrattamento, con acque di raffreddamento, di lavaggio, di produzione dell'energia e con altre acque, anche di processo, prive dei medesimi inquinanti e la cui miscelazione determina un effetto di diluizione. Il Gestore, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento e che inoltre sia, per quanto possibile, favorito il riutilizzo delle acque.
4. Il Gestore può richiedere inoltre che scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs 152/06, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico in rete fognaria.
5. Eventuali deroghe, limitate nel tempo, ai valori limite di emissione previsti possono essere concesse dal Gestore, a titolo oneroso, con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione, per categorie specifiche di acque reflue industriali, sulla base delle caratteristiche dell'impianto di depurazione e con modalità tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dal D.lgs 152/06 e dalla Regione, nonché dalle prescrizioni dettate dal gestore del collettore terminale di trasferimento. La tariffa da applicare alle deroghe concesse è definita dal Consiglio di Amministrazione del Gestore ed approvata dall'AATO.
6. Possono in tal caso essere imposti dispositivi aggiuntivi di monitoraggio in continuo e richieste analisi periodiche degli effluenti.
7. In caso di necessità ed urgenza, e particolarmente al fine di assicurare, in ogni situazione, il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dal D.lgs 152/06, dalla Regione e dal gestore del collettore terminale di trasferimento, il Gestore può imporre (con provvedimento motivato emesso dal proprio Presidente) – per un periodo determinato non superiore a giorni 30, ma comunque rinnovabile – la chiusura o la sospensione degli scarichi di acque reflue industriali di cui al presente Titolo, l'osservanza di limiti di emissione qualitativi o quantitativi diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente previsti, o altre prescrizioni di qualsiasi natura.

Art. 21 Caratteristiche tecniche delle reti interne e dei manufatti di allacciamento

1. Le reti interne delle acque domestiche provenienti da servizi igienici, mense, cucine ed assimilabili e quelle dei reflui provenienti dall'attività produttiva devono essere, di regola, separate fra di loro.
2. Il Gestore può richiedere, per gli scarichi industriali, che le acque reflue domestiche siano convogliate a monte della immissione nella rete fognaria, cioè a monte del pozzetto finale di prelievo e/o dei dispositivi automatici di controllo.
3. I condotti e i manufatti per le acque domestiche derivanti dall'attività produttiva devono essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.
4. I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette, con giunzioni di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdita di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della rete fognaria.
5. I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami e comunque compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.

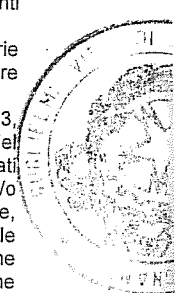
6. Sono vietate le canne in terracotta ordinaria ed i tubi in cemento non rivestito.
7. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli da 30° a 45°.
8. Nessun condotto può immettersi in un altro con diametro minore. I passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.
9. Vanno installate idonee camerette di ispezione ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.
10. A valle di eventuali impianti di pretrattamento e a monte di eventuali confluenze dovrà essere installato un pozzetto di ispezione.
11. A valle del pozzetto di ispezione di cui al punto precedente è consentita la confluenza delle altre acque, a eccezione di quelle meteoriche; dopo detta confluenza e in prossimità del limite di proprietà deve essere ubicato un pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni ed eventuale misurazione dello scarico direttamente accessibile dal suolo pubblico.
12. Devono in ogni caso essere rispettate le norme gestionali di attuazione, recanti specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento, adottate dal Gestore ai sensi dell'art. 42 del presente Regolamento.

Art. 22 Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

1. Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti dalle superfici scoperte.
2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti, semilavorati e rifiuti che possano essere causa di inquinamento, anche in caso di pioggia.
3. Fatta salva la disciplina regionale prevista dall'art. 113, comma 1 e 3, del D.lgs 152/06 adottata con l'art. 39 del PTA e con i relativi provvedimenti di attuazione adottati dalla Regione e dagli altri Enti territoriali e/o di controllo e/o dal Gestore, qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare il rischio di inquinamenti delle acque meteoriche, il Gestore può autorizzare l'immissione delle stesse nella rete fognaria e/o imporre specifiche prescrizioni; in ogni caso la confluenza delle acque meteoriche in rete fognaria dovrà avvenire a monte del pozzetto di ispezione e/o del dispositivo automatico di controllo.

Art. 23 Impianti di pretrattamento

1. I valori limite di emissione qualitativi per le acque recapitanti nella rete fognaria possono essere raggiunti mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento, in quanto idonei ad assicurare il rispetto dei limiti di emissione degli scarichi delle reti fognarie e degli impianti di depurazione definiti dal D.lgs 152/06, dalla Regione e dal gestore del collettore terminale di trasferimento.
2. Gli impianti di pretrattamento di cui al comma precedente sono soggetti ad approvazione del progetto da parte del Gestore, ai sensi degli artt. 49 e 50 della legge regionale Veneto 16 aprile 1985, n. 33, e successive modificazioni.
3. Il Gestore potrà richiedere anche un sistema per l'equalizzazione delle portate scaricate.
4. Gli appositi pozzetti di ispezione devono essere collocati a monte e a valle dell'impianto di pretrattamento.
5. L'utente rimane esclusivo responsabile dell'impianto, ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, alla gestione di ogni e qualsiasi rifiuto prodotto, nel rispetto della normativa vigente.
6. Gli impianti di pretrattamento devono risultare conformi agli elaborati di progetto allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico.
7. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria o straordinaria manutenzione, l'utente deve darne immediata comunicazione scritta al Gestore, che ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio dell'impianto, fatte salve eventuali prescrizioni particolari indicate nell'autorizzazione allo scarico. Per i casi di mancata segnalazione si applica l'art. 36 del presente Regolamento.



Art. 24 Strumenti di controllo in automatico

1. Il Gestore ha la facoltà di prescrivere, in sede di rilascio dell'autorizzazione o, in seguito, con provvedimento motivato, l'installazione di specifici strumenti di controllo in automatico per la misura e la registrazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico. Le spese per le installazioni, la manutenzione e la gestione degli stessi saranno a carico dell'Utente che ha la responsabilità del loro corretto funzionamento. In caso di installazione di strumenti di controllo automatici per la misura delle portate, il volume scaricato nella rete fognaria civile mista o, in caso di rete fognaria separata, i volumi scaricati rispettivamente nella rete fognaria civile nera e nei sistemi locali di raccolta delle acque meteoriche, sono commisurati a quelli indicati dai rispettivi strumenti di controllo in automatico.
2. Gli strumenti di controllo in automatico possono essere interni o esterni allo stabilimento, e - in quest'ultimo caso - possono essere autonomi dallo stabilimento quanto ad alimentazione e funzionamento, fermo restando l'onere di spesa a carico dell'utente. Essi sono sigillati ed accessibili soltanto al personale autorizzato dal Gestore.
3. L'utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Gestore il mancato o anomalo funzionamento degli strumenti di controllo in automatico di cui al presente articolo.
4. L'utente ha altresì l'obbligo di fornire agli strumenti di controllo in automatico l'energia elettrica e l'acqua necessaria per il loro funzionamento e di interrompere immediatamente il processo produttivo e lo scarico qualora la alimentazione di essi venga a mancare per qualunque motivo.
5. La mancata interruzione del processo produttivo e dello scarico in ipotesi di interrotta alimentazione degli strumenti di controllo in automatico o l'omessa segnalazione del loro anomalo funzionamento costituiscono presupposto per la eventuale revoca o sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento.
6. Nell'ipotesi di cui al punto precedente sarà comunque addebitata all'utente una quantità di acqua scaricata pari alla totalità del quantitativo autorizzato allo scarico (o all'approvvigionamento idrico effettuato nel caso risulti superiore al quantitativo autorizzato allo scarico).
7. Nel caso di mancata manutenzione e/o riparazione degli strumenti di controllo da parte dell'Utente, il Gestore potrà diffidare l'Utente stesso ad eseguire i lavori di manutenzione e/o riparazione, con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale provvederà d'ufficio, ponendo a carico dell'Utente inadempiente i relativi costi.
8. In caso di dimostrata inadempienza da parte dell'Utente, il Gestore può decidere di effettuare direttamente la manutenzione e/o riparazione degli strumenti di controllo di cui al presente articolo, ponendo a carico dell'Utente tutte le relative spese.

Art. 25 Ispezioni e controlli

1. In ottemperanza al comma 2 dell'art. 128 del D.Lgs. 152/06 il Gestore organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.
2. Il Gestore, in ottemperanza al comma 1 dell'art. 129 del D.Lgs. 152/06 e del contratto di utenza, è autorizzato a disporre tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi che ritenga necessari, anche all'interno degli insediamenti produttivi, per l'accertamento delle condizioni che hanno dato luogo agli scarichi, per la verifica della rete di fognatura interna ed esterna, fino all'allacciamento alle canalizzazioni di rete; ciò in particolare per il controllo dei limiti di accettabilità imposti. Le funzioni di vigilanza e di controllo saranno direttamente svolte, per quanto di competenza, dal Gestore. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
3. Ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 152/06, gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Gestore per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli

scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 101 dello stesso decreto, si intende effettuata subito a monte del punto di scarico.

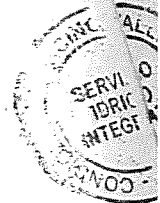
4. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono, di norma, riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. Il Gestore, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, può effettuare il campionamento per durate diverse al fine di ottenere campioni più adatti a rappresentare lo scarico, qualora lo giustificino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc.).
5. Per le modalità di campionamento ed analisi il Gestore farà riferimento alle metodiche APAT o altra metodica ufficiale.
I prelievi e le analisi di controlli verranno programmati dal Gestore che si servirà della propria struttura interna e/o di parificate strutture esterne.
6. I valori riscontrati dalle analisi di controllo saranno utilizzati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione di scarico in fognatura ed ogni altra prescrizione autorizzativa e concorrerà alla determinazione dei parametri necessari all'applicazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione e ad eventuali penalità contrattuali e/o maggiorazioni tariffarie previste dall'Allegato 1 del presente Regolamento.
7. Le spese relative all'attività di campionamento ed analisi saranno a carico dell'Utente.

Art. 26 Disciplina dei cicli produttivi

1. E' facoltà del Gestore, sentiti gli Utenti interessati, dettare criteri per la disciplina e la razionalizzazione dei cicli produttivi allo scopo di favorire il convogliamento e la depurazione degli scarichi, di risparmiare e di riutilizzare l'acqua impiegata, di recuperare i sottoprodotti della lavorazione e degli eventuali impianti di pretrattamento.
2. Allo scopo, l'Autorità d'Ambito, sentito il Gestore, potrà emanare disciplinari tecnici complementari al presente Regolamento, anche prevedendo modifiche nei cicli tecnologici e sostituzione di materie prime che risultino particolarmente inquinanti o difficili da rimuovere dalle acque di scarico o che comunque siano problematiche per uno o più elementi della filiera fognatura-impianto di depurazione-recapito finale.
3. Le norme di cui al punto precedente saranno tassativamente applicate agli scarichi di complessi industriali che abbiano ottenuto la concessione di costruzione, ampliamento e ristrutturazione edilizia e tecnologica, ovvero abbiano mutato destinazione successivamente all'emanazione dei disciplinari tecnici complementari di cui al precedente punto. Negli altri casi, la loro applicazione dovrà essere realizzata secondo un calendario concordato con gli Utenti interessati, tenendo conto delle implicazioni tecnologiche e dei costi che possono derivarne. Resta comunque salva la facoltà del Gestore di stabilire tariffe di utenza differenziata in funzione dei cicli di trattamento adottati e della qualità degli scarichi.

TITOLO VI**TARIFFE, CONTROLLI, PENALITÀ, MAGGIORAZIONI
TARIFFARIE, RISOLUZIONE****Art. 27 Tariffa di gestione**

1. Per i servizi relativi a captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e di raccolta, allontanamento, depurazione, scarico delle acque provenienti da fabbricati pubblici o privati, adibiti ad uso civile o industriale di qualsiasi specie, è dovuta una tariffa. Essa è unica per ciascuna gestione ed è stabilita in entità tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio della gestione stessa.



La tariffa di gestione è determinata dall'Autorità d'ambito sulla base del piano finanziario degli interventi relativi al servizio.

La tariffa è applicata dal Gestore, nel rispetto della convenzione di gestione e relativo disciplinare, stipulata con l'Autorità d'Ambito.

La tariffa ha natura di corrispettivo del servizio reso dal Gestore. Essa consta di una parte fissa e di una variabile e relativa imposta sul valore aggiunto e assicura l'equilibrio economico della gestione e l'equa ripartizione delle spese sostenute, ai fini della gestione, manutenzione e potenziamento del servizio, da parte del Gestore.

Per quanto riguarda la quota della tariffa relativa al servizio di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento di Acquedotto.

Per quanto riguarda la tariffa applicata al servizio di fognatura e depurazione, essa è suddivisa in due parti, corrispondenti l'una al servizio di fognatura, l'altra al servizio di depurazione, ed è dovuta, quanto alla prima parte, in presenza di allacciamento alla rete fognaria e, quanto alla seconda parte, in presenza di un impianto di depurazione finale attivo.

Art. 28 Tariffe per gli scarichi di acque reflue domestiche

1. Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione per le utenze civili, la quantità di acqua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua fornita, prelevata o accumulata.

2. In forza di apposita convenzione intervenuta tra Gestore ed i Comuni dell'ATO Valle del Chiampo, gli utenti titolari di scarichi di acque reflue domestiche che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a presentare al Gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, la denuncia del quantitativo di acqua prelevata o comunque accumulata nel corso dell'anno precedente.

Art. 29 Tariffe per gli scarichi di acque reflue industriali, nonché di acque meteoriche di dilavamento e/o di prima pioggia provenienti da stabilimenti industriali

1. Relativamente alle utenze industriali munite allo scarico di misuratore di portata e/o dispositivo di controllo in automatico, la quota tariffaria per il servizio di fognatura e depurazione è determinata sulla base della qualità e quantità delle acque reflue scaricate, nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni del presente Regolamento.

2. Per i titolari di scarichi di acque reflue industriali che scaricano nella rete fognaria non controllati e monitorati in via automatica e continuativa la quantità di acqua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua fornita, prelevata o accumulata.

3. In caso di approvvigionamento autonomo gli utenti sono tenuti a presentare al Gestore, sui moduli da questo predisposti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto lo scarico, denuncia della qualità e quantità delle acque reflue scaricate nella rete fognaria.

4. La quota tariffaria è determinata sulla base della qualità e quantità dei reflui scaricati nella rete fognaria e conferiti agli impianti di depurazione, risultanti dalla documentazione di cui al comma precedente o dagli accertamenti disposti dal Gestore. Per gli utenti presso i quali sono installati dispositivi di controllo automatici, la determinazione della tariffa avviene sulla base delle risultanze provenienti da tali strumenti.

5. Per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento e/o di prima pioggia in rete fognaria l'Autorità d'Ambito può determinare una tariffa specifica; sino all'adozione di tale tariffa si applica la tariffa di fognatura e depurazione industriale sull'intero quantitativo scaricato, assunto, in presenza di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia, nella capacità massima della vasca stessa per un numero a forfait di eventi l'anno (trenta).

Art. 30 Accertamento e riscossione

1. La tariffa è riscossa dal Gestore.

2. Il pagamento delle bollette e di ogni altra somma dovuta al Gestore può avvenire a mezzo di: domiciliata bancaria

(RID), carta bancomat, bonifico bancario, conto corrente postale.

Art. 31 Reclami

1. I reclami sono avanzati all'Ufficio Clienti del Gestore, a mezzo fax, posta o deposito a mani.

2. Il Gestore valuta i reclami secondo quanto stabilito dalla Carta del servizio idrico integrato, approvata dall'Autorità d'Ambito, e in considerazione delle direttive impartite dal D.P.C.M. 29 aprile 1999, ferme restando le eventuali prescrizioni dettate dall'Autorità d'Ambito nell'esercizio dei propri poteri di controllo della gestione del servizio.

Art. 32 Contenzioso

1. Per ogni controversia relativa all'applicazione delle tariffe del servizio idrico integrato, nonché all'esecuzione del contratto di utenza, il foro competente è quello di Vicenza, per quanto non devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dalla L. 205/2000.

Art. 33 Sanzioni

1. Sono applicate, dalle Autorità pubbliche competenti, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni civili, penali ed amministrative, in particolare dal D.lgs. 152/06 e della LR 33/1985.

Art. 34 Penali contrattuali e maggiorazioni tariffarie

1. Sono applicate, da parte del Gestore, le seguenti penali e maggiorazioni tariffarie, relative all'inadempimento, da parte dell'utente, del contratto di utenza:

a) In caso di morosità dell'utente nel pagamento della tariffa del servizio il Gestore, previa diffida con termine non inferiore a quindici giorni, sospende l'erogazione del servizio. L'erogazione sarà riattivata non oltre due giorni feriali dall'avvenuto pagamento del corrispettivo, maggiorato dell'indennità di mora così come previsto dall'art. 5, comma 2, D.lgs. 09/10/2002, n. 231.

b) Per la omessa o ritardata denuncia di cui all'art. 28, comma 2 e 29, comma 3 del presente Regolamento, si applica una maggiorazione pari al quarto (25%) dell'ammontare della tariffa corrispondente.

c) Qualora la tariffa in concreto determinata, in base alla qualità e quantità dei reflui scaricati, risulti di importo superiore al quarto rispetto a quella calcolabile secondo le risultanze della denuncia all'art. 28, comma 2 e 29, comma 3 si applica una maggiorazione pari al quarto (25%) della tariffa di importo maggiore accertata.

d) Il superamento dei limiti di emissione per gli scarichi in rete fognaria stabiliti dal Gestore costituisce parziale inadempimento del contratto di utenza, in quanto violazione delle condizioni convenute relativamente alle modalità dello scarico. In tal caso sono dovute al Gestore le maggiorazioni tariffarie e le penali stabilite nell'Allegato 2 al presente Regolamento.

2. Il contratto di utenza può stabilire ulteriori penali e maggiorazioni tariffarie connesse all'inosservanza del presente Regolamento, del contratto di utenza medesimo, dell'autorizzazione allo scarico, del permesso di allacciamento e/o degli ulteriori provvedimenti adottati dal Gestore.

Art. 35 Contratto di utenza

1. L'attivazione degli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali nella rete fognaria è subordinata alla sottoscrizione del contratto di utenza.

2. I provvedimenti di permesso all'allacciamento (e conseguente ammissione allo scarico) per le acque reflue domestiche e di autorizzazione allo scarico per le acque reflue industriali costituiscono parte integrante del contratto di utenza.

Art. 36 Revoca e sospensione dell'autorizzazione e risoluzione del contratto

1. La sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione, per periodi determinati comunque non superiori a 90 giorni, è disposta dal Gestore:

a) per l'accertamento della mancata comunicazione, prevista dall'art. 23, di disservizi dell'impianto di pretrattamento per avaria o straordinaria manutenzione;

- b) per la mancata interruzione del processo produttivo e dello scarico in ipotesi di cessata alimentazione degli strumenti di controllo in automatico di cui all'art. 24 del presente Regolamento, nonché omessa segnalazione del loro anormale funzionamento, fermo restando l'addebito all'utente di una quantità di acqua scaricata pari alla totalità del quantitativo autorizzato allo scarico o all'approvvigionamento idrico effettuato;
 - c) in caso di superamento dei limiti di emissione allo scarico, secondo quanto stabilito nell'Allegato 2 al presente Regolamento;
 - d) in caso di inosservanza delle norme di sicurezza presso i manufatti e apparecchiature fiscali di scarico, come specificato nell'Allegato 2;
 - e) in caso di mancata segnalazione, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, di ogni variazione della ditta, ragione sociale e/o titolarità dell'impresa, nonché di mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione entro il termine indicato nella richiesta di cui al medesimo art. 6 e inosservanza di diffida del Gestore;
 - f) in caso di morosità dell'utente nel pagamento della tariffa del servizio al Gestore previa diffida con termine non inferiore a quindici giorni;
 - g) inosservanza di limiti e/o prescrizioni contenuti nell'autorizzazione allo scarico e/o di diffide e altri provvedimenti adottati dal Gestore.
2. La revoca dell'autorizzazione allo scarico e/o del permesso di allacciamento è disposta dal Gestore nelle seguenti ipotesi:
- a) accertamento della mancata comunicazione, entro 60 giorni dal suo verificarsi, di ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione in applicazione degli artt. 6 e 9 del presente Regolamento;
 - b) mancata preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento, della variazione del trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo e/o delle eventuali modifiche strutturali, di destinazione d'uso o dei cicli produttivi, nonché mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione entro il termine indicato nella richiesta di cui al medesimo art. 9;
 - c) ritardo nel pagamento della tariffa del servizio protratto per oltre 30 giorni, ferma restando l'obbligazione, a carico dell'utente, di pagare quanto dovuto per la fruizione del servizio;
 - d) inosservanza di limiti e/o prescrizioni contenuti nell'autorizzazione allo scarico e/o di diffide e altri provvedimenti adottati dal Gestore;
 - e) manomissione degli strumenti di controllo in automatico o elusione volontaria del controllo delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
3. Il Gestore, verificato l'avverarsi di una delle condizioni di cui al comma precedente, avvia il procedimento di revoca e ne invia comunicazione all'utente, in una delle forme prescritte dall'art. 8 della L. 241/90, ferma restando la possibilità di adottare preventivamente, in via cautelare, provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione allo scarico.
4. Per le ipotesi di cui alla lettera g) del comma 1 del presente articolo ed alla lettera d) del comma 2, si applica la procedura prevista dall'art. 130 del D.lgs 152/06.
5. La revoca dell'autorizzazione allo scarico o del permesso di allacciamento, essendo connessa ad un inadempimento da parte dell'utente, comporta la risoluzione del contratto di utenza, secondo quanto stabilito nel contratto medesimo.
6. Dopo la revoca l'utente ha diritto ad ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione e/o permesso di allacciamento, nonché di stipulare un nuovo contratto di somministrazione, con priorità rispetto ad altre eventuali richieste formulate da terzi non utenti della rete fognaria, ove la relativa domanda sia presentata nel termine indicato nel provvedimento di revoca e comunque non oltre sei mesi dalla data del provvedimento medesimo.

Art. 37 Carta dei Servizi per gli Utenti

1. Il Gestore predispone, ai sensi del DPCM 4/3/96 e del DPCM 29/4/99, la Carta dei Servizi per gli utenti e ne consegna copia a chi ne faccia richiesta, nonché a ciascun utente al momento della presentazione della domanda di

ammissione o di autorizzazione allo scarico e della domanda di rinnovo.

Art. 38 Pubblicità del Regolamento

1. Una copia aggiornata del presente Regolamento con le sue successive modifiche o integrazioni e interpretazioni è tenuta a disposizione presso l'Ufficio Clienti del Gestore e pubblicata sul sito internet perché il pubblico possa prenderne visione.
2. Il Gestore consegna copia del presente Regolamento a tutti gli utenti titolari di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, a mezzo posta o allegandola al contratto.
3. Chiunque sia interessato può richiedere copia del Regolamento, pagando i relativi diritti di segreteria.

Art. 39 Modulistica per gli Utenti

1. Presso il Servizio Clienti del Gestore sono a disposizione del pubblico i moduli per la presentazione delle domande di permesso di allacciamento ed autorizzazione allo scarico nella rete fognaria, nonché per l'effettuazione delle denunce di cui agli artt. 28, comma 2 e 29, comma 3 del presente Regolamento.

TITOLO VII NORME FINALI

Art. 40 Entrata in vigore del Regolamento e sua applicazione

1. Il Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo l'approvazione effettuata dall'Autorità d'Ambito dell'ATO Valle del Chiampo.
2. Il Regolamento vincola tutti gli utenti che usufruiscono del servizio. Eventuali istanze motivate di deroga o istanze dirette ad ottenere indicazioni circa la corretta applicazione ed interpretazione del Regolamento possono essere avanzate al Gestore per il tramite del Servizio Clienti.

Art. 41 Allegati al Regolamento

1. Il presente Regolamento è corredato dei seguenti Allegati, vincolanti per l'utente:
Allegato 1: Limiti di emissione allo scarico.
2. Allegato 2: Penalità contrattuali, maggiorazioni tariffarie e sospensione dell'autorizzazione per il superamento dei limiti quali-quantitativi di emissione allo scarico. Gli Allegati sono inizialmente approvati dall'Autorità d'Ambito contestualmente al presente Regolamento e, successivamente, su richiesta del Gestore.
3. Le modifiche od integrazioni agli Allegati già approvati dall'Autorità d'Ambito avranno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla loro comunicazione all'Autorità medesima da parte del Gestore, senza che sia nel frattempo intervenuto parere contrario.

Art. 42 Norme gestionali di attuazione del Regolamento

1. Il Gestore adotta, con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione, norme gestionali di attuazione del presente Regolamento, che pure vincolano l'utente, recanti specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento altre norme attinenti ad aspetti tecnici e gestionali del servizio.
2. Le norme gestionali di attuazione, come anche le modifiche od integrazioni ad esse apportate dal Gestore, hanno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla loro comunicazione all'Autorità d'Ambito senza che questa abbia espresso parere contrario.

Art. 43 Abrogazioni di disposizioni incompatibili

1. Le norme del presente Regolamento sostituiscono tutte le disposizioni regolamentari previgenti con esse incompatibili.

AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VALLE DEL CHIAMPO"

ALLEGATO I

AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA ACQUE REFLUE URBANE LIMITI DI SCARICO



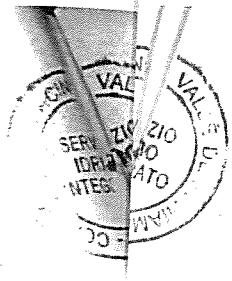
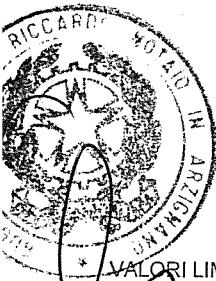
Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

Approvato con delibera dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Valle del Chiampo" n. 12 del 25/06/2010

VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN FOGNATURA

Doc Q 13.23 All I rev 0

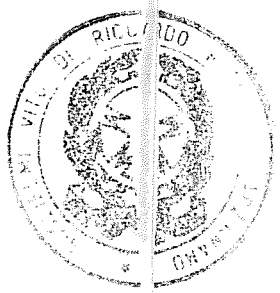
N.	PARAMETRI		NOTE
1	pH	5,5-9,5	non passanti attraverso membrana di porosità 0,45µm
2	Temperatura °C	40	
3	Materiali grossolani	assenti	
4	Solidi sospesi totali mg/l	200	
5	BOD ₅ mg/l	250	
6	COD mg/l	500	
7	Alluminio mg/l come Al	2,0	
8	Arsenico mg/l come As	0,5	
9	Bario mg/l come Ba	20	
10	Boro mg/l come B	4	
11	Cadmio mg/l come Cd	0,02	
12	Cromo totale mg/l come Cr	4	
13	Cromo esavalente mg/l come Cr	0,1	
14	Ferro mg/l come Fe	4	
15	Manganese mg/l come Mn	4	
16	Mercurio mg/l come Hg	0,005	
17	Nichel mg/l come Ni	4	
18	Piombo mg/l come Pb	0,3	
19	Rame mg/l come Cu	0,4	
20	Selenio mg/l come Se	0,03	



Doc Q 13.23 All I rev 0

VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN FOGNATURA

N. PARAMETRI		NOTE
21	Stagno mg/l come Sn	10
22	Zinco mg/l come Zn	1,0
23	Cianuri Totali mg/l come CN	0,5
24	Cloro attivo mg/l come Cl ₂	0,3
25	Solfuri mg/l come H ₂ S	2
26	Solfiti mg/l come SO ₃ ⁻	2
27	Solfati mg/l come SO ₄ ⁻	1000
28	Cloruri mg/l come Cl ⁻	1200
29	Fluoruri mg/l come F ⁻	12
30	Fosforo mg/l come P	10
31	Azoto ammoniacale mg/l come NH ₄ ⁺	30
32	Azoto nitroso mg/l come N	0,6
33	Azoto nitrico mg/l come N	30
34	Grassi e olii animali e vegetali mg/l	40
35	Idrocarburi totali mg/l	10
36	Fenoli totali mg/l come C ₆ H ₅ OH	1
37	Aldeidi mg/l come H-CHO	2
38	Solventi organici aromatici mg/l	0,4
39	Solventi organici azotati mg/l	0,2
40	Solventi clorurati mg/l	1

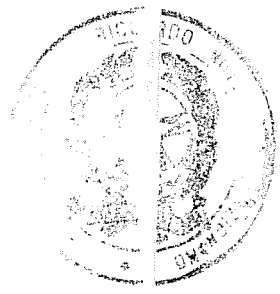


VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN FOGNATURA

N.	PARAMETRI		NOTE
41	Tensioattivi totali mg/l	4	
42	Pesticidi fosforati mg/l	0,10	
43	Pesticidi totali (esclusi fosforati) mg/l	0,05	



[Handwritten signature]



lk
lk
lk
lk
lp
lp
lp
lp
lp
lp
lp
lp

Put
Div



Allegato "B"
Raccolta N. 18088
Repertorio N. 51306

CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI DELL'ASSEMBLEA D'AMBITO

N. 11

DEL: 19/09/2014

OGGETTO:

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

L'anno duemilaquattordici, il giorno 19 del mese di settembre, alle ore 17.55 presso la sala Giunta del Municipio di Arzignano convocati dal Sindaco del Comune di Arzignano, ente locale responsabile del coordinamento ai sensi dell'art.5 della convenzione costitutiva del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, con lettera in data 30/07/2014 prot. n .212, si è riunita l'Assemblea elettiva del Presidente.

Assiste alla seduta il Direttore dott.ssa Anna Tosini.

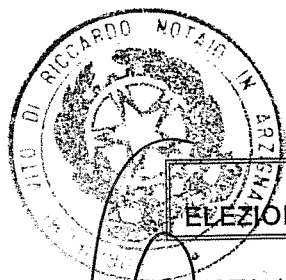
Fatto l'appello risultano: presenti |p| - assenti |a|

p Monchelato Liliana Teresa	Sindaco del Comune di Altissimo
p Gentilin Giorgio	Sindaco del Comune di Arzignano
p Ceron Renato	Sindaco del Comune di Brendola
p Macilotti Matteo	Sindaco del Comune di Chiampo
p Dalla Costa Giovanni Pietro	Sindaco del Comune di Crespadoro
p Rossi Luca	Assessore delegato del Comune di Gambellara
p Boschetto Giuseppe	Sindaco del Comune di Lonigo
p Magnabosco Dino	Sindaco del Comune di Montebello Vicentino
p Cecchetto Milena	Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore
a Tonello Antonio	Sindaco del Comune di Montorso Vicentino
p Bauce Romina	Sindaco del Comune di Nogarole Vicentino
p Tasso Gabriele	Sindaco del Comune di San Pietro Mussolino
p Cavaliere Gianluigi	Sindaco del Comune di Zermeghedo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio il 22/09/2014
Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott.ssa Anna Tosini



A.A. n.11 del 19/09/2014

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO.

VISTA la legge regionale n. 17 del 27/04/2012 ad oggetto: "Disposizioni in materia di risorse idriche" ed in particolare l'art. 4, comma 1, lettera c), che prevede che il Comitato istituzionale sia eletto dall'assemblea fra i suoi componenti;

RICHIAMATA la convenzione per la cooperazione tra gli enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale Valle del Chiampo sottoscritta dagli enti locali partecipanti il 29/10/2012, ed in particolare:

- l'art.9, comma 2, lettera b) che prevede che l'elezione del presidente scelto tra i sindaci degli enti locali partecipanti rientra nelle attribuzioni dell'assemblea;
- l'art. 14, che disciplina il ruolo, le modalità di elezione e le funzioni del presidente;
- l'art.10 che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute e di votazione dell'assemblea d'ambito, ed in particolare il comma 1, lettera a);

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Comitato istituzionale n. 1 del 27/09/2013 con la quale sono state aggiornate le quote di rappresentanza dei Comuni ricadenti nell'ATO Valle del Chiampo in base alle risultanze del 15° censimento generale della popolazione 2011;

VISTO in particolare l'art. 11, comma 4, della convenzione costitutiva sottoscritta il 29/10/2012, il quale stabilisce che il Comitato istituzionale, di cui fa parte anche il Presidente del Consiglio di bacino, dura in carica finché il rinnovo dei consigli comunali non riguardi la metà più uno degli enti locali partecipanti, calcolata in termini sia di numero (7) che di rappresentanza (501 quote);

VISTO che, avendo il recente rinnovo dei consigli comunali riguardato i seguenti 8 comuni cui corrispondono 619 quote di rappresentanza:

funzione	quota di rappresentanza
Sindaco di Altissimo	22
Sindaco di Arzignano	244
Sindaco di Montebello Vicentino	62
Sindaco di Montecchio Maggiore	222
Sindaco di Montorso Vicentino	30
Sindaco di Nogarole Vicentino	11
Sindaco di San Pietro Mussolino	15
Sindaco di Zermeghedo	13

619

è necessario procedere all'elezione del Comitato istituzionale e del Presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo;

DATO ATTO che in esecuzione di quanto previsto dall'art. 9, comma 3, della convenzione istitutiva del 29/10/2012 l'elezione del Comitato istituzionale ha preceduto quella del Presidente e che con propria precedente deliberazione n. 10 in data odierna sono risultati eletti alla carica di componente del Comitato istituzionale del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo i seguenti due Sindaci:

- ❖ CAVALIERE GIANLUIGI Sindaco del Comune di Zermeghedo
- ❖ CERON RENATO Sindaco del Comune di Brendola

VISTA la nota prot. n. 212 del 30/07/2014 con la quale, ai sensi dell'art. 5 della convenzione per la cooperazione stipulata il 29/10/2012, è stata convocata l'Assemblea elettiva del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo per il giorno 19/09/2014 alle ore 17.00;

A.A. n.11 del 19/09/2014
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO.

VISTO che:

1. in data 10/09/2014 e dunque entro il termine indicato nella nota prot. n. 212 del 30/07/2014 è pervenuta con nota prot. n. 238 all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo una sola candidatura alla carica di Presidente, ossia di:

❖ GENTILIN GIORGIO Sindaco del Comune di Arzignano

2. la candidatura in parola è stata sottoscritta da tutti i 13 Sindaci dell'ATO Valle del Chiampo per complessive 1000 quote di rappresentanza;
3. la candidatura è stata validamente presentata ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, della convenzione istitutiva;

VISTO che ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) della convenzione istitutiva, l'assemblea è validamente convocata qualora siano presenti almeno 7 sindaci cui corrispondano almeno 501 quote di rappresentanza e verificato che detta condizione di validità della convocazione è rispettata in quanto sono presenti i seguenti 12 sindaci o loro delegati cui corrispondono 970 quote:

ASSEMBLEA ELETTIVA DEL PRESIDENTE DEL 19/09/2014

1	22	Sindaco di Altissimo	Liliana Teresa Monchelato
1	244	Sindaco di Arzignano	Giorgio Gentilin
1	64	Sindaco di Brendola	Renato Ceron
1	123	Sindaco di Chiampo	Matteo Macilotti
1	14	Sindaco di Crespadoro	Giovanni Pietro Dalla Costa
1	32	Sindaco di Gambellara	Assessore delegato Luca Rossi
1	148	Sindaco di Lonigo	Giuseppe Boschetto
1	62	Sindaco di Montebello Vicentino	Dino Magnabosco
1	222	Sindaco di Montecchio Maggiore	Milena Cecchetto
1	11	Sindaco di Nogarole Vicentino	Romina Bauce
1	15	Sindaco di San Pietro Mussolino	Gabriele Tasso
1	13	Sindaco di Zermeghedo	Gianluigi Cavaliere
12	970		

validità convocazione 1 ^a convocazione		Metà + 1 aventi diritto	Presenti	esito
Almeno la metà + 1 aventi diritto	numerici	7,00		12 VALIDO
Almeno la metà + 1 aventi diritto	quote	501,00		970 VALIDO

VISTO che ai sensi dell'art. 14, comma 3, della convenzione istitutiva, in caso di presentazione di un'unica candidatura, in deroga alla regola generale per l'approvazione delle deliberazioni stabilita nell'art. 10, comma 2, secondo periodo, della convenzione istitutiva, la deliberazione dell'Assemblea per l'elezione del Presidente è adottata con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto, calcolati sia in termini numerici che di rappresentanza e dunque con almeno 7 voti e 501 quote di rappresentanza favorevoli;

VISTO che preliminarmente alle votazioni il Sindaco del Comune di San Pietro Mussolino propone ai presenti di approvare una mozione affinché le votazioni dell'unica candidatura alla carica di Presidente presentata si svolgano con voto palese anziché a scrutinio segreto a norma dell'art.10, comma 3, della convenzione istitutiva;

ATTESO che, essendo stata la mozione proposta approvata per alzata di mano all'unanimità dai Sindaci presenti, si è dunque proceduto alle votazioni per l'elezione del Presidente per decisione unanime dei sindaci presenti mediante voto palese sia per determinare l'esito numerico che per determinare l'esito delle quote di rappresentanza;

DATO ATTO che al termine delle votazioni che si sono svolte come sopra descritto l'esito delle stesse è il seguente:

A.A. n.11 del 19/09/2014

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO.

ASSEMBLEA ELETTIVA DEL PRESIDENTE DEL 19/09/2014

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Approvazione maggioranza ASSOLUTA (almeno metà degli AVENTI DIRITTO + 1)

VOTI VALIDI LISTA 1	Quote VOTI VALIDI LISTA 1	Maggioranza numerica RICHIESTA	Maggioran za quote RICHIEST A	Esito numerico	Esito quote	Esito finale
12	970	7	501	1	1	APPROVATO

VISTO dunque che, come sintetizzato nel precedente prospetto, avendo la candidatura alla carica di Presidente conseguito la richiesta maggioranza assoluta, è risultato eletto alla carica di Presidente del Consiglio di Bacino della Valle del Chiampo, oltre che componente di diritto del Comitato istituzionale a norma dell'art. 14, comma 1, della convenzione, il seguente Sindaco:

❖ GENTILIN GIORGIO Sindaco del Comune di Arzignano

Tutto ciò premesso

L'ASSEMBLEA ELETTIVA

DELIBERA

1. di prendere atto dell'esito delle votazioni svoltesi in data 19/09/2014 alle ore 17.55 per l'elezione del Presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo e di proclamare eletto dall'Assemblea d'ambito come Presidente nonché come componente di diritto del Comitato istituzionale il seguente Sindaco:

❖ GENTILIN GIORGIO Sindaco del Comune di Arzignano

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Giorgio Gentilin

IL DIRETTORE
f.to Dott.ssa Anna Tosini

Parere tecnico espresso:

FAVOREVOLE

19/09/2014

IL DIRETTORE
f.to Dott.ssa Anna Tosini

Parere contabile espresso:

NON DOVUTO

19/09/2014

IL DIRETTORE
f.to Dott.ssa Anna Tosini

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì,

20 DIC. 2016

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maure

Certifico io qui sottoscritto dott. Vito Guglielmi, Notaio residente
in Arzignano, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Vicenza e Bassano del Grappa, che la presente copia composta
di SESSANTUNO fogli è conforme al suo
originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Arzignano, li 20 Gennaio 2014

[Handwritten signature]

